



**Comitato Regionale
Lombardia**



NORME FEDERALI E DETERMINAZIONI

**DEL COMITATO
REGIONALE
LOMBARDIA**

**Stagione Sportiva
2014/2015**

**LEGA NAZIONALE DILETTANTI –
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA**

CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE	FELICE BELLOLI
VICE PRESIDENTE VICARIO	GIUSEPPE BARETTI
VICE PRESIDENTE	MARCO GRASSINI
CONSIGLIERI FEDERALI C.R.L.	BIGNOTTI ANDREINO FATTARINA DIEGO INTROZZI LUCIO LOSCHI PAOLO MAINO ADRIANO MANTEGAZZA CLAUDIO PEDRAZZINI SERGIO RASORI PAOLA SANTAGOSTINO FRANCESCO TAVECCHIO MARIO TETI MARIO
RESPONSABILE REG. CALCIO A 5	PUGLIESE EMILIO



**RECAPITI TELEFONICI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
C.R.L. -LEGA NAZIONALE DILETTANTI -
Via Pitteri 95/2 20134 Milano**

**Numeri telefonici e fax
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA**

Segretario

Maria Cassetti

Fax 02/21722300

e-mail segretariocr@Ind.it

Tel. 02/21722201

Sportello Unico

Amalia Gallo

Adriano Baroni

Fax 02/21722230

e-mail societacr@Ind.it

Tel. 02/21722261

Tel. 02/21722209

Ufficio Programmazione Gare

Gianluca Agratti

Rossana Cassani

Fax 02/21722233

e-mail affarigeneralicr@Ind.it

Tel. 02/21722204

Tel. 02/21722202

Ufficio Tesseramento

Barbara Cassani

Michela Cattaneo

Fax 02/21722231

e-mail tesseramentocr@Ind.it

Tel. 02/21722206

Tel. 02/21722207

Ufficio Amministrazione

Massimo Zanaboni

Cristina Rossi

Elena Fraccaroli

Fax 02/21722232

e-mail amministrazionecr@Ind.it

Tel. 02/21722211

Tel. 02/21722210

Tel. 02/21722431

Ufficio Giustizia Sportiva

Paolo Tanelli - Attività L.N.D.

Luisa Rossetti - Attività S.G.S.

Fax 02/21722221-222-223

e-mail giustizia@Ind.it

Tel. 02/21722289

e-mail giustiziacr.sgs@Ind.it

Tel. 02/21722305/304



Corte Sportiva D'Appello Territoriale

Tribunale Federale Territoriale

Segretario

Orazio Serafino

Fax 02/21722226

e-mail disciplinarecrl@Ind.it

Tel. 02/21722225

Cell. 338/5309895

Ufficio Impianti Sportivi

Fiduciario

Gianluca Arensi

Collaboratore

Severino Manfredi

Fax 02/21722502

e-mail impiantcrl@Ind.it

Tel. 02/21722217-218

Ufficio Calcio a 5

Responsabile

Emilio Pugliese

Fax 02/21722403

e-mail ca5crl@Ind.it

Tel. 02/21722501

cell. 342/1501348

Ufficio Calcio Femminile

Responsabile

Collaboratore

Luciano Gandini

Fax 02/21722233

e-mail femminilecrl@Ind.it

Tel. 02/21722801

cell. 335/6326230

Ufficio Consulenza Assicurativa

Giancarlo Remelli

Fax 02/21722230

e-mail assicurativicrl@Ind.it

Tel. 02/21722236

Ufficio Consulenza Fiscale

Antonello Cattelan

Fax 02/21722230

Tel. 02/21722237

Ufficio Stampa

Paola Rasori

Fax 02/21722230

e-mail ustampacrl@Ind.it

Tel. 02/21722238

Ufficio Tornei Attività Giovanile e Scolastica

Giancarlo Brunetti

Fax 02/21722315

Tel. 02/21722306/307



Ufficio Corso Allenatori

Ezio Cerri

Fax 02/21722236

Tel. 02/21722239

cel. 339/6584414

Ufficio Rappresentative

Fax 02/21722236

NUMERI UTILI

F.I.G.C. ROMA	TEL. 0684911	FAX 0684912239
L.N.P. SERIE A-B	02699101	0269910360
LEGA PRO	0553237420	055367477
SETTORE TECNICO	05550901	055610706
A.I.A.C.	055608160	055613594
A.I.C.	0444233233	0444233250
L.N.D.	0632822.1	0632822704
CONI Reg. LOMBARDIA	0276110046	0270126525
C.R.L. – S.G.S. ATT.DI BASE	0221711787	0226924445
DEL.PROV. BERGAMO	035239780	035222441
DEL.PROV. BRESCIA	030310491	030310470
DEL.PROV. COMO	031574714	031574781
DEL.PROV. CREMONA	037227590	037223943
DEL.PROV. LECCO	0341364177	0341351133
DEL.PROV. LODI	0371420868	0371424603
DEL.PROV. MANTOVA	0376363280	0376356351



Normative Federali e determinazioni stagione sportiva 2014/2015

DEL.PROV. MILANO	0221722700	0221722702
DEL.PROV. PAVIA	0382539153	038229480
DEL.PROV. SONDRIO	0342218461	0342519057
DEL.PROV. VARESE	0332235544	0332237131
DEL.DISTR. LEGNANO	0331546533	0331594087
DEL.PROV. MONZA	0392326135	0392304666



1. ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

1.1 DURATA, CALENDARIO ATTIVITA' E ORARI UFFICIALI INIZIO GARE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015.

- **Durata**

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si dispone che tutta l'attività agonistica ufficiale organizzata nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2014/2015, dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2015.

Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti di deroga assunti dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

- **Calendario**

Per la stagione 2014/2015 le gare ufficiali inerenti i Campionati delle varie Categorie si svolgeranno secondo il seguente calendario:



Date Campionati LND Stagione Sportiva 2014-2015 – **ANDATA**

<i>Data</i>	<i>ECC.</i>	<i>Prom.</i>	<i>1 Cat</i>	<i>Jun. Reg A</i>	<i>Jun. Reg B</i>	<i>Fem. Serie C</i>	<i>Fem. Serie D</i>	<i>Fem. Jun. A</i>	<i>Fem. Jun. B</i>
7-set	1	1	1			1			
14-set	2	2	2	2	2	2			
21-set	3	3	3	3	3	3	1		
28-set	4	4	4	4	4	4	2		
30-set				1					
5-ott	5	5	5	5	5	5	3	1	1
7-ott					1				
12-ott	6	6	6	6	6	6	4	2	2
19-ott	7	7	7	7	7	7	5	3	3
26-ott	8	8	8	8	8	8	6	4	4
29-ott		9							
2-nov	9	10	9	9	9	9	7	5	5
09-nov	10	11	10	10	10	10	8	6	6
16-nov	11	12	11	11	11	11	9	7	7
23-nov	12	13	12	12	12	12	10	8	8
30-nov	13	14	13	13	13	13	11	9	9
7-dic	14	15	14	14	14	14	<i>Rec.</i>	<i>Rec.</i>	<i>Rec.</i>
14-dic	15	16	15	15	15	15	<i>Rec.</i>	<i>Rec.</i>	<i>Rec.</i>
21-dic	<i>Rec.</i>	17	<i>Rec.</i>	<i>Rec.</i>	<i>Rec.</i>	<i>Rec.</i>	<i>Rec.</i>	<i>Rec.</i>	<i>Rec.</i>
28-dic	<i>Rec.</i>	<i>Rec.</i>	<i>Rec.</i>	<i>Rec.</i>	<i>Rec.</i>	<i>Rec.</i>	<i>Rec.</i>	<i>Rec.</i>	<i>Rec.</i>



Date Campionati LND Stagione Sportiva 2014-2015 - **RITORNO**

<i>Data</i>	<i>ECC.</i>	<i>Prom.</i>	<i>1 Cat</i>	<i>Jun. Reg A</i>	<i>Jun. Reg B</i>	<i>Fem. Serie C</i>	<i>Fem. Serie D</i>	<i>Fem. Jun. A</i>	<i>Fem. Jun. B</i>
11-gen	1	1	1	1	1	1	Rec.	Rec.	Rec.
18-gen	2	2	2	2	2	2	Rec.	Rec.	Rec.
25-gen	3	3	3	3	3	3	1	1	1
1-feb	4	4	4	4	4	4	2	2	2
8-feb	5	5	5	5	5	5	3	3	3
15-feb	6	6	6	6	6	6	4	4	4
22-feb	7	7	7	7	7	7	5	5	5
1-mar	8	8	8	8	8	8	6	6	6
4-mar		9							
8-mar	9	10	9	9	9	9	7	7	7
15-mar	10	11	10	10	10	10	8	8	8
22-mar	11	12	11	11	11	11	9	9	9
29-mar	12	13	12	12	12	12	10		
Sabato 4/4 e/o Lunedì 6/4	Sosta PASQUA	17		15	SOSTA di PASQUA				
12-apr	13	14	13	13	13	13	11		
19-apr	14	15	14	14	14	14			
26-apr	15	16	15		15	15			

Per le Società che dispongono di un campo con l'impianto di illuminazione omologato l'orario di gara per la disputa di tutte le gare ufficiali infrasettimanali feriali (Campionato e Coppa ivi compresi i recuperi) è fissato per le ore 20,30.



Qualsiasi variazione, debitamente controfirmata dalla controparte, dovrà essere comunicata al C.R.L. a mezzo fax al numero 02/21722233 per l'opportuna autorizzazione.

Campionati Regionali Juniores "A" 2014/2015

La 15^a giornata del girone di ritorno verrà disputata in data 4 aprile 2015. L'anticipo è stato previsto per poter disputare la fase finale e poter comunicare entro il 04 maggio la vincente del titolo regionale alla L.N.D per le fasi nazionali.

Le Società che **dispongono** del campo con impianto di illuminazione omologato possono chiedere di posticipare l'inizio delle gare dalle ore **15.00 in poi per tutta la stagione sportiva**, dandone preventiva comunicazione al C.R.L. a mezzo fax al numero 0221722233.

a - Alle gare del **Campionato Regionale JUNIORES** possono partecipare i calciatori nati dal **1° gennaio 1996 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. Il C.R.L. avvalendosi della facoltà prevista dal punto A/9, n. 2, lett. b - del C.U. LND n. 1 del 1/7/2014, ha disposto che per la stagione 2014/2015 è consentito impiegare fino ad un massimo di **tre calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1995.**

Alle gare del Campionato Provinciale JUNIORES possono partecipare i calciatori nati dal **1° gennaio 1996** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. Il C.R.L., avvalendosi della facoltà prevista dal punto A/9, n. 3, lett. b) del C.U. LND n. 1 del 1/7/2014), ha disposto che per la stagione 2013/2014 è consentito impiegare fino ad un massimo di **quattro calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995.**

c- In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Si rammenta che le sostituzioni ammesse nel Campionato Juniores Regionale e Provinciale sono **cinque.**

****Per impiegare si intende utilizzare il calciatore nell'arco dei 90'.(se negli undici che scendono in campo all'inizio della gara ci sono i 3 (regionali) e/o 4 (provinciali) "fuori quota" non è possibile sostituirli con altri "fuori quota" perché si andrebbe ad impiegare un numero superiore a 3 e/o 4 con la conseguente sconfitta a tavolino. Naturalmente tale norma deve essere osservata anche nel caso in cui una squadra inizi la gara con meno di undici calciatori.**



Campionato “femminile juniores” 2014/2015 - regolamento

a) Articolazione

Al Campionato “Femminile Juniores” partecipano le seconde squadre di Società di calcio Femminile di Serie C e/o D che ne facciano richiesta.

b) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all’età.

Alle gare del Campionato “Femminile Juniores” possono partecipare tutte le calciatrici nate dal 1° gennaio 1996 in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età. E’ altresì consentito impiegare fino ad un massimo di cinque calciatrici “fuori quota”, nate dal 1° gennaio 1993 al 31/12/1995.

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Limite di partecipazione di calciatrici alle gare

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre ai Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di Categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Disciplina Sportiva

Se al termine della fase regionale una calciatrice incombe in una o più giornate di squalifica, queste verranno scontate nella successiva fase nazionale.

e) Fuori classifica

Le gare disputate dalle squadre di Società considerate **FUORI CLASSIFICA** ed i relativi risultati non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone, fermo restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti disciplinari.

f) Classifica

*In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, **la squadra vincente il girone**, verrà determinata ai sensi dell’articolo 51 delle N.O.I.F. con la disputa di **una GARA di SPAREGGIO** in campo neutro.*



A parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 51 delle N.O.I.F. in caso di **parità di punteggio fra più squadre** al termine della sessione ordinaria di ogni Campionato, e quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone necessaria all'ammissione alle gare della fase Nazionale, si procede alla compilazione della classifica/graduatoria avulsa fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- b) a parità di punti negli incontri diretti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri fra le squadre interessate;
- c) della differenza fra le reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- f) del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- g) del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- h) del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- i) del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato;
- j) del sorteggio.

La Società terminata al 3° posto sarà esclusa , le rimanenti disputeranno la gara di spareggio.

g) Varie

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni regolamentari contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle Regole del Giuoco del Calcio e nel Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

1.2 CAMPIONATO REGIONALE "JUNIORES" STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

Il Campionato Regionale Juniores "A" è organizzato sulla base di n. 4 gironi formato ognuno da 16 formazioni per un totale di 64 squadre; il Campionato Regionale Juniores "B" è organizzato sulla base di 8 gironi formati ognuno da 16 formazioni per un totale di 128 squadre.

Potranno chiedere l'iscrizione al Campionato Regionale Juniores "A" della stagione sportiva 2015/2016:

le società classificate dal 1° al 13° posto di ciascun girone del Campionato Regionale Juniores "A" 2014/2015

Le società retrocesse nella categoria Eccellenza al termine del Campionato Nazionale Dilettanti 2014/2015, nonché quelle ammesse a tale categoria per decisione del Consiglio Federale.

Potranno chiedere l'iscrizione a Campionato Regionale Juniores "B" della



stagione sportiva 2014/2015:

- le società classificate dal 2° al 13° posto di ciascun girone del Campionato Regionale Juniores “B” 2014/2015;
- le 12 società retrocesse dal Campionato Regionale Juniores “A”;
- le 13 società vincenti il titolo provinciale Juniores 2014/2015
- le 7 Le squadre vincenti i gironi provinciali come da tabella sotto elencata

**

Del. Bergamo	n. squadre 95	posti assegnati	3
Del. Brescia	n. squadre 68	posti assegnati	2
Del. Como	n. squadre 39	posti assegnati	
Del. Cremona	n. squadre 30	posti assegnati	
Del. Lecco	n. squadre 27	posti assegnati	
Del. Legnano	n. squadre 42	posti assegnati	
Del. Lodi	n. squadre 26	posti assegnati	
Del. Mantova	n. squadre 24	posti assegnati	
Del. Milano	n. squadre 59	posti assegnati	2
Del. Monza	n. squadre 44	posti assegnati	
Del. Pavia	n. squadre 26	posti assegnati	
Del. Sondrio	n. squadre 12	posti assegnati	
Del. Varese	n. squadre 27	posti assegnati	

Si rende utile illustrare il meccanismo riguardante la fase finale e le retrocessioni di entrambi i campionati.

Campionato Regionale Juniores “A”

le quattro squadre vincenti i rispettivi gironi si incontreranno in gare uniche di semifinali e poi di finale in campo neutro per determinare la vincente del titolo di Campione Regionale Juniores ed acquisire il diritto di ammissione alla fase finale nazionale.

Retrocederanno al Campionato Regionale Juniores “B” tre squadre per ciascun girone: la 16a direttamente, la 15a , 14a, 13a e 12a disputeranno le gare di play-out per evitare la retrocessione.

Campionato Regionale Juniores “B”

- le otto società vincenti i rispettivi gironi saranno promosse al Campionato Regionale Juniores “A”;
- le società classificate al 2° posto di ogni girone si incontreranno tra di loro in gara di spareggio come da regolamento

Retrocederanno al Campionato Provinciale Juniores tre squadre per ciascun girone: la 16a direttamente, la 15a , 14a, 13a e 12a disputeranno le gare di play-out per evitare la retrocessione.

Per tutte le posizioni di classifica interessate alla retrocessione, play-out e gare di spareggio per l’ammissione al campionato superiore si procederà con le modalità previste dall’art. 51 delle N.O.I.F..

Si ricorda che dalla stagione 2012/2013, come previsto dal C.U. n. 23 del 14.7.11 della L.N.D., al fine di individuare le squadre che debbono disputare i play-off e i



play-out, ovvero per stabilire le posizioni finali di classifica, si procederà, in deroga ai commi 3,4 e 5 dell'art.51 delle NOIF alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della c.d. "classifica avulsa";
- b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.

Il completamento degli organici per entrambi i campionati avrà **luogo su richiesta delle società interessate**, corredate dal pagamento della relativa tassa di iscrizione, sulla base del possesso, nell'ordine, dei seguenti requisiti di priorità:

Campionato Regionale Juniores "A"

- società vincente la Coppa Lombardia Juniores Regionali "B" stagione sportiva 2014/2015;
- società vincenti gare di play-off di ciascun girone del Campionato Regionale Juniores "B" 2014/2015;

Campionato Regionale Juniores "B"

- società vincente la Coppa Lombardia Juniores Provinciali stagione sportiva 2014/2015;
- società perdenti gare di spareggio per l'assegnazione del titolo di Campione Provinciale Juniores 2014/2015 di ogni singola Delegazione Provinciale e/o Distrettuale;
- le società vincenti i gironi provinciali ;
- Società perdenti le gare di spareggio per il 1° posto nei gironi del Campionato Provinciale Juniores di ogni singola Delegazione Provinciale o Distrettuale 2014/2015;
- società che hanno vinto il campionato di 1a Categoria 2014/2015;
- società di Eccellenza che hanno partecipato al campionato provinciale juniores 2014/2015;
- società di promozione che hanno partecipato al campionato provinciale juniores 2014/2015.

Ai fini di cui sopra, per società di "eccellenza" e di "promozione" si intendono quelle che nella stagione sportiva 2015/2016 disputeranno, rispettivamente, il campionato di "eccellenza" e di "promozione". Per ogni comma previsto per il completamento dell'organico, a parità di posizione tra due o più squadre, l'ulteriore priorità sarà determinata dalla miglior posizione nella graduatoria di Coppa Disciplina del Campionato Reg. e/o Provinciale Juniores 2014/2015 disputato.

Anche se in possesso di tutti i requisiti previsti, non saranno ammesse ai Campionati Regionali Juniores "A" e "B" 2015/2016 le società che al termine del Campionato Reg. Juniores e del Campionato Provinciale Juniores 2014/2015

- avranno superato i 100 punti di penalizzazione nella Coppa Disciplina;
- risulteranno rinunciatarie alla disputa del Campionato Regionale o Provinciale 2014/2015;
- siano state già ripescate nelle due stagioni precedenti (2012/2013 e 2013/2014);
- siano retrocesse con la squadra Juniores Regionale nella stagione sportiva 2014/2015.



Date Campionati CALCIO a CINQUE LND Stagione Sportiva 2014 – 2015 –
ANDATA

<i>Data</i>	<i>Calcio 5 C1</i>	<i>Calcio 5 C2</i>	<i>Calcio 5 D</i>	<i>Calcio a 5 Juniores</i>
12-set	1			
19-set	2			
22-set			1	
25-set		1		
26-set	3			
29-set			2	
30-set				
2-ott		2		
3-ott	4			
4-ott				1
6-ott			3	
9-ott		3		
10-ott	5			
11-ott				2
13-ott			4	
16-ott		4		
17-ott	6			
18-ott				3
20-ott			5	
23-ott		5		
24-ott	7			



Normative Federali e determinazioni stagione sportiva 2014/2015

<i>Data</i>	<i>Calcio 5 C1</i>	<i>Calcio 5 C2</i>	<i>Calcio 5 D</i>	<i>Calcio a 5 Juniores</i>
<i>27-ott</i>			6	
<i>30-ott</i>		6		
<i>31-ott</i>	8			
<i>1-nov</i>				4
<i>3-nov</i>			7	
<i>6-nov</i>		7		
<i>7-nov</i>	9			
<i>8-nov</i>				5
<i>10-nov</i>			8	
<i>13-nov</i>		8		
<i>14-nov</i>	10			
<i>15-nov</i>				6
<i>17-nov</i>			9	
<i>20-nov</i>		9		
<i>21-nov</i>	11			
<i>22-nov</i>				7
<i>24-nov</i>			10	
<i>27-nov</i>		10		
<i>28-nov</i>	12			
<i>29-nov</i>				8
<i>21-nov</i>				
<i>1-dic</i>			11	
<i>4-dic</i>		11		



<i>Data</i>	<i>Calcio 5 C1</i>	<i>Calcio 5 C2</i>	<i>Calcio 5 D</i>	<i>Calcio a 5 Juniores</i>
5-dic	13			
6-dic				9
8-dic			12	
11-dic		12		
12-dic	14			
13-dic				10
15-dic			13	
18-dic		13		
19-dic	15			
20-dic				11

*Date Campionati CALCIO a CINQUE LND Stagione Sportiva 2014 – 2015 –
RITORNO*

<i>Data</i>	<i>Calcio 5 C1</i>	<i>Calcio 5 C2</i>	<i>Calcio 5 D</i>	<i>Calcio a 5 Juniores</i>
5-gen			1	
8-gen		1		
9-gen	1			
10-gen				1
12-gen			2	
15-gen		2		
16-gen	2			
17-gen				2



Normative Federali e determinazioni stagione sportiva 2014/2015

Data	Calcio 5 C1	Calcio 5 C2	Calcio 5 D	Calcio a 5 Juniores
19-gen			3	
22-gen		3		
23-gen	3			
26-gen			4	
29-gen		4		
30-gen	4			
31-gen				3
2-feb			5	
5-feb		5		
6-feb	5			
7-feb				4
9-feb			6	
12-feb		6		
13-feb	6			
14-feb				5
16-feb			7	
19-feb		7		
20-feb	7			
21-feb				6
23-feb			8	
26-feb		8		
27-feb	8			

Normative Federali e determinazioni stagione sportiva 2014/2015

Data	Calcio 5 C1	Calcio 5 C2	Calcio 5 D	Calcio a 5 Juniores
28-feb				7
2-mar			9	
5-mar		9		
6-mar	9			
7-mar				8
9-mar			10	
12-mar		10		
13-mar	10			
14-mar				9
16-mar			11	
19-mar		11		
20-mar	11			
21-mar				10
23-mar			12	
26-mar		12		
27-mar	12			
28-mar				11
31-mar	13			
6-apr			13	
9-apr		13		
10-apr	14			
17-apr	15			



1.3. CALCIO A 5 SERIE C1

SERIE C 1

Il Campionato di Serie C 1 organizzato dal C.R. Lombardia è **articolato su 1 girone da 16 Squadre** .

Retrocedono in Serie C 2 le ultime tre classificate al termine della stagione 2014/2015.

Le squadre che si iscrivono alla serie C 1 hanno i seguenti obblighi:

a) inserimento in distinta, per le gare di campionato, almeno tre giocatori nati a partire dall'1/1/1992.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono le sostituzioni volanti, l'impiego dovrà risultare attraverso l'obbligo di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara, a prescindere dal numero dei calciatori impiegati. Il Direttore di gara sarà tenuto a constatare l'effettiva presenza sul terreno di giuoco dei predetti tre calciatori all'atto del riconoscimento ufficiale dei calciatori indicati in distinta dalle società.

Resta peraltro inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D. ossia nelle gare che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggi-promozione fra le seconde classificate per l'ammissione al Campionato Nazionale di serie B, ivi comprese - in questo ultimo caso - quelle che si svolgono in ambito regionale) vigerà il Regolamento emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti che non prevede alcun obbligo.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

b) iscrizione di una squadra al Campionato Juniores, Under 21 o alternativamente al Campionato Allievi o Giovanissimi di Calcio a Cinque ;

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, l'Organo Disciplinare comminerà una sanzione pecuniaria di importo pari a **2500,00 euro**.

c) disputa delle gare di campionato nella giornata di venerdì con orario d'inizio compreso tra le ore 21,00 e le ore 22.00 (salvo casi eccezionali per documentate necessità e previa deroga espressa dal Responsabile Calcio a 5 del Comitato Regionale).

d) utilizzo per le gare di campionato e coppa di campi coperti omologati per la serie C1 regionale aventi le seguenti dimensioni:

lunghezza da mt . 25 fino a mt . 42

larghezza da mt. 15 fino a mt. 22

non è consentito l'uso di campi in terra battuta.

Nessuna deroga verrà concessa alle società ammesse alla serie C1 per disputare gare su campi scoperti.

e) indicazione della serata di lunedì, martedì o mercoledì, con orario di inizio compreso fra le 21,00 e le 22,00, per la disputa delle gare di Coppa Italia .

f) tesseramento per tutta la stagione di un allenatore abilitato che può essere ammesso in panchina solo se munito di regolare tessera per la stagione in corso.

g) effettuazione del 'saluto fair play' sia all'inizio che alla fine della gara.



SERIE C2

Il Campionato di Serie C 2 organizzato dal C.R. Lombardia è **articolato su 3 girone da 14 Squadre**.

Retrocedono in Serie D :

n. 3 squadre (14^a classificata di ogni girone al termine della stagione 2014/2015);

n. 6 squadre (due per girone al termine dei play-out).

Le squadre che si iscrivono alla serie C2 hanno i seguenti obblighi:

- disputa delle gare di campionato nella giornata di giovedì o venerdì con orario d'inizio compreso tra le ore 21.00 e le ore 22.00 (salvo casi eccezionali per documentate necessità e previa deroga espressa dal Responsabile Calcio a 5 del Comitato Regionale).

- utilizzo per le gare di campionato e coppa di campi coperti omologati aventi le seguenti dimensioni:

lunghezza da mt.25 fino a mt. 42

larghezza da mt. 15 fino a mt. 22

non è consentito l'uso di campi in terra battuta.

- inserimento in distinta, per le gare di campionato, di almeno un giocatore nato a partire dall'1/1/1992

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare attraverso l'obbligo di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara, a prescindere dal numero dei calciatori impiegati. Il Direttore di gara sarà tenuto a constatare l'effettiva presenza sul terreno di giuoco del predetto calciatore all'atto del riconoscimento ufficiale dei calciatori indicati in distinta dalle società.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

- iscrizione alla coppa Lombardia di serie C2.

- effettuazione del saluto fair play sia all'inizio che alla fine della gara.

SERIE D

Le squadre che si iscrivono alla Serie D hanno i seguenti obblighi:

- disputa delle gare di campionato nelle serate di lunedì, giovedì e venerdì con orario d'inizio dalle ore 21.00 e le ore 22.00 (salvo casi eccezionali per documentate necessità e previa deroga espressa dal Responsabile Calcio a 5 del Comitato Regionale).

- utilizzo nelle giornate di martedì e mercoledì per le gare di Coppa Lombardia o di eventuali recuperi.

- utilizzo per le gare di campionato e coppa di campi omologati aventi le seguenti dimensioni:

lunghezza da mt. 42 fino a mt. 25

larghezza da mt. 22 fino a mt. 15



- non è consentito l'uso di campi in terra battuta.
- non sarà concessa nessuna deroga per giocare di sabato o domenica.
- effettuazione del saluto fair play sia all'inizio che alla fine della gara.

Campionato Juniores - Calcio a 5

Alle gare del campionato juniores possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1996 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.
L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara come previsto dall'art .17 , comma 5, del C.G.S.

Le squadre che si iscrivono al campionato juniores di calcio a cinque hanno i seguenti obblighi:

- disputa delle gare di campionato nella giornata di sabato, con inizio dopo le ore 15.00, o di domenica, con inizio dopo le ore 11.00. Le gare avranno una durata di 2 tempi di 30 minuti ciascuno.
- utilizzo di campi omologati coperti nei mesi invernali (da novembre a marzo) aventi le seguenti dimensioni:

lunghezza da mt. 42 fino a mt. 25
larghezza da mt. 22 fino a mt. 15

- effettuazione del saluto fair play sia all'inizio che alla fine della gara.

Campionato Femminile – Calcio a 5

Le squadre che si iscrivono al campionato Femminile di calcio a cinque hanno i seguenti obblighi:

- disputa delle gare di campionato nella giornata di sabato con inizio dopo le ore 15.00 o nella giornata di domenica con inizio dopo le ore 11.00.
- utilizzo per le gare di campionato e di coppa di campi omologati aventi le seguenti dimensioni:

lunghezza da mt. 42 fino a mt. 25
larghezza da mt. 22 fino a mt. 15

- effettuazione del saluto fair play sia all'inizio che alla fine della gara

Campionato Allievi Calcio a 5

Sarà organizzato un campionato unico nel corso della stagione.

Le squadre che si iscrivono al Campionato Allievi calcio a cinque hanno i seguenti obblighi:



- utilizzo per le gare di campionato di campi omologati aventi le seguenti dimensioni:

lunghezza da mt. 42 fino a mt. 25

larghezza da mt. 22 fino a mt. 15

Non è consentito l'uso di campi in terra battuta

- disputa delle gare di campionato nella giornata di sabato con inizio dopo le ore 15.00 o nella giornata di domenica con inizio dopo le ore 11.00.

Le gare avranno una durata di 2 tempi di 30 minuti ciascuno.

- effettuazione del saluto fair play sia all'inizio che alla fine della gara.

Alle gare del campionato Allievi possono partecipare i calciatori nati dal 01/01/1998 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età

Giovanissimi Calcio a 5

Sarà organizzato un campionato unico nel corso della stagione.

Le squadre che si iscrivono al Campionato Giovanissimi calcio a cinque hanno i seguenti obblighi:

- utilizzo per le gare di campionato di campi omologati aventi le seguenti dimensioni:

lunghezza da mt. 42 fino a mt. 25

larghezza da mt. 22 fino a mt.15.

Non è consentito l'uso di campi in terra battuta

- disputa delle gare di campionato nella giornata di sabato con inizio dopo le ore 15.00 o nella giornata di domenica con inizio dopo le ore 11.00.

Le gare avranno una durata di 2 tempi di 25 minuti ciascuno

- effettuazione del saluto fair play sia all'inizio che alla fine della gara.

Alle gare del campionato Giovanissimi possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2000 e che, comunque, abbiano compiuto il 12° anno di età.

DEROGA MISURE MINIME CAMPO DI CALCIO A 5

Alle società di calcio a cinque sarà concessa una tolleranza sulle misure minime del campo di giuoco previste per la categoria di appartenenza, in misura non superiore al 3%.

DISPOSIZIONI PER VARIAZIONI GARE CALCIO A 5

Le gare potranno essere anticipate o posticipate, in un ambito massimo di 15 giorni dalla data prevista, previa consegna del relativo modulo di accordo firmato da entrambe le società.

Tale modulo dovrà pervenire al C.R.L. tassativamente 7 giorni prima della disputa della gara da variare.

Nel girone di ritorno le gare non potranno essere posticipate.

Non verranno prese in considerazione richieste di variazione di campo di giuoco o dell'orario ufficiale d'inizio gara senza alcuna motivazione valida e ogni richiesta sarà assoggettata al pagamento del diritto fisso di 25,00 euro.



Non sarà presa in considerazione nessuna variazione di giorno campo e orario nelle ultime tre gare di campionato

NUMERAZIONE DELLE DIVISE DI GIUOCO

E' consentito l'utilizzo di maglie con la numerazione dall'1 al 15 nel rispetto delle norme NOIF in vigore.

CALCIO a CINQUE

Play Off e Play Out – Stagione Sportiva 2014-2015

Calcio a CINQUE Serie C1 - PLAY-OFF

La Società che al termine della stagione sportiva 2014/2015 si classifica al primo posto nel girone del Campionato di Serie C1, acquisisce il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2015/2016.

Potranno accedere al Campionato Nazionale di Serie B anche la squadra vincente la Coppa Italia (fase nazionale), nonché le squadre che acquisiranno tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Nazionale Calcio a 5, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

Per definire la squadra che parteciperà agli spareggi nazionali per l'ammissione alla serie B si disputeranno i play-off tra le squadre classificatesi al 2°, 3°, 4°, 5° posto in classifica.

Le Società che avranno terminato il campionato a pari punti e che avranno perso lo spareggio per la promozione alla categoria superiore saranno considerate seconde classificate.

Per determinare la squadra che partecipa agli spareggi fra le seconde classificate delle diverse regioni e che acquisisce, in caso di vittoria nel tabellone nazionale, il diritto alla promozione in serie B, si disputeranno due turni di play-off:

Primo turno:

ANDATA 24.04.2015

5a classificata – 2a classificata

4a classificata – 3a classificata

RITORNO 01.05.2015

2a classificata – 5a classificata

3a classificata – 4a classificata

In caso di parità di punteggio al termine delle due gare si terrà conto della differenza reti (non avranno valore doppio le reti segnate in trasferta); in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la squadra con la migliore posizione di classifica al termine del campionato 2014/2015.

Secondo turno (gara unica) : 08.05.2015

Le due squadre vincenti il 1° turno si incontreranno fra di loro in gara unica sul campo della squadra con la migliore posizione di classifica al termine del campionato 2014/2015 determinando la squadra che accederà alla fase nazionale.



In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 5' ciascuno, ove persistesse il risultato di parità verrà considerata vincente la squadra con la migliore posizione in classifica al termine del campionato 2014/2015.

Retrocessione e *PLAY-OUT* Calcio a CINQUE Serie C1 Stagione sportiva 2014/2015

Retrocedono in Serie C2 le società classificate al 13°-14°-15° posto.

Disputeranno i play out le società classificate al 10°-11°-12° posto del girone.

Prima dello svolgimento delle gare di play out, nel caso che 2 o più squadre si siano classificate a pari punti al 10° posto, si procederà alla definizione dei posti in classifica di ciascuna società con l'applicazione della classifica avulsa.

1° Turno (gara unica): 30 .04.2015

Le tre società classificate al 10°-11°-12° posto incontreranno, in gara unica da disputarsi sul proprio campo, le tre società vincenti le gare di play-off del Campionato di Serie C2, fermo restando che gli abbinamenti saranno stabiliti tramite sorteggio.

Le gare si svolgeranno con la durata di n. 2 tempi normali da 30 (trenta) minuti ciascuno.

In caso di parità di punteggio al termine delle gare, verranno disputati due tempi supplementari di 5' ciascuno; ove persistesse il risultato di parità, verrà considerata vincente la società che ha partecipato al Campionato di Serie C1.

Nelle gare tra squadre di differenti categorie non vige l'obbligo di schierare i giocatori nati dal 01.01.1992 in avanti.

La graduatoria che verrà compilata prevederà 7 posti. Le tre società vincenti le gare dei play-out verranno inserite ai primi tre posti; la vincente della Coppa Lombardia di serie C 2 occuperà il quarto posto; le tre società perdenti occuperanno il quinto, sesto, settimo posto per un possibile completamento dell'organico del Campionato di serie C1 2015/2016 che non potrà superare il numero di 14 squadre.

(Si ricorda che il numero di posti disponibili non è noto a priori, in quanto dipende dal numero delle retrocessioni di società Lombarde dalla Serie B Nazionale).

L'inserimento in graduatoria nell'ambito delle fasce sopra specificate, seguirà il seguente ordine di priorità:

- società che hanno partecipato al campionato di Serie C1 2014/2015;
- miglior posizione di classifica nel campionato di competenza 2014/2015;
- miglior posizione nella speciale classifica di Coppa Disciplina 2014/2015.



CALCIO a CINQUE Serie C2

La 1° classificata di ciascun girone della serie C2 accederà di diritto alla serie C1 2015/2016

Play-off:

I play-off determinano la graduatoria di ammissione al campionato di Serie C1 2015/2016. Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2° al 3° al 4° ed al 5° posto di ciascun girone del campionato di C2.

Prima dello svolgimento delle gare di play off, si procederà alla definizione dei posti spettanti in classifica a ciascuna società con le modalità previste.

Le società che avranno terminato il campionato a pari punti al primo posto e che avranno perso lo spareggio di promozione alla categoria superiore, saranno considerate seconde classificate.

La società che risulta dallo schema prima nominata giocherà la prima gara in casa.

Primo turno: 17.04.2015

La 2^classificata incontra la 5^classificata in gara unica in casa della squadra 2^ classificata in campionato.

La 3^classificata incontra la 4^ classificata in gara unica in casa della squadra 3^ classificata in campionato.

Secondo turno: 24.04.2015

Le due squadre vincenti si incontreranno fra loro in gara unica sul campo della meglio classificata.

Nell'ambito del primo e del secondo turno, in caso di parità di punteggio al termine delle gare, verranno disputati due tempi supplementari di 5' ciascuno; persistendo il risultato di parità, verrà considerata vincente la Società meglio classificata al termine del campionato.

Al termine del 2^ turno dei play off le ammonizioni comminate ai giocatori appartenenti alle squadre vincenti (che accederanno al terzo turno) saranno azzerate. Dovranno invece essere scontate nel prosieguo delle gare le eventuali squalifiche maturate nei play-off.

Le società eliminate nel 2° turno dei play off non saranno inserite in graduatoria per il completamento dell'organico della Serie C1 per la stagione 2015/16.

Terzo turno: 08.05.2015

Le tre Società vincenti affronteranno in gara unica le formazioni classificate al 10°-11°-12° posto di serie C1, sul campo della squadra di C1, secondo le modalità descritte più sopra. La graduatoria che verrà compilata prevederà 7 posti. Le tre società vincenti le gare dei playout verranno inserite ai primi tre posti; la vincente della Coppa Lombardia di serie C 2 occuperà il quarto posto; le tre società perdenti occuperanno il quinto, sesto, settimo posto per un possibile completamento dell'organico del Campionato di serie C1 2015/2016 che non potrà superare il numero di 14 squadre.



Play out serie C 2 (retrocessioni) stagione sportiva 2015/2016

Nell'ambito della riorganizzazione dei campionati per la stagione sportiva 2015/2016 sono previsti tre (n. 3) gironi da 12 squadre.

La 13^a squadra classificata di ogni girone retrocede in serie D per la stagione 2015/2016.

Le squadre di ogni girone classificate al 9°-10°-11°-12° posto si incontreranno per determinare le ulteriori retrocessioni secondo lo schema seguente (gare di andata e ritorno):

andata 17.04.2015

12^a classificata – 9^a classificata

11^a classificata – 10^a classificata

ritorno 24.04.2015

9^a classificata – 12^a classificata

10^a classificata – 11^a classificata

Al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti durante il doppio confronto; in caso di parità verranno disputati due tempi supplementari di 5' ciascuno ed in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società meglio classificata al termine del campionato. (Non avranno valore doppio le reti segnate in trasferta).

Le due Società perdenti di ciascun girone retrocedono in serie D.

CALCIO a CINQUE Serie D - Play-off e Promozioni Stagione sportiva 2015/2016

La prima classificata di ogni girone accede direttamente alla Serie C2 per la stagione 2015/2016

Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2° al 3° al 4° ed al 5° posto di ciascun girone del campionato di D.

Le società che avranno terminato il campionato a pari punti e che avranno perso lo spareggio di promozione alla categoria superiore, saranno considerate seconde classificate.

Primo turno

Le squadre di ciascun girone classificate al 2°- 3°- 4°- 5° posto, si incontreranno per determinare le posizioni della graduatoria ai fini del completamento dell'organico di serie C2 (tre gironi composti da n. 12 squadre) secondo lo schema seguente (gare di andata e ritorno):

andata 17.04.2015

5^a classificata – 2^a classificata

4^a classificata – 3^a classificata



ritorno 24.04.2015

2^a classificata – 5^a classificata

3^a classificata – 4^a classificata

Al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti durante il doppio confronto; in caso di parità verranno disputati due tempi supplementari di 5' ciascuno ed in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società meglio classificata al termine del campionato. Le società perdenti il primo turno non saranno inserite nella graduatoria per l'eventuale completamento dell'organico di Serie C 2 per la stagione 2015/2016.

Secondo turno

andata 30.04.2015

ritorno 07.05.2015

Le due Società vincenti il primo turno si incontreranno in gare di andata e ritorno sul campo della Società peggio classificata in campionato - e la vincente occuperà uno dei primi quattro posti della graduatoria per l'eventuale completamento dell'organico di Serie C2 2014/2015. Al quinto posto sarà inserita la squadra vincente della Coppa Lombardia di Serie D. Dal sesto al nono posto saranno inserite le quattro Società perdenti il secondo turno. La graduatoria prevederà 9 posti.

Al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti durante il doppio confronto. In caso di parità verranno disputati due tempi supplementari di 5' ciascuno ed in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società meglio classificata al termine del campionato.

(Non avranno valore doppio le reti segnate in trasferta).

L'inserimento in graduatoria seguirà il seguente ordine di priorità:

- miglior posizione di classifica nel campionato di competenza 2014/2015;
- miglior quoziente punti/partite
- differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato;
- sorteggio.



1.4. CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI STAG. SPORTIVA 2014/2015

*Date Campionati SGS Stagione Sportiva 2014 – 2015 – **ANDATA***

<i>Data</i>	<i>Allievi A</i>	<i>Giovanissimi A</i>	<i>Giov.me Fem</i>	<i>All Prof Reg.</i>	<i>Giov Prof Reg. 01</i>	<i>Giov Prof Reg. B 02</i>
7-set					1	1
14-set	2	2			2	2
21-set	3	3	1	1	3	3
24-set	1					
25-set		1				
28-set	4	4	2	2	4	4
5-ott	5	5	3	3	5	5
12-ott	6	6	4	4	6	6
19-ott	7	7	5	5	7	7
26-ott	8	8	6	6	8	8
2-nov	9	9	7	7	9	9
9-nov	10	10	8	8	10	10
16-nov	11	11	9	9	11	11
23-nov	12	12	10	<i>Rec</i>	12	12
30-nov	13	13	11	<i>Rec</i>	13	13
7-dic	14	14	12	<i>Rec</i>	14	14
14-dic	15	15	13	<i>Rec</i>	15	15
21-dic	<i>Rec</i>	<i>Rec</i>	<i>Rec</i>	<i>Rec</i>	<i>Rec</i>	<i>Rec</i>
28-dic	<i>Rec</i>	<i>Rec</i>	<i>Rec</i>	<i>Rec</i>	<i>Rec</i>	<i>Rec</i>



Date Campionati SGS Stagione Sportiva 2013 – 2014 – **RITORNO**

Data	All-A	All-B Fase primav	All-FB fase primav	Giov A	Gio-B Fase primav	Gio-FB Fase primav	Giov Fem	All Prof Reg.	Giov Prof Reg. 01	Giov Prof Reg. B 02
11- gen	1	Rec	Rec	1	Rec	Rec	Rec	Rec	2	2
18- gen	2	1a	1a	2	1a	1a	Rec	Rec	3	3
25- gen	3	2a	2a	3	2a	2a	1	1	4	4
1- feb	4	3a	3a	4	3a	3a	2	2	5	5
8- feb	5	4a	4a	5	4a	4a	3	3	6	6
15- feb	6	5a	5a	6	5a	5a	4	4	7	7
22- feb	7	6a	6a	7	6a	6a	5	5	8	8
1- mar	8	7a	7a	8	7a	7a	6	6	9	9
8- mar	9	1r	1r	9	1r	1r	7	7	10	10
15- mar	10	2r	2r	10	2r	2r	8	8	11	11
22- mar	11	3r	3r	11	3r	3r	9	9	12	12
29- mar	12	4r	4r	12	4r	4r	10		13	13
4/4 o/e 6/4	SOSTA di PASQUA									
12- apr	13	5r	5r	13	5r	5r	11		14	14
19- apr	14	6r	6r	14	6r	6r	12		15	15
26- apr	15	7r	7r	15	7r	7r	13		1	1



CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI "A" 2014/2015

1/1 ARTICOLAZIONE

Il Campionato Regionale Allievi "A" 2014/2015 è articolato in quattro gironi composti da 16 squadre ciascuno.

1/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi "A" stagione sportiva 2014/2015, è riservata ai tesserati **nati dal 1° gennaio 1998 in poi** e che, comunque, alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età.

1/3 ALLENATORI

E' opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 1 Stagione Sportiva 2014/2015, circa la conduzione tecnica delle squadre:

“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi hanno l’obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.”

1/4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Le gare del Campionato Regionale Allievi "A" vengono disputate di norma nella giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.

Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l'orario di inizio di quelle gare che risulteranno di interesse per la classifica.

1/5 TEMPO DI ATTESA

Ai sensi dell'art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato Regionale Allievi "A", il tempo di attesa per le squadre e per l'arbitro viene fissato in 20 minuti.

1/6 FORMULA CAMPIONATO

L'assegnazione del Titolo Regionale Allievi "A", che permetterà alla squadra vincente di essere inserita nella tabellone per il titolo Nazionale di categoria, comprende due fasi:



- **1° Fase** con la disputa di gare di *Play-Off* a cui parteciperanno le squadre classificate al 2°,3°,4° e 5° posto in ciascuno dei quattro gironi del Campionato Allievi Regionale "A";
- **2° Fase** ad *Eliminazione diretta* a cui sono ammesse di diritto le vincenti dei 4 gironi e le vincenti delle gare di Play – Off;

A parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 51 delle N.O.I.F., in caso di **parità di punteggio fra due o più squadre** al termine della sessione ordinaria di ogni Campionato, e quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone necessaria all'ammissione alle gare per l'assegnazione Titolo Regionale Allievi "A", si procede alla compilazione della classifica/graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- b) a parità di punti negli incontri diretti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri fra le squadre interessate;
- c) della differenza fra le reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- f) del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- g) del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- h) del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- i) del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato;
- j) del sorteggio.

1/7 FASI FINALI

Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente alla seconda fase ad ***Eliminazione diretta***.

Le squadre classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone, al termine del Campionato Regionale Allievi "A" 2013/2014, verranno ammesse alla disputa dei ***Play-Off***.

<i>1/7a - Play - Off</i>

Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati con gare di ***sola andata*** sul campo di gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato secondo il seguente schema:



- **1° Turno di Play - Off:**

gare di sola andata

Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto

Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto

- **2° Turno di Play - Off:**

gare di sola andata

Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4

Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi supplementari.

NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:

- il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a 9 punti. ***(la 2^a classificata passa direttamente ai quarti di finale).***
- tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti ***il Play-Off verrà disputato solamente tra la seconda classificata e la terza classificata.***
- tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti ***si disputerà il Play-Off tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda classificata.***

<i>1/7b - Gare a Eliminazione diretta</i>

- **QUARTI DI FINALE:**

Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le vincenti del 2° turno dei Play - Off .

La gara si disputerà ***in casa della squadra prima classificata.***

La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio che stabilirà anche il proseguimento della fase finale.

Solo in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone.

In caso di parità dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente la Società con la migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi supplementari.



- **SEMIFINALI:**

Le vincenti i quarti di finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con **gare di andata e ritorno**.

Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta.

Persistendo il risultato di parità, l'arbitro procederà direttamente a far eseguire **i tiri di rigore** secondo le modalità previste dalla Regola 7 del "Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali".

Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l'assegnazione del Titolo Regionale Allievi "A" 2014/2015.

- **FINALE:**

Per l'assegnazione del titolo Regionale Allievi "A", e la conseguente ammissione alla fase Nazionale di Categoria, le società vincenti le semifinali, disputeranno una gara unica in campo neutro della durata di due tempi da 40 minuti ciascuno.

Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra vincente, verranno disputati **due tempi supplementari** di 10 minuti ciascuno, al termine dei quali, persistendo il risultato di parità, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del "Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali".

1/8 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI 2015/2016

Retrocederanno al Campionato Provinciale Allievi 2015/2016, n° 4 squadre per ciascun girone individuate con le seguenti modalità:

- girone A, B, C e D (13^a, 14^a, 15^a e 16^a classificata)

Per determinare la retrocessione (13^a posizione in classifica), in caso di parità di punti, tra due o più squadre, verrà effettuata, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 51 delle N.O.I.F., una **GARA di SPAREGGIO** in campo neutro.

NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2014/2015 retrocedono non potranno avvalersi della possibilità di essere ripescate.



1/9 PREMI

Alla Società vincente il Titolo Regionale, verranno riconosciuti i seguenti premi:

- Trofeo di Campione Regionale Allievi "A" 2014/2015;
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;
- Contributo di Euro 2.500 a parziale copertura delle spese di trasferta per la partecipazione alle Finali Nazionali.

Alla Società perdente la finale per il Titolo Regionale:

- Coppa
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;

1/10 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI "A" 2015/2016:

Hanno diritto a partecipare al Campionato Regionale Allievi "A" 2015/2016

- le squadre non retrocesse dal Campionato Regionale Allievi "A" 2014/2015;
- le squadre classificate al primo posto dei 16 gironi del Campionato Regionale Allievi fase Primavera 2014/2015.
- le squadre retrocesse dai Campionati Professionistici

1/11 PRECLUSIONI

NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Allievi 2015/2016 le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2014/2015, **INCORRONO** in una sola delle seguenti preclusioni:

1. mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2014/2015 a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini (sono esentate le Società Professionistiche) e **comporta l'esclusione ANCHE per il Campionato Giovanissimi Regionali**;
2. provvedimenti di cui all'articolo 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società **comporta l'esclusione ANCHE per il Campionato Giovanissimi Regionali**;
3. condanna della Società per illecito sportivo **comporta l'esclusione ANCHE per il Campionato Giovanissimi Regionali**;



Si precisa che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 1, 2, e 3 comportano per la società sanzionata l'esclusione da tutti i Campionati Giovanili Regionali della stagione sportiva 2015/2016. A tali società sarà consentita l'iscrizione esclusivamente ai Campionati Giovanili Provinciali.

4. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo "Classifica Disciplina" del Comunicato Ufficiale n° 1 del S.G.S. e con l'eccezione della condanna della società per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le categorie;
5. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" dei campionati Regionali o Provinciali Allievi 2014/2015 in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
6. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale Allievi "A" 2014/2015 in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
7. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2014/2015 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
8. Ritiro di una squadra in classifica, a tale regola fanno eccezione le squadre iscritte ai Tornei Fascia B o fuori classifica.
9. Inoltre le società che al termine della stagione sportiva retrocedono non potranno avvalersi della possibilità di essere ripescate.

Si precisa inoltre che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comporta per la società sanzionata l'esclusione da tutti i Campionati della Categoria Allievi Regionali A nella stagione sportiva 2015/2016 con conseguente partecipazione:

- **Provinciali nella stagione sportiva 2015/2016.**



CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI "B" PRIMAVERILE 2014/2015

5/1 ARTICOLAZIONE

Il Campionato Regionale Allievi "B" Primavera 2014/2015, è articolato in 16 gironi composti da 8 squadre ciascuno per un totale di 128 squadre qualificate dalla fase provinciale autunnale.

5/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Allievi "B" Primavera stagione sportiva 2014/2015, è riservata ai tesserati **nati dal 1° gennaio 1998 in poi** e che, comunque, alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età.

5/4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Le gare del Campionato Regionale Allievi "B" Primavera vengono disputate di norma nella giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.

Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l'orario di inizio di quelle gare che risulteranno di interesse per la classifica.

5/5 TEMPO DI ATTESA

Ai sensi dell'articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Campionato Regionale Allievi "B" Primavera il tempo di attesa per le squadre e per l'arbitro viene fissato in 20 minuti.

5/6 FORMULA CAMPIONATO

Le squadre classificate al primo posto in ciascun girone del Campionato Regionale Allievi "B" Primavera 2014/2015, verranno ammesse a disputare il Campionato Regionale Allievi "A" 2015/2016.

- *In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, **la squadra vincente il girone**, verrà determinata ai sensi dell'articolo 51 delle N.O.I.F. con la disputa di **una GARA di SPAREGGIO** in campo neutro.*

Le squadre classificate al 2° posto verranno inserite in una graduatoria da utilizzarsi per il completamento dell'organico (in caso di posti vacanti) del Campionato Regionali Allievi "A" 2015/2016.

La compilazione della classifica/graduatoria fra le squadre classificate al 2° posto , terrà conto nell'ordine:



- a) dei punti conseguiti nella fase primaverile;
- b) della differenza fra le reti segnate e subite nell'intero Campionato Primaverile;
- c) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato Primaverile;
- d) della coppa disciplina del Campionato Primaverile;
- e) del sorteggio.

A parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 51 delle N.O.I.F. in caso di **parità di punteggio fra due o più squadre** al 2° posto al termine della sessione primaverile di ogni Campionato, e quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone necessaria all'ammissione alla graduatoria di ripescaggio, si procede alla compilazione della classifica/graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- b) a parità di punti negli incontri diretti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri fra le squadre interessate;
- c) della differenza fra le reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- f) del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- g) del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- h) del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- i) del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato;
- j) del sorteggio.

TORNEO ALLIEVI REGIONALI FASCIA "B" PRIMAVERILE 2014/2015

3/1 ARTICOLAZIONE

Il Torneo Allievi Regionali Fascia "B" Primaverile 2014/2015, è articolato in 8 gironi composti da 8 squadre per un totale di 64 squadre qualificate dalla fase provinciale autunnale.

Alla vincente del Torneo Allievi Regionali Fascia "B" Primaverile 2014/2015 verrà assegnato il XIV° Trofeo Coppa Lombardia.

3/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

La partecipazione alla Torneo Allievi Regionali Fascia "B" Primaverile per la stagione sportiva 2014/2015 è riservata ai tesserati **nati dal 1° gennaio 1999 in poi** e che, comunque, alla data di effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età.

3/3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Le gare della Torneo Allievi Regionali Fascia "B" vengono disputate di norma nella giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.

Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l'orario di inizio di quelle gare che risulteranno di interesse per la classifica.

3/4 TEMPO DI ATTESA

Ai sensi dell'articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Torneo Regionale Allievi Fascia "B", il tempo di attesa per le squadre e per l'arbitro viene fissato in 20 minuti.

3/5 FORMULA CAMPIONATO

L'assegnazione del XIV° Trofeo Coppa Lombardia - *Torneo Allievi Regionali Fascia "B"* - comprende due fasi:

- **1° Fase** con la disputa di gare di *Play-Off* a cui parteciperanno le squadre classificate al 2° e 3° posto in ciascuno degli OTTO gironi del Campionato Allievi Regionali Fascia "B" Primavera 2014/2015;
- **2° Fase** ad *Eliminazione diretta* a cui sono ammesse di diritto le vincenti degli 8 gironi e le vincenti delle gare di Play – Off;

A parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 51 delle N.O.I.F. in caso di **parità di punteggio fra due o più squadre** al termine della sessione ordinaria di ogni Campionato, e quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone necessaria all'ammissione alle gare di finale e di play-off, si procede alla compilazione della classifica/graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- d) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- e) a parità di punti negli incontri diretti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri fra le squadre interessate;
- f) della differenza fra le reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- g) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- h) del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- i) del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- j) del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- k) del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- l) del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato;
- m) del sorteggio.



3/6 FASI FINALI

Le squadre classificate al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente alla seconda fase ad **Eliminazione diretta**.

Le squadre classificate al 2° e 3°, posto di ciascun girone, al termine del Torneo Allievi Regionali Fascia "B" Primavera 2014/2015, verranno ammesse alla disputa dei **Play-Off**.

3/6a - Play - Off

Nelle gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati incontri di **sola andata** sul campo di gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato secondo il seguente schema:

- **1° Turno di Play - Off:**

gare di sola andata

Squadra classificata al 2° posto – squadra al 3° posto

Nelle gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi supplementari.

NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:

- il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a 9 punti. ***(la 2^a classificata passa direttamente ai quarti di finale).***

3/6b - Gare a Eliminazione diretta

- **OTTAVI DI FINALE:**

Si incontreranno le OTTO prime classificate di ciascun girone e le vincenti del turno dei Play - Off .

La gara si disputerà **in casa della squadra prima classificata**.

La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio che stabilirà anche il proseguimento della fase finale.

Solo in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone.

In caso di parità dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente la Società con la migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi supplementari.



- **QUARTI DI FINALE:**

Si incontreranno le OTTO squadre vincenti i QUARTI DI FINALE

La gara si disputerà **in casa della squadra che uscirà dall'apposito sorteggio.**

In caso di parità dopo i tempi regolamentari l'arbitro, **senza la disputa dei tempi supplementari**, procederà a far eseguire **i tiri di rigore** secondo le modalità previste dalla Regola 7 del "Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali".

- **SEMIFINALI:**

Le vincenti i Quarti di Finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con **gare di andata e ritorno.**

Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta. Persistendo il risultato di parità, l'arbitro, **senza la disputa dei tempi supplementari**, procederà a far eseguire **i tiri di rigore** secondo le modalità previste dalla Regola 7 del "Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali".

Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l'assegnazione del XIII° Trofeo Coppa Lombardia - *Torneo Allievi Regionali Fascia "B"* - 2014/2015

- **FINALE:**

Per l'assegnazione del XIV° Trofeo Coppa Lombardia - *Torneo Allievi Regionali Fascia "B" Primavera*- le società vincenti le semifinali disputeranno una gara unica in campo neutro della durata di due tempi da 35 minuti ciascuno.

Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra vincente l'arbitro procederà, **senza la disputa dei tempi supplementari**, a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del "Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali".

3/7 PREMI

Alla Società vincente la finale del Torneo Allievi Regionali Fascia "B" Primavera 2014/2015, verranno riconosciuti i seguenti premi:

- Coppa XIV° Trofeo Coppa Lombardia;
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;



Alla Società perdente la finale del Torneo Allievi Regionali Fascia “B” Primavera 2014/2015 verranno riconosciuti i seguenti premi:

- Coppa
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI “A” 2014/2015

4/1 ARTICOLAZIONE

Il Campionato Regionale Giovanissimi “A” 2014/2015 è articolato in quattro gironi composti da 16 squadre ciascuno.

4/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi “A” stagione sportiva 2014/2015, è riservata ai tesserati **nati dal 1° gennaio 2000 in poi** e che, comunque, alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età.

4/3 ALLENATORI

E’ opportuno rammentare le disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 1 Stagione Sportiva 2014/2015, circa la conduzione tecnica delle squadre:

“Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Giovanissimi hanno l’obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.”

4/4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Le gare del Campionato Regionale Giovanissimi “A” vengono disputate di norma nella giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.

Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che risulteranno di interesse per la classifica.

4/5 TEMPO DI ATTESA

Ai sensi dell’articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Campionato Regionale Giovanissimi “A” il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti.



4/6 FORMULA CAMPIONATO

L'assegnazione del Titolo Regionale Giovanissimi "A", che permetterà alla squadra vincente di essere inserita nella tabellone per il titolo Nazionale di categoria, comprende due fasi:

- **1° Fase** con la disputa di gare di *Play-Off* a cui parteciperanno le squadre classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascuno dei quattro gironi del Campionato Giovanissimi Regionale "A";
- **2° Fase** ad *Eliminazione diretta* a cui sono ammesse di diritto le vincenti dei 4 gironi e le vincenti delle gare di Play – Off;

A parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 51 delle N.O.I.F. in caso di **parità di punteggio fra due o più squadre** al termine della sessione ordinaria di ogni Campionato, e quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone necessaria all'ammissione alle gare per l'assegnazione Titolo Regionale Giovanissimi "A", si procede alla compilazione della classifica/graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- b) a parità di punti negli incontri diretti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri fra le squadre interessate;
- c) della differenza fra le reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- f) del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- g) del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- h) del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- i) del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato;
- j) del sorteggio.

4/7 FASI FINALI

Le squadre classificatesi al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente alla seconda fase ad ***Eliminazione diretta***.

Le squadre classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone, al termine del Campionato Regionale Giovanissimi "A" 2014/2015, verranno ammesse alla disputa dei ***Play-Off***.

<i>4/7a - Play - Off</i>

Nei primi due turni di gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati incontri di ***sola andata*** sul campo di gioco della squadra in migliore posizione di classifica al



termine del Campionato secondo il seguente schema:

- **1° Turno di Play - Off:**

gare di sola andata

Squadra classificata al 2° posto – squadra al 5° posto

Squadra classificata al 3° posto – squadra al 4° posto

- **2° Turno di Play - Off:**

gare di sola andata

Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4

Nel 1° e nel 2° turno di gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputata dei tempi supplementari.

NB: Non si disputeranno i primi due turni dei play-off se:

- il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a 9 punti. ***(la 2^a classificata passa direttamente ai quarti di finale).***
- tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è superiore a 9 punti ***il playoff verrà disputato solamente tra la seconda classificata e la terza classificata.***
- tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è superiore a 9 punti ***si disputerà il play-off tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda classificata.***

4/7b - Gare a Eliminazione diretta

- **QUARTI DI FINALE:**

Si incontreranno le quattro prime classificate di ciascun girone e le vincenti del 2° turno dei play-off .

La gara si disputerà ***in casa della squadra prima classificata.***

La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio che stabilirà anche il proseguimento della fase finale. Solo in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone.

In caso di parità dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente la Società con la migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputata dei tempi supplementari.



- **SEMIFINALI:**

Le vincenti i quarti di finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con **gare di andata e ritorno**.

Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta. Persistendo il risultato di parità, l'arbitro procederà direttamente a far eseguire **i tiri di rigore** secondo le modalità previste dalla Regola 7 del "Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali".

Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l'assegnazione del Titolo Regionale Giovanissimi "A" 2014/2015.

- **FINALE:**

Per l'assegnazione del titolo Regionale Giovanissimi "A", e la conseguente ammissione alla fase Nazionale di Categoria, le società vincenti le semifinali, disputeranno una gara unica in campo neutro della durata di due tempi da 35 minuti ciascuno.

Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra vincente, verranno disputati **due tempi supplementari** di 10 minuti ciascuno, al termine dei quali, persistendo il risultato di parità, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del "Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali".

4/8 RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI 2015/2016

Retrocederanno al Campionato Provinciale Giovanissimi 2015/2016, n° 4 squadre per ciascun girone individuate con le seguenti modalità:

- girone A, B,C e D (13^a, 14^a, 15^a e 16^a classificata)

Per determinare la retrocessione (13^a posizione in classifica), in caso di parità di punti, tra due o più squadre, verrà effettuata, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 51 delle N.O.I.F. **una GARA di SPAREGGIO** in campo neutro.

NB: Le società che al termine della stagione sportiva 2014/2015 retrocedono non potranno avvalersi della possibilità di essere ripescate.



4/9 PREMI

Alla Società vincente il Titolo Regionale, verranno riconosciuti i seguenti premi:

- Trofeo di Campione Regionale Giovanissimi "A" 2014/2015;
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;
- Contributo di Euro 2.500 a parziale copertura delle spese di trasferta per la partecipazione alle Finali Nazionali.

Alla Società perdente la finale per il Titolo Regionale:

- Coppa
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;

4/10 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI "A" 2015/2016:

Hanno diritto a partecipare al Campionato Regionale Giovanissimi "A" 2015/2016:

- le squadre non retrocesse dal Campionato Regionale Giovanissimi "A" 2014/2015;
- le squadre classificate al primo posto dei 16 gironi del Campionato Regionale Giovanissimi fase Primavera 2014/2015.
- le squadre retrocesse dai Campionati Professionistici

4/11 PRECLUSIONI

NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale Allievi 2015/2016 le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2014/2015, **INCORRONO** in una sola delle seguenti preclusioni:

1. mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva 2014/2015 a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini (sono esentate le Società Professionistiche) e **comporta l'esclusione ANCHE per il Campionato Allievi Regionali**;
2. provvedimenti di cui all'articolo 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società **comporta l'esclusione ANCHE per il Campionato Allievi Regionali**;
3. condanna della Società per illecito sportivo **comporta l'esclusione ANCHE per il Campionato Allievi Regionali**;



Si precisa che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 1, 2, e 3 comportano per la società sanzionata l'esclusione da tutti i Campionati Giovanili Regionali della stagione sportiva 2015/2016. A tali società sarà consentita l'iscrizione esclusivamente ai Campionati Giovanili Provinciali.

4. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo "Classifica Disciplina" del Comunicato Ufficiale n° 1 del S.G.S. e con l'eccezione della condanna della società per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le categorie;
5. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" dei campionati Regionali o Provinciali Allievi 2014/2015 in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
6. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale Allievi "A" 2014/2015 in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
7. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2014/2015 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori;
8. Ritiro di una squadra in classifica, a tale regola fanno eccezione le squadre iscritte ai Tornei Fascia B o fuori classifica.
9. Inoltre le società che al termine della stagione sportiva retrocedono non potranno avvalersi della possibilità di essere ripescate.

Si precisa inoltre che il verificarsi di una sola delle condizioni preclusive indicate ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comporta per la società sanzionata l'esclusione dal Campionato della Categoria Giovanissimi Regionali A o B nella stagione sportiva 2015/2016 con conseguente partecipazione:

- Provinciali nella stagione sportiva 2015/2016.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI "B" PRIMAVERILE 2014/2015

5/1 ARTICOLAZIONE

Il Campionato Regionale Giovanissimi "B" Primavera 2014/2015, è articolato in 16 gironi composti da 8 squadre ciascuno per un totale di 128 squadre qualificate dalla fase provinciale autunnale.



5/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

La partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale Giovanissimi "B" Primavera stagione sportiva 2014/2015, è riservata ai tesserati **nati dal 1° gennaio 2000 in poi** e che, comunque, alla data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età.

5/4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Le gare del Campionato Regionale Giovanissimi "B" Primavera vengono disputate di norma nella giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.

Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l'orario di inizio di quelle gare che risulteranno di interesse per la classifica.

5/5 TEMPO DI ATTESA

Ai sensi dell'articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Campionato Regionale Giovanissimi "B" Primavera il tempo di attesa per le squadre e per l'arbitro viene fissato in 20 minuti.

5/6 FORMULA CAMPIONATO

Le squadre classificate al primo posto in ciascun girone del Campionato Regionale Giovanissimi "B" Primavera 2014/2015, verranno ammesse a disputare il Campionato Regionale Giovanissimi "A" 2015/2016.

- *In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, **la squadra vincente il girone**, verrà determinata ai sensi dell'articolo 51 delle N.O.I.F. con la disputa di **una GARA di SPAREGGIO** in campo neutro.*

Le squadre classificate al 2° verranno inserite in una graduatoria da utilizzarsi per il completamento dell'organico (in caso di posti vacanti) del Campionato Regionale Giovanissimi "A" 2015/2016.

La compilazione della classifica/graduatoria fra le squadre classificate al 2° posto, terrà conto nell'ordine:

- f) dei punti conseguiti;
- g) della differenza fra le reti segnate e subite nell'intero Campionato Primavera;
- h) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato Primavera;
- i) della coppa disciplina del Campionato Primavera;
- j) del sorteggio.

A parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 51 delle N.O.I.F. in caso di **parità di punteggio fra due o più squadre** al 2° posto al termine della sessione primavera



di ogni Campionato, e quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone necessaria all'ammissione alla graduatoria di ripescaggio, si procede alla compilazione della classifica/graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- k) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- l) a parità di punti negli incontri diretti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri fra le squadre interessate;
- m) della differenza fra le reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- n) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- o) del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- p) del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- q) del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- r) del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- s) del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato;
- t) del sorteggio.

TORNEO GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA "B" PRIMAVERILE 2014/2015

6/1 ARTICOLAZIONE

Il Torneo Giovanissimi Regionali Fascia "B" Primavera 2014/2015, è articolato in 8 gironi composti da 8 squadre per un totale di 64 squadre qualificate dalla fase provinciale autunnale.

Alla vincente del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia "B" 2014/2015 verrà assegnato il XIV° Trofeo Coppa Lombardia.

6/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

La partecipazione alla Torneo Giovanissimi Regionali Fascia "B" stagione sportiva 2014/2015 è riservata ai tesserati **nati dal 1° gennaio 2001 in poi** e che, comunque, alla data di effettuazione della gara, abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età.

6/3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Le gare della Torneo Giovanissimi Regionali Fascia "B" vengono disputate di norma nella giornata di domenica in orario non antecedente alle ore 9.00.

Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l'orario di inizio di quelle gare che risulteranno di interesse per la classifica.



6/4 TEMPO DI ATTESA

Ai sensi dell'articolo 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. nel Torneo Regionale Giovanissimi Fascia "B" il tempo di attesa per le squadre e per l'arbitro viene fissato in 20 minuti.

6/5 FORMULA CAMPIONATO

L'assegnazione del XIV° Trofeo Coppa Lombardia - *Torneo Giovanissimi Regionali Fascia "B" Primavera* - 2014/2015 comprende due fasi:

- **1° Fase** con la disputa di gare di *Play-Off* a cui parteciperanno le squadre classificate al 2° e 3° posto in ciascuno degli OTTO gironi del Campionato Giovanissimi Regionali Fascia "B" Primavera 2014/2015;
- **2° Fase** ad *Eliminazione diretta* a cui sono ammesse di diritto le vincenti degli 8 gironi e le vincenti delle gare di Play – Off;

A parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 51 delle N.O.I.F. in caso di **parità di punteggio fra due o più squadre** al termine della sessione ordinaria di ogni Campionato, e quindi anche per definire la classifica/graduatoria finale di ciascun girone necessaria all'ammissione alle gare di finale e di play-off, si procede alla compilazione della classifica/graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- n) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- o) a parità di punti negli incontri diretti, della differenza fra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri fra le squadre interessate;
- p) della differenza fra le reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- q) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- r) del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- s) del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- t) del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- u) del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- v) del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato;
- w) del sorteggio.

3/6 FASI FINALI

Le squadre classificate al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente alla seconda fase ad ***Eliminazione diretta***.

Le squadre classificate al 2° e 3°, posto di ciascun girone, al termine del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia "B" Primavera 2014/2015, verranno ammesse alla disputa dei ***Play-Off***.



3/6a - Play - Off

Nelle gare dei Play-Off, gli incontri saranno disputati incontri di **sola andata** sul campo di gioco della squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato secondo il seguente schema:

- **1° Turno di Play - Off:**

gare di sola andata

Squadra classificata al 2° posto – squadra al 3° posto

Nelle gare dei Play-Off in caso di parità di punteggio sarà dichiarata vincente la Società in migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi supplementari.

NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:

- il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è superiore a 9 punti. ***(la 2^a classificata passa direttamente ai quarti di finale).***

3/6b - Gare a Eliminazione diretta

- **OTTAVI DI FINALE:**

Si incontreranno le OTTO prime classificate di ciascun girone e le vincenti del turno dei Play - Off .

La gara si disputerà ***in casa della squadra prima classificata.***

La composizione degli accoppiamenti avverrà tramite sorteggio che stabilirà anche il proseguimento della fase finale.

Solo in questo turno non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone.

In caso di parità dopo i tempi regolamentari sarà dichiarata vincente la Società con la migliore posizione di classifica alla conclusione del Campionato senza la disputa dei tempi supplementari.

- **QUARTI DI FINALE:**

Si incontreranno le OTTO squadre vincenti i QUARTI DI FINALE.

La gara si disputerà ***in casa della squadra che uscirà dall'apposito sorteggio.***

In caso di parità dopo i tempi regolamentari l'arbitro, senza la disputa dei tempi supplementari, procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del "Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali".



- **SEMIFINALI:**

Le vincenti i Quarti di Finale accederanno alle semifinali e si incontreranno tra loro con **gare di andata e ritorno**.

Sarà dichiarata vincente del turno di semifinale la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta. Persistendo il risultato di parità, l'arbitro, **senza la disputa dei tempi supplementari**, procederà a far eseguire **i tiri di rigore** secondo le modalità previste dalla Regola 7 del "Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali".

Le vincenti le gare di semifinale verranno ammesse alla disputa della finale per l'assegnazione del XIV° Trofeo Coppa Lombardia - *Torneo Giovanissimi Regionali Fascia "B" Primaveraile* - 2014/2015

- **FINALE:**

Per l'assegnazione del XIV° Trofeo Coppa Lombardia - *Torneo Giovanissimi Regionali Fascia "B" Primaveraile*- le società vincenti le semifinali disputeranno una gara unica in campo neutro della durata di due tempi da 35 minuti ciascuno.

Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra vincente l'arbitro procederà, **senza la disputa dei tempi supplementari**, a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del "Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali".

3/7 PREMI

Alla Società vincente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia "B" Primaveraile 2014/2015, verranno riconosciuti i seguenti premi:

- Coppa XIV° Trofeo Coppa Lombardia;
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti lo staff;

Alla Società perdente la finale del Torneo Giovanissimi Regionali Fascia "B" Primaveraile 2014/2015 verranno riconosciuti i seguenti premi:

- Coppa
- n° 25 medaglie per calciatori e componenti staff.



1.5 CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO (C.U. LND n. 1 del 1/7/2014)

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

(visto che nella passata stagione sono sorte difficoltà di interpretazione, per priorità si intende che la società di categoria superiore ha diritto di mantenere l'orario ufficiale mentre quella di categoria inferiore in caso di concomitanza deve variare l'orario di gara).

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A";
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B";
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1^a Categoria;
- Campionato di 2^a Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores";
- Campionato Nazionale Allievi;
- Campionato Regionale "Juniores";
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";
- Campionato Juniores Regionale Femminile;
- Campionato Regionale Allievi;
- Campionato Regionale Giovanissimi;
- Campionato di 3^a Categoria;
- Campionato di "3^a Categoria - Under 21";
- Campionato di "3^a Categoria - Under 18";
- Campionato di "3^a Categoria - Over 30";
- Campionato di "3^a Categoria - Over 35";
- Campionato Provinciale "Juniores";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale Serie A;
- Campionato Nazionale Serie A/2;



- Campionato Nazionale Serie B;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Under 21;
- Campionato Regionale Serie C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
- Campionato Regionale Juniores;
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Provinciale Serie D Maschile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;
- Campionato Juniores Calcio a 5.

1.6 RECUPERI GARE

Com'è noto, i Comitati e le Delegazioni possono far recuperare anche in giorni feriali le gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo.

La data del recupero verrà stabilita con decisione inappellabile di questo Comitato e pubblicata sul Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, il C.R. Lombardia ha disposto le seguenti eccezioni obbligate:

- a) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- b) casi di forza maggiore;
- c) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine (ad esempio, nel periodo della contemporaneità).

Nell'ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel rispetto dei criteri, di cui al paragrafo 1.5 "Concomitanze gare sullo stesso campo", pubblicato sul presente opuscolo e alle esigenze organizzative, nell'ordine di seguito indicato:

- 1) Coppa Italia Dilettanti (per rispettare la sequenza dei turni);
- 2) Campionati agonistici, nell'ordine del richiamato paragrafo.

Le gare di recupero del / o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d'ufficio, alla settimana successiva, o comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul Comunicato Ufficiale che precede la data del recupero da rinviare.

Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo, sarà disposto per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Nell'ipotesi di richiesta, da parte di una delle due società interessate al recupero,



di differimento di esso, in ragione di ricorso alla Corte Sportiva d'Appello, sarà attesa la decisione della Corte Sportiva d'Appello territoriale medesima, ma non quella eventuale della Corte Sportiva d'Appello nazionale, per evidenti motivi di tempestività.

1.7 POTERI DEL C.R.L. E DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI E RICHIESTE DI SPOSTAMENTO CAMPI DI GIUOCO E/O DI VARIAZIONE DELLE DATE E DEGLI ORARI UFFICIALI DI GARA.

Considerato che le variazioni dell'ora di inizio di singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendari e le variazioni del campo di gioco oltre a provocare al CRL e alle Delegazioni Prov e Distr. non poche difficoltà di carattere organizzativo (esempio designazioni arbitrali), e che spesso si rileva che le richieste avanzate sono risultate immotivate o artificiose, allo scopo di assicurare la massima garanzia di regolarità dei Campionati, si avverte che saranno tassativamente applicate le disposizioni stabilite dall'art. 30 Regolamento della L.N.D. che prevede:

1. che il C.R.L. e le Delegazioni Prov. e Distr. possono disporre d'ufficio o a richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi o posticipi), l'inversione di turni di calendario o la variazione del campo di gioco;

2. che per l'inversione di turni di calendario o per la variazione del campo di gioco le richieste delle Società devono pervenire al CRL o alla Del. Prov. o Distr. almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara;

3. che le variazioni di orario di inizio di singole gare e lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e posticipi) devono essere preventivamente autorizzate dal CRL o dalla Del. Prov. o Distr. Le relative richieste, da presentare, anche a mezzo fax, da parte di entrambe le Società interessate, devono pervenire al competente Comitato almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara;

4. che il CRL o le Del. Prov. o Distr possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo di gioco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12.00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse;

5. che il CRL o le Del. Prov. o Distr hanno la facoltà di disporre accertamenti circa la veridicità delle situazioni denunciate dalla squadra ospitante e che, in caso di falsa comunicazione, i Comitati deferiscono le Società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, ai competenti Organi della Giustizia Sportiva;

6. che nelle ultime **due** giornate di ciascun Campionato non sono ammessi anticipi e posticipi delle gare rispetto al calendario ufficiale anche nel caso di recuperi.



In questo caso, comunque, il comitato di competenza si riserva la facoltà di valutare la possibilità di accogliere quelle richieste formulate da società non interessate (né direttamente, né indirettamente) alla classifica finale.

7. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art.17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la ripetizione integrale. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, il Comitato provvede a requisire un campo ritenuto idoneo.

Il CRL o le Del. Prov. o Distr stessi possono, inoltre, disporre, con preavviso di sette giorni, prelievi coattivi in occasioni di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di gioco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, delle Divisioni, dei Comitati, di Società e Tesserati. Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure play-off e play-out i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi sono effettuati dai citati Comitati per il tramite di un proprio ispettore. Ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alla sanzioni previste dalle N.O.I.F., e dal C.G.S. Le spese delle esazioni sono poste a carico della Società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto della sanzione

1.8 DIRITTI VARIAZIONI GARE CAMPIONATI UFFICIALI

Si ricorda a tutte le Società che le richieste di variazione gara devono tassativamente essere inviate all'Ufficio Programmazione gare del CRL entro e non oltre i 5 giorni antecedenti la disputa della gara stessa. In caso di richieste successive rispetto al termine sopraindicato, verrà addebitato un diritto fisso di Euro 20,00 alla Società tardivamente richiedente.

Nel caso la richiesta sia avanzata per dichiarata esigenza di entrambe le Società, l'importo sarà addebitato a ciascuna nella misura del 50%

Qualora gli spostamenti gare siano dovuti a causa concomitanza gare di categoria superiore i diritti sopra evidenziati non verranno applicati.



1.9 GARE EFFETTUATE A CURA DEL COMITATO REGIONALE, DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI

NORME PER IL RECUPERO E LA RIPETIZIONE DELLE GARE DI CAMPIONATO E COPPE

Si riportano alcune nozioni utili per le Società:

a) Gare non iniziate o sospese nel 1° tempo per motivi atmosferici.

Alla Società ospite compete il 50% delle spese di viaggio da liquidarsi in separata sede, tramite il Comitato Regionale, a cui vanno segnalate le spese stesse, il quale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara sospesa.

b) Quando la gara non viene disputata per assenza dell'arbitro o per disfunzioni organizzative imputabili a questo Comitato Regionale.

Dovranno essere rimessi al Comitato Regionale medesimo i documenti giustificativi inerenti la prima trasferta onde procedere all'accredito, sul conto della Società, dell'intero importo.

c) Nel caso di gara non disputata o sospesa entro il primo tempo per cattive condizioni meteorologiche, o per indisponibilità dell'arbitro:

La procedura è come al punto a) ed il Comitato Regionale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara non disputata.

d) Quando la gara viene sospesa nell'intervallo tra il 1° ed il 2° tempo o durante il 2° tempo per motivi atmosferici, o per indisponibilità dell'arbitro:

La gara di recupero sarà effettuata a cura della Società ospitante, che deve inviare al Comitato Regionale il rendiconto economico (incassi e spese), senza versare alcun indennizzo alla consorella avversaria.

Il rendiconto definitivo sarà successivamente compilato dal Comitato Regionale con la ripartizione in tre parti (le due Società ed il Comitato) del risultato economico.

e) Gare ripetute perchè annullate

In questo caso la gara va organizzata dalla Società ospitante per conto del Comitato Regionale, a cui poi sarà rimesso il rendiconto economico per le operazioni di cui al punto d).

f) Gare disputate in campo neutro

Alla Società organizzatrice spetta un rimborso forfettario di € 150,00 gare diurne e € 200,00 gare notturne che sarà accreditato direttamente dal C.R.L., che allo stesso modo, provvederà all'addebito della predetta somma alla Società ospitante (se trattasi di gara di campionato a seguito squalifica campo)

g) Gare di play-off

Per le gare di play-off, disputate sul campo della squadra meglio classificata in campionato o in base al sorteggio l'incasso, depurato dei soli oneri fiscali, verrà



suddiviso in parti uguali tra le due società contendenti ed il C.R.L.

1.10 INDENNIZZI DI TRASFERTA

La società ospitante non ha l'obbligo di corrispondere l'indennizzo di trasferta alla società ospite.

Nel caso di interruzione di una gara durante il secondo tempo, il rimborso delle spese avrà luogo mediante il riparto dell'incasso della gara di recupero secondo le modalità stabilite dal Comitato regionale.

Pertanto non è previsto alcun rimborso per le spese sostenute in occasione di gare sospese o non disputate.

Nel caso di mancato arrivo dell'arbitro designato, solo la società in trasferta potrà chiedere al Comitato regionale un contributo a titolo di rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

1.11 INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO RINUNCIA

Nei casi di rinuncia dichiarata tempestivamente, cioè almeno quattro giorni prima di quello fissato per la gara, la società rinunciataria dovrà versare alla consorella, per mancato incasso, la somma forfettaria come in appresso indicato:

campionato di eccellenza	€ 400,00
campionato di promozione	€ 300,00
campionato di prima categoria	€ 200,00
campionato di seconda categoria	€ 100,00
campionato di terza categoria	€ 50,00
giovanile regionale e provinciale "Juniore",	nessun indennizzo
campionato Femminile e Calcio a 5	nessun indennizzo

Per i casi di rinuncia non dichiarati, tempestivamente, l'indicato indennizzo per mancato incasso sarà maggiorato delle spese effettive di organizzazione, documentate con pezzi giustificative, sopportate dalla società avversaria.

1.12 SOSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA (C.U. L.N.D. N.1 DELL'1/7/2014)

In caso di vacanza negli Organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione degli Organi Direttivi del Comitato o della Divisione competenti, con la preclusione di "ripescaggi" che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l'inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere "ripescata" – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal



merito sportivo. Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un ripescaggio che si sostanzia in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4), lett. l), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti "ripescaggi"), proposti dai Comitati e dalle Divisioni della Lega per tutti i Campionati della L.N.D., sono demandati alla valutazione e alla ratifica della competente Commissione Tecnica della L.N.D., fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall'art. 52, comma 9, delle N.O.I.F., nonché dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 173/A del 20 Maggio 2013.

1.13 LIMITI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE UFFICIALI DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

1. Alle gare dei Campionati di ECCELLENZA – PROMOZIONE – PRIMA CATEGORIA e SECONDA CATEGORIA nonché alle altre gare dell'attività ufficiale organizzata dal Comitato Regionale Lombardia e Delegazioni Provinciali e Distrettuali dipendenti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva in corso che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

2. Avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2014), il Comitato Regionale ha determinato di porre, per le Società partecipanti ai Campionati organizzati dal C.R.L., l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale, sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue:

Stagione Sportiva 2014/2015 categorie eccellenza e promozione

	obbligo di impiego	di 1 calciatore nato dal 01.01.1993 di 1 calciatore nato dal 01.01.1994 di 1 calciatore nato dal 01.01.1995 di 1 calciatore nato dal 01.01.1996
categoria prima:	obbligo di impiego	di 1 calciatori nati dal 01.01.1992 di 2 calciatore nato dal 01.01.1993
categoria seconda:	obbligo di impiego	di 1 calciatori nati dal 01.01.1992 di 1 calciatori nati dal 01.01.1993



Tale obbligo non sussiste nei seguenti 2 casi:

1- in caso di espulsione dal campo;

2- in caso di infortunio dei calciatori delle suddette fasce di età, ove siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite.

Eventuali sostituzioni dei suddetti calciatori debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa fascia di età, oppure ad una fascia di età inferiore a quella prevista.

L'inosservanza delle predette disposizioni è punita con la sanzione della perdita della gara, così come previsto dall'art. 17, comma 5, del codice di giustizia sportiva. L'eventuale reclamo deve essere presentato dalle società interessate al giudice sportivo, con le modalità previste dagli articoli 29 e 46 del codice di giustizia sportiva e, cioè:

- preannuncio del reclamo al giudice sportivo, esclusivamente a mezzo telegramma o telefax, entro le 24 ore del giorno successivo a quello di svolgimento della gara;
- trasmissione, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, di copia del reclamo di cui appresso alla società controparte;
- trasmissione del reclamo con le relative motivazioni al giudice sportivo entro il settimo giorno successivo a quello di svolgimento della gara, corredato della relativa tassa e dell'attestazione comprovante l'invio di copia del reclamo stesso alla società controparte.

La decisione del Giudice Sportivo può essere impugnata dalla società soccombente dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello territoriale.

Si tenga presente che, in caso di partite interessate dall'abbreviazione dei termini, tali scadenze si riducono notevolmente.

Rimane inteso che, limitatamente alla categoria Eccellenza, per le competizioni a livello nazionale (spareggi tra le seconde classificate, fase finale nazionale Coppa Italia) l'obbligo di cui sopra si riduce ad un calciatore classe 1995 e ad un calciatore classe 1996.

1.14 PREMIO "GIOVANI IN CAMPO" STAGIONE 2014/2015

Il Consiglio Direttivo del C.R.L. nella riunione del 19.5.2015 ha deliberato di confermare anche per la stagione sportiva 2014/2015 il premio "GIOVANI IN CAMPO".

Il premio per l'utilizzo dei giovani è finalizzato a riconoscere alle società di ciascuna delle 4 categorie interessate un premio in denaro per chi avrà utilizzato nelle gare ufficiali il numero maggiore di giovani previsti dal Comunicato Ufficiale n. 59 del 15.5.2014.

Le società che utilizzeranno il maggior numero di giovani saranno premiate con contributi in denaro (3 premi per ogni categoria) in virtù di una classifica ad hoc che terrà conto di diversi coefficienti.

Il premio verrà corrisposto all'atto dell'iscrizione al campionato successivo e non potranno accedere alla classifica le formazioni retrocesse nel campionato di categoria inferiore.



- 1) Per la categoria Eccellenza verranno messi in palio 3 premi delle seguenti entità: 1[^] classificata – 8 mila euro; 2[^] classificata 6 mila euro; 3[^] classificata 4 mila euro;
- 2) Per la categoria Promozione verranno messi in palio 3 premi delle seguenti entità: 1[^] classificata – 7 mila euro; 2[^] classificata 5 mila euro; 3[^] classificata 3 mila euro;
- 3) Per la 1a Categoria verranno messi in palio 3 premi delle seguenti entità: 1[^] classificata – 6 mila euro; 2[^] classificata 4 mila euro; 3[^] classificata 2 mila euro;
- 4) Per la 2a Categoria verranno messi in palio 3 premi delle seguenti entità: 1[^] classificata – 4 mila euro; 2[^] classificata 2 mila euro; 3[^] classificata 1 mila euro;
- 5) Ai fini del computo generale della classifica non verranno prese in considerazione le ultime 5 giornate di ciascun campionato, evitando in tal modo eventuali possibili speculazioni derivanti da società non interessate più alla classifica sul finire della stagione;
- 6) In classifica verranno conteggiati tutti i calciatori utilizzati: italiani, comunitari ed extracomunitari, purchè tesserati a titolo definitivo nonché quelli tesserati a titolo temporaneo da società di LND; non potranno essere conteggiati i calciatori tesserati a titolo temporaneo da società Professionistiche;
- 7) In classifica non saranno inseriti i calciatori subentrati nel corso di ogni gara.
- 8) Le società di Eccellenza e Promozione che non parteciperanno al Campionato Juniores (sia regionale che provinciale) ovvero si ritireranno nel corso del campionato ovvero rinunceranno a disputare gare ufficiali del Campionato di competenza non saranno inserite nella classifica;
- 9) Le società di 1a Categoria e di 2a Categoria che non parteciperanno ai Campionati Juniores o in alternativa al campionati Allievi o Giovanissimi (sia regionali che provinciali) ovvero si ritireranno nel corso del campionato ovvero rinunceranno a disputare gare ufficiali del Campionato di competenza non saranno inserite nella classifica.

La classifica verrà redatta nel rispetto dei criteri innanzi indicati, assegnando per ogni società di ciascuna categoria i seguenti punteggi:

Eccellenza e Promozione

- a) 2 punti per ogni giocatore classe 1993, 4 punti se proviene dal settore giovanile della società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con pluriennale almeno dal 30.9.2009.)
- b) 5 punti per ogni giocatore classe 1994, 10 punti se proviene dal settore giovanile della società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo pluriennale almeno dal 30.9.2010.);
- c) 15 punti per ogni calciatore classe 1995, 30 punti se proviene dal settore giovanile della società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo pluriennale almeno dal 30.9.2011.);



- d) 20 punti per ogni calciatore classe 1996 ,40 punti se proviene dal settore giovanile della società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con pluriennale almeno dal 30.9.2012.);
- e) 30 punti per ogni calciatore classe 1997 e seguenti ,60 punti se proviene dal settore giovanile della società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo annuale o pluriennale almeno dal 30.9.2013.);

Prima e Seconda Categoria

- a) 5 punti per ogni giocatore classe 1992, 10 punti se proviene dal settore giovanile della società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con pluriennale almeno dal 30.9.2009.)
- b) 10 punti per ogni giocatore classe 1993, 20 punti se proviene dal settore giovanile della società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con pluriennale almeno dal 30.9.2010.);
- c) 15 punti per ogni calciatore classe 1994 ,30 punti se proviene dal settore giovanile della società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con pluriennale almeno dal 30.9.2011.);
- d) 20 punti per ogni calciatore classe 1995 ,40 punti se proviene dal settore giovanile della società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo pluriennale almeno dal 30.9.2012.);
- e) 30 punti per ogni calciatore classe 1996 e seguenti ,60 punti se proviene dal settore giovanile della società che lo utilizza (dovrà pertanto essere in costanza di tesseramento con vincolo annuale o pluriennale almeno dal 30.9.2013.);

Alle società che svolgono l'intera attività di Settore Giovanile nella stagione 2014/2015 (allievi, giovanissimi, esordienti e pulcini), indipendentemente se trattasi di Campionati Regionali o Provinciali) verrà riconosciuto un bonus pari al 10% in più dei punti totalizzati.

Per attività di settore giovanile si intendono i tesserati con la medesima matricola FIGC della prima squadra della società e non saranno, pertanto, validi eventuali accordi con società "gemellate" o altre tipologie di collaborazione sportiva.

Le società che al termine della stagione sportiva 2014/2015 retrocederanno al Campionato di categoria inferiore non avranno diritto al alcun premio e saranno escluse dalla classifica finale. Pertanto nell'ipotesi di retrocessione di una o più società classificate nei primi tre posti utili della classifica, a seguito della loro esclusione saranno beneficiarie del relativo premio le società immediatamente seguenti in graduatoria.

I caso di parità di graduatoria tra due o più squadre acquisirà il diritto quella meglio classificata nella Coppa Disciplina della categoria di riferimento secondo le classifiche pubblicate sul Comunicato Ufficiale del C.R.L. pubblicate al termine della stagione 2014/2015.



I premi saranno corrisposti alle società vincitrici solo al momento dell'iscrizione al campionato di competenza 2015/2016.

1.15 FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche dei campionati organizzati dalla L.N.D. sono formate mediante attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata e di zero punti per la gara persa.

1.16 CLASSIFICHE PER PROMOZIONI E RETROCESSIONI

(Art. 51 delle N.O.I.F.)

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore, la retrocessione alla categoria inferiore o stabilire una posizione in classifica è applicabile la norma di cui all'art. 51 delle Norme Organizzative Interne delle F.I.G.C.

Interpretazione dell'Art. 51 N.O.I.F.

Chiarimenti e precisazioni sulla esatta interpretazione delle disposizioni contenute nell'art. 51 delle N.O.I.F. concernente la formazione delle classifiche e in particolare quegli aspetti di parità in graduatoria di due o più squadre che non consentono di stabilire, alla conclusione dei vari Campionati, l'assegnazione del titolo sportivo e di definire al tempo stesso le eventuali posizioni che, pur non costituendo di per se stesso titolo sportivo diretto, sono tuttavia rilevanti ai fini della ammissione a previste gare di PLAY-OFF O PLAY-OUT per ulteriori promozioni e/o retrocessione ai Campionati superiori e/o inferiori.

In via preliminare è opportuno premettere che lo spirito delle disposizioni di cui al già citato art. 51 è quello di risolvere, con lo svolgimento di una sola gara di spareggio, ogni situazione di parità di classifica e di evitare al tempo stesso il possibile ripetersi di numerose analoghe gare il cui svolgimento, valutato in termini temporali, potrebbe pregiudicare l'effettuazione di altre manifestazioni programmate per il periodo successivo alla conclusione dei Campionati.

Al fine, pertanto, di assicurare la necessaria uniformità di comportamento si prendono in esame di seguito quelle che, presumibilmente, potrebbero essere le ipotesi più ricorrenti e, si forniscono, per ciascuno dei casi, le seguenti indicazioni:

a) Parità di classifica fra due squadre al 1° posto del relativo girone.

Le due squadre disputeranno una gara di spareggio con le modalità sopra riferite; la vincente accede di diritto al campionato superiore; la perdente viene ammessa, quale seconda classificata ai "play-off".

b) Parità di classifica fra tre o più squadre al 1° posto del relativo girone.

Anche in questo caso si procede preliminarmente alla compilazione della classifica avulsa; le due squadre meglio classificate in detta graduatoria daranno vita alla gara di spareggio per l'assegnazione del 1° e 2° posto e la conseguente acquisizione dei rispettivi titoli già indicati nel precedente punto a.



c) Parità di classifica fra due o più squadre al 5° posto del relativo girone.

Al fine di individuare le squadre che debbono disputare i play-off, ovvero per stabilire le posizioni finali di classifica, si procederà, in deroga ai commi 3,4 e 5 dell'art.51 delle NOIF alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della c.d. "classifica avulsa";
- b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.

Si ritiene di precisare, per concludere, che i meccanismi di cui agli esempi sopra riportati vanno applicati, per inverso, nelle corrispondenti posizioni di classifica che interessano le retrocessioni.

1.17 PROMOZIONI E RETROCESSIONI CAMPIONATI REGIONALI. STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

Si riportano qui di seguito le norme che saranno applicate al termine della stagione sportiva 2014/2015 ai fini della promozione alla categoria superiore o della retrocessione alla categoria inferiore, (vedi Comunicato n.1 della Lega Nazionale Dilettanti)

a) CAMPIONATO di ECCELLENZA (n. 3 gironi da 16 squadre)

PROMOZIONI

Sono promosse al Campionato Nazionale Dilettanti della stagione sportiva 2015/2016 le vincenti dei tre gironi del campionato di eccellenza e le vincenti gli spareggi tra le seconde classificate.

RETROCESSIONI

Si rimanda al successivo punto 1.18, fatte salve le eventuali, ulteriori retrocessioni conseguenti al maggior numero di società lombarde retrocesse in eccellenza dal campionato nazionale dilettanti.

b) CAMPIONATO di PROMOZIONE (n.4 gironi da 16 squadre e n. 2 gironi da 17 squadre)

PROMOZIONI

Le società che al termine della stagione sportiva 2014/2015, si classificheranno al primo posto di ciascun girone del campionato di promozione, acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al campionato di eccellenza della stagione sportiva 2015/2016.



RETROCESSIONI

Si rimanda al successivo punto 1.18

c) CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA (n.12 gironi da 16 squadre)

PROMOZIONI

Le società che, al termine della stagione sportiva 2014/2015 si classificheranno al primo posto di ciascun girone del campionato di 1[^] categoria, acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al campionato di promozione della stagione sportiva 2015/2016.

RETROCESSIONI

Si rimanda al successivo punto 1.18

d) CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA (n. 24 gironi da 16 squadre)

PROMOZIONI

Le società che, al termine della stagione sportiva 2014/2015 si classificheranno al primo posto di ciascun girone del campionato di 2[^] categoria, acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al campionato di 1[^] categoria della stagione sportiva 2015/2016.

RETROCESSIONI

Si rimanda al successivo punto 1.18

e) CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA

PROMOZIONI

Le società che, al termine della stagione sportiva 2014/2015 si classificheranno al primo posto di ciascun girone dei campionati provinciali e locali di 3[^] categoria acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al campionato di 2[^] categoria della stagione sportiva 2015/2016.

f) CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE "A" (4 gironi da 16 squadre)

RETROCESSIONI

Si rimanda al successivo punto 1.18

g) CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE "B" (8 gironi da 16 squadre)

PROMOZIONI

Le Società che al termine della stagione sportiva 2014/2015 si classificheranno al primo posto di ciascun girone del campionato juniores regionale "B" acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al campionato regionale Juniores "A" della stagione sportiva 2015/2016.



RETROCESSIONI

Si rimanda al successivo punto 1.18

I) CAMPIONATO FEMMINILE

Serie "C" (n. 1 girone da 16 squadre)

PROMOZIONI

La vincente del girone unico acquisirà il titolo sportivo per l'ammissione al campionato nazionale superiore della stagione 2015/2016.

RETROCESSIONI

Retrocedono al Campionato Femminile di serie D le ultime 3 classificate(non verranno effettuati i play-out)

Serie "D" (n. 1 gironi da 12 squadre e n. 1 gironi da 11 squadre)

PROMOZIONI

Sono promosse al "campionato femminile di Serie C" 2015/2016 le vincenti dei 2 gironi del campionato di calcio femminile serie D 2014/2015.

i) CAMPIONATO di CALCIO A 5

Serie C 1 (n. 1 girone da 15 squadre)

PROMOZIONI

Vedi prospetto illustrativo allegato al calendario

RETROCESSIONI

Vedi prospetto illustrativo allegato al calendario

Serie C 2 (n. 3 gironi da 13 squadre)

PROMOZIONI

Vedi prospetto illustrativo allegato al calendario

RETROCESSIONI

Vedi prospetto illustrativo allegato al calendario

Serie D (n. 1 gironi da 11 squadre e n. 3 girone da 14 squadre)

PROMOZIONI

Vedi prospetto illustrativo allegato al calendario



1.18 DISCIPLINA GARE DI PLAY OFF E DI PLAY OUT- STAGIONE 2014/2015

Qui di seguito si riporta la normativa definitiva che disciplina l'organizzazione della gare di Play-Off e di Play-Out.

Il Consiglio Direttivo del C.R. Lombardia ,:

- ha confermato il principio per cui – al termine del Campionato 2014/2015 – la squadra prima classificata in ogni girone acquisisce automaticamente il titolo sportivo per chiedere l'iscrizione al campionato di Categoria superiore;

- ha riaffermato che la squadra ultima classificata (ultima e penultima nei gironi a 17 e 18 squadre della categoria Promozione) di ogni girone retrocede automaticamente al Campionato di categoria inferiore.

- in caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione (promozione diretta alla categoria superiore o retrocessione diretta alla categoria inferiore) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore;

- in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all'art. 51 c.3, 4 e 5, con spareggio in gara unica in campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di promozione o tra le due peggio classificate se si tratta di retrocessione.

Ciò premesso, il Consiglio Direttivo del C.R. Lombardia ha approvato il Regolamento qui di seguito riportato, che disciplina lo svolgimento delle gare di Play-off e di Play-out della corrente stagione sportiva.

Viste le norme emanate dalla L.N.D. sull'organizzazione dell'attività sportiva ed a quanto previsto dall'art. 49 delle N.O.I.F.; preso atto delle possibilità in esse contenute a riguardo dello svolgimento di gare denominate

“PLAY OFF” e “PLAY OUT”

il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia ne ha deliberato l'effettuazione alla conclusione dei Campionati della corrente stagione sportiva 2014/2015.

Le fasi post-campionato denominate **Play Off** consistono nello svolgimento di gare ufficiali che conducono, per la categoria Eccellenza alla qualificazione delle squadre che parteciperanno agli spareggi per l'ammissione alla Serie D, per le altre categorie alla compilazione di “**graduatorie di merito**” di riferimento per il completamento dell'Organico delle squadre di Categoria superiore 2015/2016 e vedranno coinvolte le Società dei Campionati di Promozione, 1^a, 2^a, 3^a Categoria, che si saranno collocate al 2°, 3°, 4°, 5° posto nella Classifica finale.

Le gare post-campionato denominate **Play Out**, consistono nello svolgimento di partite ufficiali che servono a determinare le Formazioni, che manterranno il titolo di iscrizione al Campionato di competenza ed all'individuazione di quelle Società che dovranno invece essere retrocesse al Campionato di Categoria inferiore.

In questa fase saranno impegnate le squadre posizionate al 12°, 13°, 14° 15°, posto



per i gironi a 16 e 17 squadre, e 13°, 14°, 15°, 16° posto per i gironi a 18 squadre nella Classifica finale di tutti i Campionati regionali.

Alla conclusione dei diversi Campionati, per l'ammissione alle gare di Play Off e di Play Out, ci si dovrà attenere alle posizioni di classifica riportate dalle squadre nella "graduatoria generale" che viene formata tenendo conto – per ogni squadra – dei punteggi ottenuti nell'arco dell'intero campionato.

Come previsto dal C.U. n. 170/A del 22.6.12 della F.I.G.C., al fine di individuare le squadre che debbono disputare i play-off e i play-out, ovvero per stabilire le posizioni finali di classifica, si procederà, in deroga ai commi 3,4 e 5 dell'art.51 delle NOIF alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della c.d. "classifica avulsa";
- b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio

REGOLAMENTO **(gare di Play-Off e di Play-Out)**

Il Consiglio Direttivo del C.R. Lombardia ha stabilito che lo svolgimento delle gare di Play Off e Play Out, della stagione sportiva 2014/2015, sia disciplinato dalle apposite disposizioni regolamentari qui di seguito riportate:

DISPOSIZIONI GENERALI

Tutte le gare di Play Off e di Play Out (ad eccezione dei play-out di 2^a categoria e dei play-off del campionato di Terza Categoria gestiti dalle Delegazioni Provinciali) saranno gestite "a cura del Comitato Regionale Lombardia" secondo quanto stabilito dall'Art. 57 delle NOIF; le disposizioni economiche saranno impartite dal Consiglio Direttivo regionale prima dell'inizio delle manifestazioni.

Negli abbinamenti dei primi due turni di Play-Off, ogni gara sarà programmata in casa della Formazione che si è collocata in migliore posizione di classifica alla conclusione dei Campionati.

NB: *Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:*

- il distacco in classifica tra la seconda classificata e la terza classificata è pari o superiore a **10 punti**. **(la 2^a classificata passa direttamente al terzo turno dove previsto)**
- tra la seconda e la quarta il distacco in classifica è pari o superiore a **10 punti il Play-Off verrà disputato solamente tra la seconda classificata e la terza classificata.**
- tra la seconda e la quinta il distacco in classifica è pari o superiore a **10 punti si disputerà il Play-Off tra la terza e la quarta classificata, la vincente del 1° turno incontrerà nel 2° turno la seconda classificata.**



A partire dal 3° turno, allorquando gli abbinamenti riguardano squadre provenienti da gironi diversi, al fine di determinare il campo di gioco, si dovrà ricorrere al sorteggio, che sarà curato direttamente dal CRL; è opportuno mettere però in evidenza che se in un turno di gare successivo al 3° dovessero incontrarsi due formazioni nella seguente condizione: una che ha appena giocato “in casa” e l’altra “fuori casa”, sarà la formazione in quest’ultima posizione ad ospitare l’incontro in calendario.

Negli abbinamenti **di Play-Out**, che prevedono lo svolgimento di gare ad andata e ritorno, le gare di andata saranno programmate in casa della Formazione che si è trovata in peggiore formazione di classifica alla conclusione dei Campionati.

Non si disputeranno i play-out se il distacco in classifica tra le due squadre che dovranno incontrarsi è pari o superiore ai **7 punti**.

Nel determinare le graduatorie, per l’eventuale ammissione ai campionati di **“eccellenza”, “promozione”, “1^ categoria” al termine dei vari turni di play-off si terrà conto nell’ordine:**

- della posizione di classifica nel campionato di competenza 2014/2015, con priorità per le squadre che hanno perso lo spareggio per il 1° posto;
- del maggior numero di punti in classifica al termine del campionato di competenza 2014/2015;
- della migliore differenza reti nel campionato di competenza 2014/2015;
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” al termine del campionato di competenza 2014/2015.

Nel determinare le graduatorie (formulate dopo il 2° turno) per l’eventuale ammissione al campionato di **2^ categoria si terrà conto nell’ordine:**

- della posizione di classifica nel campionato 2014/2015, con priorità per le squadre che hanno perso lo spareggio per il 1° posto.
- del miglior quoziente punti/partite al termine del campionato 2014/2015.
- del miglior punteggio nella “coppa disciplina” al termine delle gare di play-off.

Nel caso che la Società, vincente la finale regionale della Coppa Lombardia di 1a, 2a e 3a categoria, si trovi ad occupare il 2°, 3°, 4° o 5° posto nella classifica definitiva del campionato, sarà esentata dal partecipare alle gare dei play-off ed il suo posto sarà preso dalla squadra classificata al 6° posto nel medesimo girone di appartenenza.

Si ricorda che una Società non può fare, per alcun motivo o situazione verificatasi, un doppio passaggio di Categoria nel corso della medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l’inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere “ripescata” – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo.

Il Comitato Regionale Lombardia si riserva la piena facoltà di modificare la programmazione degli abbinamenti sotto ipotizzati, dandone preventiva comunicazione attraverso il proprio Comunicato ufficiale.



A) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 (per Società del Campionato di Eccellenza)

Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nei rispettivi gironi, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:

1° turno **sabato 2 maggio 2015 ore 16.00**
 seconda classificata - quinta classificata
 terza classificata – quarta classificata

Al termine delle gare del primo turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2014/2015.

Le società perdenti le gare del primo turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off.

Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si incontreranno in gara unica sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:

2° turno **sabato 9 maggio 2015 ore 16.00**
 vinc. seconda/quinta – vinc. terza/quarta

Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90' regolamentari, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2014/2015.

Le società vincenti la gara del 2° turno acquisiranno il diritto di partecipare alle gare di spareggio-promozione organizzate dalla L.N.D., significando che, per quanto non espressamente previsto, si farà riferimento alla normativa federale vigente in materia.

NOTA BENE

Nel caso che una Società di eccellenza lombarda, occupante il 2°,3°,4° o 5° posto nella classifica finale del campionato, acquisisca, tramite la fase nazionale della Coppa Italia, il diritto a partecipare al Campionato Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva successiva, sarà dispensata dal partecipare alle gare dei play-off ed il suo posto sarà preso dalla squadra classificata al 6° posto nel medesimo girone di appartenenza.

B) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 (per Società del Campionato di Promozione)

Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:



1° turno **Sabato 2 maggio 2015 ore 16.00**
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata

Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2014/2015.

Le due società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off.

Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si incontreranno in gara unica, sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:

2° turno **Sabato 9 maggio 2015 ore 16.00**
vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta

Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90' regolamentari, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2014/2015.

Al termine del 2° turno, per le società di Promozione, verrà formata una graduatoria (graduatoria D) per le società perdenti le gare relative a tale turno. Tale graduatoria verrà utilizzata nel caso di esaurimento delle graduatorie relative al terzo turno.

3° turno
Gara unica sabato 16 maggio 2015 ore 16.00

Le sei società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in gara unica in casa della società prima estratta nell'apposito sorteggio (che determinerà anche la griglia per il 4° turno). In caso di parità al termine dei 90' regolamentari si darà luogo alla effettuazione di due tempi supplementari di 15' verificandosi ulteriore parità l'arbitro farà eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. Le società perdenti il terzo turno formeranno la graduatoria C.

4° turno
Gara Unica sabato 23 maggio 2015 ore 16.00

Le tre Società vincenti il terzo turno e la vincente della Coppa Italia di Promozione si incontreranno in gara unica in casa della società determinata nell'apposito sorteggio. Persistendo la parità al termine dei 90' regolamentari si darà luogo alla effettuazione di due tempi supplementari di 15' verificandosi ulteriore parità l'arbitro farà eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. Le società vincenti il quarto turno occuperanno i primi due posti nella graduatoria A e quelle perdenti il 3° e 4° posto, il tutto in base al piazzamento in classifica al termine del campionato 2014/2015.

La Società vincente la Coppa Italia di promozione, se non retrocessa al campionato inferiore o ammessa ai play-out al termine del campionato 2014/2015 , sarà ammessa al 4° turno dei play-off della relativa categoria; acquisirà inoltre il diritto di inserimento al 1° posto nella graduatoria di ammissione B (se vincente il 4° turno dei play-off) o nella graduatoria di ammissione B (se perdente il 4° turno dei play-off) alla categoria superiore a quella di appartenenza, ove in essa vi siano dei posti vacanti per completare l'organico di quel campionato stagione sportiva 2015/2016. Nel caso in cui la suddetta Società risultasse vincente del rispettivo girone di campionato, il suo posto sarà preso dalla Società perdente la finale; se anche quest'ultima si ritrovasse nelle situazioni sopra descritte, il suo posto sarà preso da una delle due società perdenti le semifinali con la migliore posizione di classifica conseguita al termine del campionato 2014/2015. In questi casi la società ammessa al 4° turno verrà inserita in graduatoria A o B in base al piazzamento in classifica al termine del campionato 2014/2015.

C) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
(per Società del Campionato di Prima Categoria)

Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema :

1° turno **Domenica 3 maggio 2015 ore 16.00**
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata

Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2014/2015.

Le due società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off.

Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si incontreranno in gara unica, sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:

2° turno **Domenica 10 maggio 2015 ore 16.00**
vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta

Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90' regolamentari, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2014/2015.

Al termine del 2° turno, per le società di Prima Categoria verrà formata una graduatoria (graduatoria C) per le società perdenti le gare relative a tale turno. Tale graduatoria verrà utilizzata nel caso di esaurimento delle graduatorie relative al terzo turno.



3° turno

Gara unica domenica 17 maggio 2015 ore 16.00

Le dodici Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno tra di loro in gara unica in casa della società prima estratta nell'apposito sorteggio.

In caso di parità al termine dei 90' regolamentari si darà luogo alla effettuazione di due tempi supplementari di 15' verificandosi ulteriore parità l'arbitro farà eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

Al termine del 3° turno verranno formate due distinte graduatorie, delle quali l'una (C) per le società vincenti e l'altra (D) per le società perdenti le gare relative a tale turno

4° turno

Domenica 24 maggio 2015 ore 16.00

Le sei società vincenti il 3° turno si incontreranno in gara unica in casa della prima nominata nell'apposito sorteggio.

Al termine della gara del 4° turno in caso di parità al termine dei 90' regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 15', persistendo la parità l'arbitro farà eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti.

Al termine del 4° turno verranno formate due distinte graduatorie, delle quali l'una (A) per le società vincenti e l'altra (B) per le società perdenti le gare relative a tale turno.

D) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

(per Società del Campionato di Seconda Categoria)

Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:

1° turno

Domenica 3 maggio 2015 ore 16.00

2a classificata – 5a classificata

3a classificata – 4a classificata

Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2014/2015.

Le società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off.

Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si incontreranno in gara unica, sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:



2° turno **Domenica 10 maggio 2015 ore 16.00**
vinc. seconda/quinta – vinc. terza/quarta

Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90' regolamentari, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2014/2015.

3° turno **Domenica 17 maggio 2015 ore 16.00**

Le ventiquattro Società vincenti i rispettivi gironi si incontreranno in gara unica in casa della prima nominata nell'apposito sorteggio. Nel sorteggio verranno definiti anche gli accoppiamenti del 4° turno .

Al termine delle gare del 3° turno in caso di parità al termine dei 90' regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 15', persistendo la parità l'arbitro farà eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti, Le dodici società perdenti il 3° turno verranno inserite nella graduatoria C.

4° turno **Domenica 24 maggio 2015 ore 16.00**

Le dodici società vincenti il 3° turno si incontreranno in gara unica in casa della prima nominata nell'apposito sorteggio.

Al termine della gara del 4° turno in caso di parità al termine dei 90' regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 15', persistendo la parità l'arbitro farà eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti.

Al termine del 4° turno verranno formate due distinte graduatorie, delle quali l'una (A) per le società vincenti e l'altra (B) per le società perdenti le gare relative a tale turno.

F) PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

(per Società del Campionato di Terza Categoria gestiti dalle Delegazioni Provinciali)

Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema :

la data verrà fissata da ciascuna Delegazione Provinciale

1° turno **2a classificata – 5a classificata**
3a classificata – 4a classificata

Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2014/2015.

Le due società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off.

Nel caso di mancata disputa del 1° turno (distacco tra 2^a classificata e 3^a classificata superiore ai 9 punti) la 2^a classificata verrà collocata nella graduatoria A e la 3^a classificata nella graduatoria B.

Le società vincenti le gare del primo turno saranno ammesse al secondo turno dei play-off e si incontreranno in gara unica, sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:

2° turno **vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta**

Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90' regolamentari, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2014/2015.

Al termine del 2° turno, per le società di Terza Categoria verrà formata una graduatoria A per le società vincenti le gare relative a tale turno ed una graduatoria B per le società perdenti .

Nella Delegazione di Sondrio, essendo l'unico girone di Terza Categoria composto da 12 squadre, i play-off verranno disputati tra le squadre classificate al 2° e 3° posto del girone.

G) PLAY-OFF STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

(per Società del Campionato di Femminile Serie D)

Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che, al termine del campionato, avranno occupato nel rispettivo girone, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente schema:

1° turno **Domenica 19 aprile 2015 ore 16.00**
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata

Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2014/2015.

2° turno **Domenica 26 aprile 2015 ore 16.00**
vinc.seconda/quinta – vinc.terza/quarta

Anche per la gara del secondo turno, in caso di parità al termine dei 90' regolamentari, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione di classifica al termine del campionato 2014/2015.

Al termine del 2° turno, per le società del Campionato Femminile Serie D verrà formata una graduatoria A per le società vincenti le gare relative a tale turno ed una graduatoria B per le società perdenti, per l'eventuale completamento del Campionato di Femminile Serie C stagione sportiva 2015/2016 in caso di posti vacanti.



H) STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

(play-off tra le seconde classificate del Campionato Juniores Regionale B)

Le società seconde classificate negli 8 gironi del Campionato juniores regionale "B" si incontreranno fra loro in gara di andata e ritorno (gli incontri e il calendario saranno stabiliti da apposito sorteggio)

Andata sabato 02.05.2015 ore 16.00
Ritorno sabato 09.05.2015 ore 16.00

Al termine delle gare di ritorno, in caso di parità di punteggio, per determinare la vincente si darà luogo alla effettuazione di 2 tempi supplementari di 15' ciascuno e, ove persista il risultato di parità, verranno tirati i calci di rigore in base alle norme vigenti.

Nel caso in cui una società 2^a classificata nel rispettivo girone si fosse aggiudicata la Coppa Lombardia Juniores Regionali B", sarà esentata dal partecipare alle gare di play-off di cui sopra, alle quali parteciperà la squadra 3^a classificata nel rispettivo girone .

Nel caso che le Società vincenti i gironi del Campionato di Eccellenza, si trovino ad occupare con le rispettive squadre Juniores Regionali "B" Il 2° posto nella classifica finale del suddetto campionato, saranno esentate dal partecipare con le stesse squadre alle gare di play-off ed il loro posto sarà preso dalla squadra classificata al 3° posto nel rispettivo girone.

Al termine delle gare di spareggio per le società della Categoria Juniores Regionali B verrà formata una graduatoria A per le società vincenti ed una graduatoria B per le società perdenti.

Nel caso che le gare di spareggio della categoria Juniores reg. B vedessero coinvolte società di eccellenza o promozione partecipanti ai play-off le date delle gare potranno subire delle variazioni.

PLAY-OUT

A) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

Campionato di Eccellenza

Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 12°, 13°, 14° e 15° posto in ciascuno dei tre gironi A, B e C si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:

andata domenica 03.05.2015 ore 16.00 ritorno domenica 10.05.2015 ore 16.00

- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto;

- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 14° posto;

A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 12° e 13° disputeranno in trasferta la prima delle due gare previste.

L'esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due Società nell'organico di Eccellenza e, per contro, la ulteriore retrocessione di due Società nel Campionato di Promozione.

In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per



determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato 2014/2015.

B) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

Campionato di Promozione

Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 13°,14°,15° e 16°(12°,13°,14° e 15° per i gironi F e G) posto in ciascuno dei sei gironi A, B, C, D, E e F si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:

andata domenica 03.05.2015 ore 16.00 ritorno domenica 10.05.2015 ore 16.00

- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 16° posto;

- squadra classificata al 14° posto contro squadra classificata al 15° posto;

A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 13° e 14° (12° e 13° per i gironi E e F) disputeranno in trasferta la prima delle due gare previste.

L'esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due Società nell'organico di Promozione e, per contro, la ulteriore retrocessione di due Società nel Campionato di Prima Categoria.

In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato 2014/2015.

C) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

Campionato di Prima Categoria

Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 12°,13°,14° e 15° posto in ciascuno dei dodici gironi si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:

andata domenica 03.05.2015 ore 16.00 ritorno domenica 10.05.2015 ore 16.00

- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto;

- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 14° posto;

A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 12° e 13° disputeranno in trasferta la prima delle due gare previste.

L'esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due Società nell'organico di Prima Categoria e, per contro, la ulteriore retrocessione di due Società nel Campionato di Seconda Categoria.

In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato 2014/2015.



D) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2014//2015

Campionato di Seconda Categoria organizzati dalle Delegazioni Provinciali.

Le società classificate 16° posto nel corrente campionato retrocederanno automaticamente nel Campionato di Terza Categoria.

Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 14° e 15° posto in ciascuno dei ventiquattro gironi si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:

**andata domenica 03.05.2015 ore 16.00 ritorno domenica 10.05.2015 ore 16.00
- squadra classificata al 14° posto contro squadra classificata al 15° posto;**

A tale preciso riguardo si conferma la squadra classificata al 14° disputerà in trasferta la prima delle due gare previste.

L'esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di una Società nell'organico di Seconda Categoria e, per contro, la ulteriore retrocessione di una Società nel Campionato di Terza Categoria.

In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato 2014/2015.

E) PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

Campionati juniores regionali” “A” e “B”

Le società classificate 16° posto nel corrente campionato retrocederanno automaticamente nei Campionati juniores regionali ”B” o provinciali.

Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 12°, 13°, 14° e 15° posto dei vari gironi si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno mediante i seguenti abbinamenti obbligati:

Juniores Regionali A

andata sabato 02.05.2015 ore 16.00

ritorno sabato 09.05.2015 ore 16.00

Juniores Regionali B

andata sabato 02.05.2015 ore 16.00

ritorno sabato 10.05.2015 ore 16.00

- squadra classificata al 12° posto contro squadra classificata al 15° posto;

- squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 14° posto;

A tale preciso riguardo si conferma le squadre classificate al 12° e 13° disputeranno in trasferta la prima delle due gare previste.

L'esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due Società nell'organico dei Campionati Reg. Juniores “A” e “B” e, per contro, la ulteriore retrocessione di due Società nei Campionati Juniores Reg. ”B” e provinciali.

In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità, ai fini della salvezza o della retrocessione sarà determinante la



migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del Campionato 2014/2015.

Nel caso che le Società vincenti i gironi del Campionato di Eccellenza, si trovino ad occupare con le rispettive squadre Juniores Regionali "A" o B" l'12°, 13°, 14° o 15°, posto nella classifica finale dei suddetti campionati, saranno esentate dal partecipare con le stesse squadre alle gare di play-out che verranno disputati tra le due società occupanti le peggiori posizioni in classifica.

Nel caso che le gare di play-out vedessero coinvolte società di eccellenza o promozione partecipanti ai play-off le date delle gare potranno subire delle variazioni.



2. ONERI FINANZIARI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 (C.U. LND n. 1 dell'1/7/2014 III-1)

2.1 AMMENDE

Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.

2.2 AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

Campionato Nazionale Serie D

1 ^a rinuncia	€ 1.000,00
2 ^a rinuncia	€ 2.000,00
3 ^a rinuncia	€ 4.000,00

Campionato Nazionale "Juniore"

1 ^a rinuncia	€ 1.000,00
2 ^a rinuncia	€ 1.500,00
3 ^a rinuncia	€ 2.000,00

Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"

1 ^a rinuncia	€ 1.000,00
2 ^a rinuncia	€ 1.500,00
3 ^a rinuncia	€ 2.000,00

Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B"

1 ^a rinuncia	€ 800,00
2 ^a rinuncia	€ 1.200,00
3 ^a rinuncia	€ 2.000,00

Campionato Nazionale Calcio Femminile "Primavera"

1 ^a rinuncia	€ 500,00
2 ^a rinuncia	€ 750,00
3 ^a rinuncia	€ 1.500,00



Campionati Nazionali Calcio a Cinque Serie "A"

1 ^a rinuncia	€ 3.000,00
2 ^a rinuncia	€ 5.000,00
3 ^a rinuncia	€ 10.000,00

Campionati Nazionali Calcio a Cinque Serie "A2"

1 ^a rinuncia	€ 1.500,00
2 ^a rinuncia	€ 3.000,00
3 ^a rinuncia	€ 6.000,00

Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"

1 ^a rinuncia	€ 1.000,00
2 ^a rinuncia	€ 1.200,00
3 ^a rinuncia	€ 1.500,00

Campionato Nazionale "Under 21" Calcio a Cinque

1 ^a rinuncia	€ 300,00
2 ^a rinuncia	€ 500,00
3 ^a rinuncia	€ 800,00

Campionato Nazionale Serie A Calcio a Cinque Femminile

1 ^a rinuncia	€ 1.000,00
2 ^a rinuncia	€ 1.200,00
3 ^a rinuncia	€ 1.500,00

Gare ad Eliminazione diretta Calcio a 5 Serie "A" "A2" "B" "An Femminile"

SERIE A	€ 10.000,00
SERIE A2	€ 6.000,00
SERIE B	€ 3.000,00
FEMM. A	€ 3.000,00

Campionato "Juniores" Calcio a Cinque – Fase Nazionale

1 ^a rinuncia	€ 300,00
2 ^a rinuncia	€ 500,00
3 ^a rinuncia	€ 800,00



Campionato di Eccellenza

Campionato di Promozione

1 ^a rinuncia	€ 500,00
2 ^a rinuncia	€ 1.000,00
3 ^a rinuncia	€ 2.000,00

Campionato di 1^a Categoria

1 ^a rinuncia	€ 250,00
2 ^a rinuncia	€ 500,00
3 ^a rinuncia	€ 1.000,00

Campionati di 2^a e 3^a Categoria

Campionato Regionale e Provinciale “Juniore” (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, maschile e femminile)

- Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile

- Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile

1 ^a rinuncia	€ 150,00
2 ^a rinuncia	€ 300,00
3 ^a rinuncia	€ 600,00

- Attività Amatori

1 ^a rinuncia	€ 50,00
2 ^a rinuncia	€ 100,00
3 ^a rinuncia	€ 200,00

E' data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti massimi (terza rinuncia) fissati per ciascuna categoria

2.3 TASSE PER RICORSI

4. Tasse per ricorsi

A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo

- per le società appartenenti alla LNP serie A e B	€ 260,00
----------------------------------------------------	----------



Normative Federali e determinazioni stagione sportiva 2014/2015

- per le società appartenenti alla LICP € 180,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 100,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali € 78,00
- per le società appartenenti al SGS € 52,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali € 52,00

B) Ricorsi innanzi alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali € 130,00
- per le società appartenenti al SGS € 62,00

C) Ricorsi innanzi alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Eccellenza, Promozione e Prima categoria € 280,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati 2[^], 3[^] categoria e ai campionati reg. di calcio femminile e calcio a 5 € 200,00
- per le società appartenenti ai campionati Juniores e al SGS € 180,00

D) Ricorsi innanzi alla Tribunale Federale

- per le società appartenenti alla LNP serie A e B € 500,00
- per le società appartenenti alla LICP € 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 200,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores € 180,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali € 180,00
- per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali € 180,00

E) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale con procedura d'urgenza

- per le società appartenenti alla LNP serie A e B € 650,00
- per le società appartenenti alla LICP € 500,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores € 330,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali € 330,00

F) Ricorsi innanzi alla Commissione Vertenze Economiche

- per le società appartenenti alla LNP serie A e B € 350,00
- per le società appartenenti alla LICP € 250,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali € 130,00
- per le società appartenenti al SGS € 78,00

H) Ricorsi innanzi alla Commissione Tesseramenti

- per le società appartenenti alla LNP serie A e B € 350,00
- per le società appartenenti alla LICP € 250,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali € 130,00
- per le società appartenenti al SGS € 78,00



I) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati	
- di società appartenenti alla LNP serie A e B	€ 250,00
- di società appartenenti alla LICP	€ 180,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 90,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali	€ 65,00
- di società partecipanti ai campionati SGS	€ 31,00
J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d'urgenza	
- di società appartenenti alla LNP serie A e B	€ 330,00
- di società appartenenti alla LICP	€ 230,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 130,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 110,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali	€ 90,00
- di società partecipanti ai campionati SGS	€ 45,00
Nota: si precisa, inoltre, che per le vertenze di carattere economico per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli interessati, nessuna tassa è dovuta.	
J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell'Associazione italiana arbitri	
- appartenenti ai ruoli CAN A	€ 250,00
- appartenenti ai ruoli CAN B	€ 220,00
- appartenenti ai ruoli CAN PRO	€ 180,00
- appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5	€ 100,00
- appartenenti ai ruoli CAI	€ 90,00
- appartenenti ai ruoli Regionali	€ 65,00
- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali	€ 31,00
K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Dirigenti federali	€ 250,00

2.4 TASSE DI TESSERAMENTO E ISCRIZIONE

Tasse di tesseramento

- Calciatori Professionisti di Serie A	€ 100,00
- Calciatori Professionisti di Serie B	€ 75,00
- Calciatori Professionisti di I° Divisione e II° Divisione	€ 50,00
- Calciatori Dilettanti; "Giovani di Serie A, B, I° Divisione e II° Divisione", "Giovani Dilettanti" (solo tassa tesseramento)	€ 5,00



Normative Federali e determinazioni stagione sportiva 2014/2015

- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco) (comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)	€ 6,00
- Calciatori "Giovani" - Pulcini ed Esordienti	€ 5,00
- Calciatori "Giovani" - Giovanissimi ed Allievi	€ 5,00
- Iscrizione "piccoli amici"	€ 5,00
- Allenatori di Serie A e B	€ 250,00
- Massaggiatori di Serie A e B	€ 100,00
- Allenatori di I° Divisione e II° Divisione	€ 125,00
- Massaggiatori di I° Divisione e II° Divisione	€ 50,00
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti	€ 19,00
- Allenatori e Massaggiatori di società Di Puro Settore Giovanile	€ 5,00
- Medici sociali società professionistiche	€ 100,00
- Medici sociali società dilettanti	€ 60,00

2.5 STAMPATI FEDERALI

- Stampati riguardanti il tesseramento dei calciatori professionisti (compreso contratto economico) Verranno distribuiti a cura delle Leghe professionistiche secondo le modalità delle Leghe stesse fissate

- Altri stampati riguardanti comunque il trasferimento od il tesseramento (prezzo unitario) € 1,00 (quelli relativi alle esigenze delle Leghe professionistiche verranno distribuiti secondo le modalità fissate dalle Leghe stesse)

- Liste di svincolo collettive € 8,00 (per tutte le società)

- Stampati per il tesseramento di Allenatori, Massaggiatori, e Medici Sociali € 2,50

Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali

Lega Nazionale Professionisti € 500,00
Lega Italiana Calcio Professionistico € 250,00



Lega Nazionale Dilettanti € 50,00

Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2013/2014– Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica:

Assicurazione obbligatoria sortivi dilettanti Decreto 3.11.2010

- Calciatori “Giovani” – Pulcini, Esordienti, € 5,00
- Giovanissimi e Allievi € 3,90
- Piccoli Amici € 1,50
- Dirigenti di Società € 3,00
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici € 5,00

Il tesserato ha la possibilità di sottoscrivere una copertura integrativa facoltativa tramite il pagamento Aggiuntivo annuale di € 7,50

- Tasse di iscrizione ai campionati:

Allievi Nazionali Società Professionistiche	€ 530,00
Giovanissimi Nazionali Società Professionistiche	€ 430,00
Allievi Regionali maschili calcio a 11 Società Professionistiche	€ 380,00
Società Dilettanti	€ 310,00
Società di Puro Settore	€ 260,00
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11	
Società Professionistiche	€ 330,00
Società Dilettanti	€ 260,00
Allievi Provinciali maschili calcio a 11	€ 60,00
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11	€ 60,00
Esordienti Provinciali	€ 60,00
Pulcini Provinciali	€ 60,00
Allievi Regionali femminili calcio a 11	€ 60,00
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11	€ 60,00
Allievi Provinciali femminili calcio a 11	€ 60,00
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11	€ 60,00
Allievi Regionali maschili calcio a 5	€ 60,00
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5	€ 60,00
Allievi Provinciali maschili calcio a 5	€ 60,00
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5	€ 60,00
Allievi Regionali femminili calcio a 5	€ 60,00
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5	€ 60,00
Allievi Provinciali femminili calcio a 5	€ 60,00
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5	€ 60,00

N.B. La tassa è dovuta dalle società, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, per la partecipazione a ciascuno dei suindicati campionati.



Tassa di affiliazione (art. 15, comma 2 - N.O.I.F.).

Per le società della L.N.D. l'importo di tale tassa (che si versa solo all'atto del primo anno di affiliazione) per la stagione sportiva 2014/2015 è stato fissato in € 55,00

Tassa annuale di associazione

La tassa annuale di associazione, che le società devono versare alla L.N.D., per la stagione sportiva 2014/2015, è stata fissata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. in € 250,00

2.6 TARIFFE PER L'OMOLOGAZIONE DEI CAMPI DI CALCIO E DEI RELATIVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

Si riportano qui di seguito le tariffe per l'omologazione dei campi di calcio e dei relativi, eventuali impianti di illuminazione; omologazione necessaria per la disputa sui campi stessi di gare ufficiali di competenza della L.N.D. e/o del S.G. e S. della F.I.G.C.:

omologazione richiesta da società affiliate alla F.I.G.C. **omologazione richiesta da altri soggetti**

• **Per l'omologazione di un campo di calcio:**

€ 200,00	ove sia sufficiente un solo sopralluogo	€ 300,00
€ 120,00	per ogni sopralluogo successivo al primo, ove l'omologazione richieda più sopralluoghi	€ 150,00
€ 100,00	per ogni campo di calcio successivo al primo ubicato nella medesima località ed omologato a seguito dello stesso sopralluogo	€ 120,00

• **Per l'omologazione dell'impianto di illuminazione di un campo di calcio**

€ 200,00	ove sia sufficiente un solo sopralluogo	€ 300,00
€ 120,00	per ogni sopralluogo successivo al primo, ove l'omologazione richieda più sopralluoghi	€ 150,00
€ 100,00	per ogni impianto di illuminazione successivo al primo, ubicato nella medesima località ed omologato a seguito dello stesso sopralluogo	€ 120,00



2.7 USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 2014/2015, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di Società che non provvedano al versamento, all'atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.

Alle Società che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente per lo svolgimento delle attività agonistiche indette dalla L.N.D. e che, pertanto, non traggono risorse economiche dalla locazione degli impianti ad altre Società e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale Dilettanti riconosce un contributo pari al 50% delle spese per la riomologazione dei suddetti impianti.



3. ADEMPIMENTI INERENTI LE GARE

3.1 SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione hanno l'obbligo **di rimuovere la neve caduta prima delle 96 ore antecedenti la disputa di un incontro ufficiale di Campionato o di rendere disponibile un idoneo campo di gioco, praticabile a tutti gli effetti, che consenta il regolare svolgimento della gara.**

Nel caso in cui non vengano disputate sino a due gare su un campo ove non vige l'obbligo di sgombero della neve, la società ospitante deve indicare tempestivamente un impianto sportivo alternativo ed idoneo. **La mancata ottemperanza a tali disposizioni comporterà, necessariamente, la punizione sportiva della perdita dell'incontro a carico delle Società inadempienti.**

3.2 SEGNATURA TERRENI DI GIOCO

Nel diffidare dell'uso indiscriminato di materiali nocivi, si rammenta alle Società che le "Disposizioni di carattere generale sui campo di gioco Decisioni ufficiali della F.I.G.C. regola 1 delle Regole del Gioco del Calcio" al punto prescrive:

"Le linee devono essere bianche, tracciate con gesso o con altro materiale idoneo e non nocivo alle persone e devono avere larghezza massima di 12 cm. e minima di 10 cm."

Le Società, e per esse il Presidente, sono responsabili della mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra e sono chiamate a rispondere per gli eventuali danni causati dall'impiego di materiali corrosivi.

3.3 ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni indossando la tuta della società di appartenenza.

L'AREA TECNICA

Si ricorda che, in accordo con il Comitato Regionale Lombardo dell'A.I.A., il Consiglio Direttivo del C.R. Lombardia ha deliberato di suggerire alle proprie Società di procedere alla segnatura dell'**Area tecnica** sui propri campi di gioco.



La disposizione non é obbligatoria, ma la mancata osservanza non consentirà ai tecnici delle squadre impegnate in gara di alzarsi dalla panchina, limitando – di fatto – la loro opera.

L'Area tecnica é quel rettangolo di terreno, posizionato sul "campo per destinazione", limitrofo al campo di gioco, antistante le panchine per il personale di inquadramento tecnico e per i calciatori di riserva, che si estende – lateralmente - un metro per parte oltre le panchine e - in avanti - fino ad un metro dalla linea laterale.

Nell'Area tecnica così individuata, una sola persona è autorizzata a dare istruzioni tecniche. Tale persona deve ritornare al suo posto dopo avere fornito i suoi suggerimenti.

L'allenatore e gli altri dirigenti non devono uscire dall'Area tecnica salvo casi particolari quali, ad esempio, l'intervento – su autorizzazione dell'arbitro - del massaggiatore o del medico sul terreno di gioco per soccorrere un calciatore infortunato.

Va ricordato che l'allenatore e le altre persone presenti nell'Area tecnica devono ovviamente mantenere un comportamento corretto e responsabile.

DIVIETO DI FUMARE NELL'AREA TECNICA

Si rammenta che con il C.U. n. 121/A della FIGC, pubblicato in Roma il 6 ottobre 2004, il Presidente federale- preso atto della introduzione, nell'ambito delle competizioni U.E.F.A., del divieto di fumare nell'area tecnica durante le gare – ha sancito il divieto di fumare nell'area tecnica del campo di gioco, durante lo svolgimento le gare.

L'inosservanza di detto divieto integra responsabilità disciplinare.

3.4 PRONTO A.I.A. - MANCANZA ARBITRO DESIGNATO STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

Si comunica che da domenica 24 agosto 2014 con l'inizio della stagione sportiva (Coppa Italia e Coppa Lombardia) sarà in funzione il servizio "Pronto A.I.A.", allo scopo di evitare che delle gare non vengano disputate per il mancato arrivo dell'arbitro designato.

Pertanto, nel caso in cui l'arbitro designato non si sia presentato quando mancano **30 minuti** all'orario fissato per l'inizio della gara, le società sono invitate a chiamare il "Pronto A.I.A." che provvederà ad inviare un altro arbitro.

Per attivare il "Pronto A.I.A." occorre telefonare ad uno dei seguenti numeri:

02 / 217 22 408

02 / 217 22 410

345/0561775 (calcio a cinque serie D)

338/4598799 (calcio a cinque serie C1 eC2)

349/4107063 (vedi nota sotto)

Tale servizio è utilizzabile per i seguenti campionati: **eccellenza, promozione,**



prima e seconda categoria, juniores regionali, calcio femminile serie C, D e juniores , terza categoria, allievi e giovanissimi e giovanissimi reg. femminile regionali, Coppa Italia e Coppa Lombardia e gare di turno infrasettimanale.

Sono, pertanto, esclusi da tale servizio i campionati organizzati dai comitati provinciali e locali, salvo diverse intese raggiunte dai comitati stessi con le sezioni arbitri della zona che verranno pubblicate sui rispettivi comunicati ufficiali.

Si precisa che il numero telefonico indicato deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per il servizio **“Pronto A.I.A.”**; l’uso indiscriminato, che è da considerarsi vietato, sarà severamente censurato. Tale soluzione è stata decisa dal Consiglio Direttivo del C.R.L. all’evidente scopo di evitare alle Società i disagi e i costi che devono affrontare per il recupero di gare, da effettuare con tutta probabilità in giornate infrasettimanali, a causa del mancato arrivo dell’arbitro designato.

Una volta attivato il “Pronto A.I.A.” ed avuta assicurazione dall’Organo Tecnico regionale dell’invio di un altro arbitro, bisognerà attendere l’arrivo di quest’ultimo, anche se l’attesa dovesse protrarsi oltre il termine regolamentare, secondo lo spirito del comma 1 dell’art.67 delle N.O.I.F. Spetterà poi all’arbitro, a suo insindacabile giudizio, in relazione all’ora del suo arrivo, stabilire se dare o meno inizio alla gara.

3.5 RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ PER LA PREVENZIONE DI FATTI VIOLENTI

Prima dell’inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a loro carico in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio.

NB. Di norma tale avvertimento va comunicato al pubblico a mezzo radio. Nel caso non esistesse impianto radiofonico, tale avviso va diffuso a mezzo manifesti esposti agli ingressi dello stadio o volantini da distribuire agli spettatori.

L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell’art.13, comma 1, lettera b), del codice di giustizia sportiva.

3.6. TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE GARE (Art.62 N.O.I.F.)

Si richiama l’attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell’art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico:

1) Le Società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gare e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo la gara.



2) Le Società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche sui campi diversi dal proprio.

3) Le Società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, del lancio e dello sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose od incitanti alla violenza.

4) Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi da gioco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità, perché renda disponibile la Forza Pubblica in maniera adeguata. L'assenza o l'insufficienza delle Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.

5) L'arbitro, dove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.

Si rammenta che copia della richiesta di intervento della forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere consegnata all'Arbitro prima dell'inizio della gara.

6) Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese - in quest'ultimo caso - quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospite ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza, il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione della stessa Società ospitata.

3.7 RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ OSPITANTE

Si ricorda che la Società ospitante è oggettivamente responsabile di quanto avviene entro il proprio impianto sportivo e che di conseguenza può essere chiamata a rifondere i danni patiti, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia di furti ai danni delle Società ospitate e dell'arbitro.

3.8 DANNI PROVOCATI ALLE AUTOVETTURE DEGLI UFFICIALI DI GARA

La Commissione Accertamenti Danni, presa visione delle norme concernenti l'argomento indicato in epigrafe emanate dalla Commissione Centrale Paritetica, ha



inteso apportare le seguenti integrazioni e modifiche:

a) Gli arbitri ed i suoi assistenti che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo devono chiedere al dirigente responsabile della società ospitante il luogo preciso ove parcheggiare l'auto e consegnare le chiavi allo stesso; **in tal contesto è fatto obbligo al dirigente incaricato dalla società ospitante di prendere visione dell'autovettura e del suo stato conservativo, contestando per iscritto (utilizzando l'apposito modulo distribuito alle società) eventuali danni preesistenti;**

b) Al momento della riconsegna delle chiavi dell'autovettura, nel caso vengano rilevati danni alla stessa, sarà cura dell'arbitro o dei suoi assistenti farli constatare al responsabile della società ospitante, **denunciando l'accaduto alla più vicina caserma dei Carabinieri (o altra Autorità)**, e riferire il tutto nel proprio rapporto di gara, al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione;

c) Entro quindici giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale viene sancito a carico della Società l'obbligo del risarcimento dei danni, l'arbitro stesso dovrà trasmettere, unitamente alla prescritta documentazione (denunce, fotografie, ecc.) il preventivo di spesa al C.R. Lombardia - L.N.D., inviandone copia al CRA Regionale.

d) Allo scopo di ottenere una quantificazione conservativa dei danni lamentati, l'arbitro, nei quindici giorni successivi all'avvenuta pubblicazione del relativo provvedimento del Giudice Sportivo sul Comunicato Ufficiale, nel quale viene sancito a carico della Società l'obbligo del risarcimento, e comunque in ogni caso prima della riparazione dell'autovettura danneggiata, dovrà mettere la stessa a disposizione dei Componenti della Commissione Accertamenti Danni. La documentazione di cui ai punti a), b) e c) così raccolta dal C.R. Lombardia - L.N.D., sarà immediatamente trasmessa alla Società responsabile, la quale, entro quindici dal ricevimento, **può contestare**, motivando, sia l'entità del danno sia il danno stesso. La mancata contestazione nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta formulata dall'arbitro e si procederà quindi al rimborso del danno subito. **In caso di contestazioni tra le parti, l'entità del danno sarà stabilita dalla Commissione Accertamenti Danni, sulla base della perizia (di cui al punto d) preventivamente eseguita.** Si precisa altresì che il mancato rispetto da parte degli arbitri delle disposizioni innanzi citate preclude qualsiasi forma di richiesta danni.

3.9 RITARDO NELLA PRESENTAZIONE IN CAMPO DELLE SQUADRE

Tempo d'attesa

Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.

Nel caso di ritardo, fatte salvo le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di gioco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara.

Nelle ultime quattro giornate di ciascun Campionato il termine di presentazione in campo delle squadre è ridotto a 15 minuti.



Si rammenta che l'art. 55 delle N.O.I.F. prevede che la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo territoriale in prima istanza ed alla Corte Sportiva d'Appello territoriale in seconda ed ultima istanza. Il procedimento innanzi a tali Organi di Giustizia è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste agli articoli 29 - 33 - 36 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva.

3.10 ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE GARE UFFICIALI - VERIFICA POSIZIONE TESSERAMENTO DEI CALCIATORI

Nel corso dell'attività ufficiale pervengono agli uffici regionali e periferici numerose richieste telefoniche tese ad ottenere informazioni circa la posizione di tesseramento di calciatori che hanno preso parte a gare ufficiali, al fine di conoscere se tali atleti potevano essere legittimamente utilizzati.

Al contempo, alcune Società continuano a manifestare impropriamente le proprie doglianze circa l'impossibilità di verificare la posizione di tesseramento dei calciatori delle squadre avversarie, disconoscendo di fatto i dettati normativi al riguardo.

Rammentando che gli uffici della F.I.G.C. non sono legittimati a rilasciare notizie circa la posizione di tesseramento di atleti appartenenti ad altre Società subordinate ad ipotesi di reclamo innanzi agli Organi Disciplinari, si ritiene opportuno richiamare quanto disposto dall'art. 61 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.:

“ART. 61 ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA

Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.

Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere consegnato al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia ommesso di provvedervi.

Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.

Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall'arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro



ritiri, ai fini dell'inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.

Il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alla gara qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria o della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento allegando copia della distinta di presentazione del tesseramento regolarmente vidimata dal C.R.L. se depositata o copia della ricevuta della raccomandata se spedita.

Il possesso di tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società.

3.11 IDENTIFICAZIONE DEI GIOCATORI

(C.U. LND n. 1 del 1/7/2014)

Ai sensi dell'art. 71 delle N.O.I.F. l'identificazione dei calciatori da parte dell'arbitro deve avvenire in uno dei seguenti modi:

- attraverso la propria personale conoscenza;
- mediante documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una tessera plastificata di riconoscimento, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite delle Divisioni e dei Comitati Regionali e direttamente dai C.R. stessi.

Inoltre si precisa che il calciatore non ancora registrato nei tabulati della propria Società, può prendere parte alla gara, purché la Società stessa abbia inoltrato o depositato al competente Comitato, il giorno precedente la gara, regolare richiesta di trasferimento.

Con nota n. 952.1/GG/ Segr. del 10/12/2002 la F.I.G.C. ha comunicato che la patente di guida, rilasciata nel nuovo formato plastificato introdotto dal D.M. 07/10/99, può essere utilizzata ai fini della identificazione personale del relativo titolare. (art. 71 N.O.I.F.)

ELENCO GIOCATORI DA PRESENTARE ALL'ARBITRO

Si ricorda a tutte le società, che nell'elenco dei giocatori da presentare all'arbitro prima dell'inizio di ogni gara, dovranno essere riportati **giorno, mese ed anno di nascita dei giocatori impegnati categoria e girone di appartenenza.**

Si rammenta inoltre, qui di seguito, la norma riguardante l'obbligatorietà dell'indicazione in distinta della **qualifica dell'assistente all'arbitro, cioè se dirigente o giocatore:**

- nel caso sia dirigente sarà sufficiente indicare il numero della tessera



rilasciata dal C.R.L. con la qualifica di “dirigente ufficiale”.

- nel caso sia un giocatore si dovranno riportare tutti i dati anagrafici.

3.12 PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO (Art. 66 N.O.I.F.)

(C.U. LND n. 1 del 1/7/2014)

Per le gare organizzate in ambito **nazionale** sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la Società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell'attività giovanile e scolastica e per i campionati della L.N.D. delle categorie Juniores Provinciale, Serie C2 di Calcio a Cinque maschile, provinciali di Calcio a Cinque maschile e regionali e provinciali di Calcio Femminile, un dirigente;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un dirigente;
- e) i calciatori di riserva.
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (FACOLTATIVO).

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- b) il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- c) nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.;



d) all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici;
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società.

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F.

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

La nuova norma, art.66 delle N.O.I.F. prevede che, l'allenatore eventualmente assente nelle gare delle categorie per le quali è prevista l'obbligatorietà della presenza di un tecnico abilitato, non può essere sostituito da un dirigente delle società interessata al quale, pertanto, è impedito l'accesso in panchina in sostituzione del tecnico in quanto soggetto in tal senso non qualificato.



3.13 SOSTITUZIONE CALCIATORI

(C.U. n.1 LND del 1/7/2014)

Nel corso delle gare dei Campionati organizzati dal Comitato Interregionale, dalla Divisione Calcio Femminile in ambito nazionale e dai Comitati Regionali in ambito regionale, nonché in tutte le altre gare della rispettiva attività ufficiale, è consentita in ciascuna squadra la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. (ad eccezione delle gare di Coppa Italia fase regionale e delle Coppe Regionali dove le sostituzioni ammesse sono cinque).

Nel corso delle gare dei Campionati Juniores Regionali, 3a Cat. Under 18 e 3a Cat. Under 21 organizzati dai Comitati Regionali, possono essere effettuate cinque sostituzioni per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto. Nel corso delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali, nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nel corso delle gare del Campionato di 2a Categoria, anche se organizzato dalle Delegazioni Provinciali, possono essere sostituiti soltanto tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto in coerenza con quanto previsto per la corrispondente attività svolta in ambito regionale.

In occasione di tutte le gare ufficiali in ambito regionale e provinciale le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino a sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata).

Nelle gare di Coppa Italia **fase regionale** e Coppa Lombardia è consentita la sostituzione di cinque giocatori.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata
- a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

3.14 STAMPATI DA CONSEGNARE ALL'ARBITRO

Le società devono consegnare al direttore di gara i seguenti stampati:

a) gli stampati per l'indicazione dei calciatori sostituiti, ammoniti ed espulsi

Come per le scorse stagioni sportive, al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello, sul quale vengono elencati - a cura dell'arbitro stesso



- i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il diritto - dovere di chiedere copia del modello all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto.

Il modello in argomento è finalizzato ad evitare vari inconvenienti come: errori nelle indicazioni delle ammonizioni e/o delle espulsioni, con conseguenziale convocazioni a chiarimento dell'arbitro e pubblicazione dei Comunicati Ufficiali di rettifica).

L'elenco in argomento, pur di rilevante valore pratico, è tuttavia meramente indicativo. Documenti ufficiali restano, invero, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell'arbitro e degli eventuali assistenti federali dell'arbitro e Commissario di Campo.

Si raccomanda alle società, nell'interesse della regolarità e serenità dell'attività agonistica, di fornire agli arbitri la massima collaborazione, nei termini di assoluta lealtà e correttezza.

Le società **dovranno prestare particolare attenzione alla registrazione delle sostituzioni**, con riferimento specifico **ai calciatori "giovani"**, la cui presenza in gara è obbligatoria per tutta la durata. A tale riguardo, le società chiederanno all'arbitro della gara di indicare sul modello, oltre ai numeri di maglia esatti di ogni calciatore sostituito e di ogni rispettivo subentrato, anche il minuto esatto di ogni singola sostituzione.

Le società sono invitate, nel loro interesse sportivo, a munirsi prima di ogni gara di copia del presente paragrafo, da esibire all'arbitro, nonché, la squadra ospitante, a consegnare i modelli in questione in triplice copia al direttore di gara.

Si segnala, altresì, nell'interesse di ogni singola società, l'esigenza che le distinte di gara - conformi all'innovazione normativa della cosiddetta "panchina allungata", siano redatte in modo chiaro e compilate possibilmente a macchina, ad evitare, oltretutto, che eventuali errori nell'indicazione dei dati anagrafici dei calciatori possano comportare, in conseguenza della più volte richiamata predisposizione computerizzata del Comunicato Ufficiale, che il Giudice Sportivo sanzioni la società in argomento con la punizione sportiva della perdita della gara.

3.15 RICHIESTE INFORMAZIONE ALLE SEGRETERIE ED AGLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI

Si ritiene opportuno ricordare che, in merito alla interpretazione di norme contenute nelle Carte Federali e Normative Regionali, le risposte date alle richieste telefoniche avanzate dalle società agli addetti della Segreteria del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Lombardia non possono o essere assolutamente vincolanti né tantomeno dotate di validità assoluta.

Si precisa che indipendentemente dal parere espresso, gli Organi della Giustizia Sportiva operano in piena autonomia di giudizio.

In ogni caso i comunicati ufficiali si intendono conosciuti dalla data di pubblicazione, mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.



3.16 REGISTRO NAZIONALE CONI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Così come previsto dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 N° 289, si rammenta che le società/associazioni sportive dilettantistiche devono iscriversi al Registro delle Società Sportive istituito presso il CONI competente per territorialità.

Tale adempimento per il "riconoscimento ai fini sportivi" delle società/associazioni sportive dilettantistiche già affiliate alle FSN (Federazioni Sportive Nazionali) da parte del CONI costituisce il presupposto per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art. 90. A tal fine tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI sono comunque tenute ad integrare la denominazione sociale (nella quale deve comunque essere indicata la finalità sportiva e la dizione "dilettantistica") e modificare i rispettivi statuti .

Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell'elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

Le società che non si sono mai registrate nel registro CONI, dovranno seguire le procedure sotto riportate nel punto **1**, mentre le società già registrate dovranno seguire le indicazioni del punto **2** per controllare se la propria posizione è stata rinnovata per la stagione in corso direttamente dal CONI NAZIONALE.



1 Procedura per NUOVA iscrizione (prima affiliazione).

www.coni.it

Registro Società (in alto a destra):

nella tabella Area Riservata	
REGISTRATI	
FSN/EPS/DSA	FSN
SIGLA	FIGC
UTENTE	Codice affiliazione FIGC
PASSWORD	deve essere di 8 caratteri e alfanumerica
ripetere Password	
mail	possibilmente mail della Società
in fondo alla videata dare i 2 consensi	
PROCEDI	

Arriverà sulla mail inserita in tabella un codice di attivazione con un link, seguire le istruzioni scritte.

Ritornare nella tabella Area Riservata.

ACCESSO SOCIETA' E ASSOCIAZIONI	
FSN/EPS/DSA	FSN
SIGLA	FIGC
UTENTE	Codice affiliazione FIGC
PASSWORD	QUELLA INSERITA PRIMA

Da tale sezione parte l'inserimento di tutti i dati della società.

Al lato sinistro troverete una tabella nella quale vengono richiesti tutti i dati

Alla fine di ogni inserimento bisogna dare la conferma.

Finito di inserire i dati si deve stampare la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (nelle Stampe in fondo alla tabella)

deve essere firmata dal Legale Rappresentante ed inviata allegando un documento d'identità a mezzo fax o mail al Coni CR Lombardia x la convalida.



Infine dopo qualche giorno ritornare nella tabella Area Riservata:

ACCESSO SOCIETA' E ASSOCIAZIONI	
FSN/EPS/DSA	FSN
SIGLA	FIGC
UTENTE	Codice affiliazione FIGC
PASSWORD	QUELLA INSERITA PRIMA
e stampare il Certificato ed allegarlo agli atti in caso controlli fiscali.	

2 Rinnovo iscrizione

www.coni.it

Registro Società (in alto a destra):

ACCESSO SOCIETA' E ASSOCIAZIONI	
FSN/EPS/DSA	FSN
SIGLA	FIGC
UTENTE	Codice affiliazione FIGC
PASSWORD	QUELLA INSERITA PRIMA
e stampare il Certificato ed allegarlo agli atti in caso controlli fiscali.	

Se compare l'errore Codice Sospensione 1 attendere che il Coni Nazionale modifichi la scadenza dell'affiliazione.

Per eventuali chiarimenti o problemi rivolgersi direttamente al Coni CR Lombardia.



4. RICHIAMO A NORME REGOLAMENTARI

4.1 ACCOMPAGNATORI UFFICIALI - TESSERE “PERSONALI”

Tutte le Società **hanno l’obbligo** di munire i “Dirigenti Ufficiali” delle squadre della particolare tessera personale che è titolo valido per l’accesso ai terreni di gioco.

Le Tessere per Dirigenti Ufficiali sono personali ed abilitano ad entrare nel recinto di gioco unicamente la persona indicata (VALE A DIRE L’ACCOMPAGNATORE UFFICIALE, L’ADDETTO ALL’ARBITRO SE PREVISTO, IL MASSAGGIATORE, IL MEDICO SOCIALE SE NON IN POSSESSO DELLA TESSERA DELLA F.M.S., L’ASSISTENTE DI PARTE, E PER LE SOCIETA’ DOVE NON VIGE L’OBBLIGO DELL’ALLENATORE “ABILITATO” ANCHE IL DIRIGENTE CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI TECNICO).

Si rammenta che possono richiedere l’emissione della tessera personale solo le persone che sono comprese nell’elenco dei Dirigenti che le Società presentano al Comitato Regionale all’atto della iscrizione ai Campionati e variazioni seguenti.

4.2 NOMINA E TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI DI SOCIETÀ

La società è tenuta a registrare tutti i propri dirigenti nell’organigramma societario e depositare c/o il C.R.L. la documentazione conforme per la loro ratifica (foglio organigramma prodotto nella propria area riservata con firme dei dirigenti).

Si comunica, che per le variazioni di organigramma occorre attenersi scrupolosamente alle disposizioni sotto indicate:

1. compilare la variazione di organigramma dalla propria area riservata del sito del comitato scrivente, nella sezione “organigramma” selezionare “gestione organigramma”, una volta effettuata e confermata la variazione stampare la “VARIAZIONI CORRENTI ORGANIGRAMMA” da sez. stampe - e inviarla presso il Comitato Regionale Lombardia uff. sportello unico (fax 02/21722230) completa di firme in originale e timbro;
2. allegare verbale di consiglio dove autorizza l’integrazione, modifica di incarico o le dimissioni dei soggetti;
3. inviare una copia presso le Delegazioni provinciali/distrettuali.

N.B. Le pratiche che perverranno in modo irregolare saranno archiviate senza darne riscontro e i dirigenti non saranno ratificati.

Tessere dirigenti ufficiali: Per poter procedere alla emissione delle suddette tessere, i dirigenti dovranno risultare presenti e ratificati nell’organigramma. In caso di presentazione di pratiche di emissione tessera dirigente ufficiale di un dirigente non ratificato (visibile in gestione organigramma) le stesse non potranno essere evase.



4.3 COLLABORATORI UFFICIALI DELL'ARBITRO (ASSISTENTI DI PARTE)

Constatato che molte Società incorrono nelle sanzioni previste dall'art. 17 comma 5, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva, per la partecipazione a gare ufficiali di soggetti, facenti le funzioni di collaboratori dell'arbitro, non tesserati, si rammenta che l'art. 63 punto 2) delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. stabilisce che:

..omissis..

Assistenti di parte dell'arbitro

Quando non sia prevista la designazione di assistenti ufficiali dell'arbitro, le Società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente di parte è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara.

Non possono fungere da assistente di parte tesserati di età inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara quale calciatore.

All'arbitro non è consentito sostituire i propri assistenti di parte con colleghi arbitri non designati ufficialmente.

Un calciatore che inizia un gara con funzioni di assistente di parte non può nella stessa gara partecipare al giuoco del calcio come calciatore (tale disposizione non ha valore per le gare del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e per l'attività ricreativa). Per contro, un calciatore che abbia già preso parte al giuoco, può essere incaricato delle funzioni di assistente di parte purchè non sia stato espulso.

E' inibito ai dirigenti, ai calciatori ed in genere a tutti i tesserati della F.I.G.C., colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione, di svolgere le funzioni di assistente di parte fino a quando risulti regolarmente scontata la sanzione loro inflitta, a pena di inasprimento della stessa.

4.4 TESSERE PLASTIFICATE RICONOSCIMENTO CALCIATORI

Le tessere plastificate di riconoscimento dei calciatori hanno validità quadriennale a partire dalla data di rilascio.

Si informano le Società che qualora l'Arbitro, in occasione delle gare, riscontrasse che una tessera plastificata di riconoscimento di un calciatore fosse scaduta, è autorizzato al ritiro della stessa.

Trasferimento di calciatore ad altra Società.

La Società cedente dovrà fornire alla Società cessionaria la tessera plastificata di riconoscimento del calciatore interessato.

Calciatore svincolato.

La tessera plastificata di riconoscimento deve essere resa al calciatore interessato, il quale provvederà a consegnarla alla eventuale nuova Società.

Nell'ipotesi che la Società non abbia più contatti con il calciatore svincolato si invita ad inviare la tessera al Comitato Regionale.

4.5 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE GARE AMICHEVOLI

Nuova procedura di richiesta organizzazione torneo / amichevole L.N.D.

A seguito delle nuove procedure introdotte dalla L.N.D. per richiedere l'autorizzazione di un Torneo L.N.D. o Amichevole bisognerà attenersi alle seguenti indicazioni:

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TORNEI L.N.D.:

Al fine di consentire il regolare svolgimento dei campionati, il C.R.L. ha stabilito che durante il periodo 16.09.2014 – 10.04.2015 non verranno concesse, di norma, autorizzazioni per la disputa di tornei.

La richiesta di tornei / amichevoli L.N.D. dovrà avvenire tramite la compilazione del **“Modulo di richiesta organizzazione Torneo / Amichevole”** scaricabile dalla sezione *“modulistica”* del sito C.R.L.. Tale modulo deve essere correttamente compilato in ogni sua parte, in caso di dati mancanti la richiesta non verrà accettata (dati societari, codice campo delle gare, orari e date).

Alla richiesta di autorizzazione sopra citata si deve allegare n° 4 copie del regolamento (fac-simile presente nella sezione *“modulistica”* > “Regolamento tornei L.N.D.”) da stampare su carta intestata della società. **E' OBBLIGATORIO A FINE REGOLAMENTO INDICARE NOME, COGNOME E NUMERO DI TELEFONO DI UN RESPONSABILE E UN NUMERO DI FAX.**

Il modulo di richiesta e il regolamento devono pervenire 30 gg prima della data di inizio torneo (60 gg per quelli internazionali) allo *SPORTELLINO UNICO DEL C.R.L.*, debitamente compilati, timbrati e firmati, in modo da poterne effettuare la registrazione.

Effettuata la registrazione dal C.R.L., verrà redatto un preventivo del torneo (tassa approvazione, spese arbitrali e spese funzionamento) che sarà inviato al fax indicato dalla società richiedente l'approvazione. Entro 5 gg dal ricevimento, in caso di accettazione del preventivo per confermare la richiesta del torneo si dovrà procedere al pagamento, senza del quale non potrà essere concessa l'autorizzazione e la designazione degli arbitri. Il pagamento dovrà essere effettuato presentando il preventivo ricevuto allo Sportello Unico o c/o le Delegazioni di competenza con le consuete modalità. Per importi inferiori a € 500,00 contanti e/o assegni bancari, per importi superiori con assegno circolare intestato alla LEGA NAZIONALE DILETTANTI - COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AMICHEVOLI L.N.D.:

Per le amichevoli si dovrà utilizzare il **“Modulo di richiesta organizzazione Torneo / amichevole”** inviandolo come per i tornei, ma con un tempo di 8gg di preavviso rispetto quello fissato per la disputa della gara e la spesa del preventivo sarà addebitata sul conto della società. La conferma dell'avvenuta designazione verrà inoltrata al fax, da segnalare all'atto della richiesta.



Variazione gare tornei L.N.D. e S.G.S.

Causa le nuove procedure informatiche le variazioni alle gare di un torneo già autorizzato (data, ora o squadre) devono pervenire all'ufficio di competenza tramite fax, con le seguenti modalità:

Posticipo gara: 5 giorni prima rispetto la data originaria della gara.

Anticipo gara: 5 giorni prima rispetto la nuova data di disputa della gara.

Le richieste non pervenute entro tale scadenza non potranno essere prese in esame.

N.B. Nelle richieste di variazione oltre alla denominazione del torneo si deve segnalare il numero di riferimento dello stesso riportato sul preventivo.

Si ricorda che la copertura assicurativa per giocatori e tecnici è riconosciuta solo se la gara è stata autorizzata dal Comitato competente e diretta da arbitro federale. In caso contrario, la responsabilità ricade sul presidente della società, così come i provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente.

Con l'occasione si fa presente di avere concordato con l'Organo Tecnico (C.R.A.) l'invio di Direttori di gara a carattere vicinorio, ai fini di contenere le spese.

Inoltre si ricorda che eventuali espulsioni di calciatori in gare amichevoli non comporta la squalifica automatica.

Partecipazione a tornei non autorizzati dalla F.I.G.C.

Si ricorda che è vietato a società e giocatori associati alla Federazione Italiana Giuoco Calcio di organizzare o partecipare a tornei non espressamente autorizzati dalla Federazione stessa.

Gli inadempienti verranno deferiti ai competenti Organi disciplinari; si ricorda, altresì, che gli eventuali infortuni occorsi in occasione di manifestazioni non autorizzate dagli organi federali, non possono fruire del risarcimento previsto per i tesserati.

Tornei con squadre di società d'altra Lega - Gare amichevoli e tornei con squadre estere (Artt.34, 4° comma, e 35 regol. Lega Nazionale Dilettanti)

4.6 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE GARE AMICHEVOLI E TORNEI S.G.S.

Per le gare Amichevoli e Tornei S.G.S (dove è richiesto l'arbitro) valgono le medesime disposizioni come per quelli L.N.D. (vedi punto 4.5.), fatto salvo il metodo di presentazione:

- a carattere Provinciale e Locale entro 30 giorni prima della data di inizio c/o le Delegazioni di competenza.
- a carattere Internazionale entro 70 giorni prima della data di inizio c/o C.R.L. ufficio Tornei S.G.S..
- a carattere Nazionale entro 60 giorni prima della data di inizio c/o C.R.L ufficio Tornei S.G.S.
- a carattere Regionale entro 40 giorni prima della data di inizio c/o C.R.L ufficio Tornei S.G.S.



Si precisa che la documentazione relativa ai tornei Internazionali, Nazionale e Regionali posso essere consegnati c/o le delegazioni di appartenenza che provvederanno a trasmetterle al C.R.L. ufficio Tornei S.G.S.

4.7 SISTEMA DI SQUALIFICHE CONSEGUENTI AL NUMERO DI AMMONIZIONI RIPORTATE

(art. 19, comma 9 - Codice di Giustizia Sportiva)

I tesserati cui gli Organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorchè conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Ai fini dell'applicabilità del presente comma, l'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicito effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altra società appartenenti a Lega diversa.

Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionali Dilettanti, le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante dello stesso o in diverso campionato.

10) Al tesserato espulso dal campo (entro il termine della gara), nel corso di una gara ufficiale della propria società è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per un gara da parte degli Organi di giustizia sportiva salvo che questi ritenga di dover infliggere una sanzione più grave.

11.1) Le sanzioni di cui al comma 1, lettere **a), b), c), d), e)**, inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regionali organizzate dai Comitati regionali si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

10.2) Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio-promozione previste dall'art.49, lett c), LND, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo di giustizia sportiva.



11.3) Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.

11.4) La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell'art. 22, comma 8.

4.8 ESECUZIONE DELLE SANZIONI

(art. 22, Codice di Giustizia Sportiva - C.U. LND n. 19 del 8/8/2003)

1. Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo sono eseguite con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, della terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'Organo di giustizia sportiva, per motivi di particolare rilievo. Di norma la squalifica del campo si intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione. La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.

2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice.

3. Il calciatore colpito da squalifica, per una o più giornate di gara, deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Al calciatore squalificato è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta l'irrogazione di un'autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall'art. 19.

4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara, alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.



6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del SGS, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del SGS, ferma la distinzione di cui all'art. 19, comma 11. e 11.3. La distinzione prevista dall'art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione Nazionale C5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.

7. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi.

8. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art.1, comma 5 ed i tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l'aggravamento della sanzione.

9. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe per i calciatori colpiti da squalifica a termine, solo ai fini della disputa di gare amichevoli o di gare dell'attività ricreativa.

10. La proposta al Presidente federale di dichiarazione della preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria dalla FIGC, formulata da un Organo di giustizia sportiva ai sensi dell'art. 19, comma 3, può essere impugnata con le modalità ed i termini di cui al presente Codice. La trasmissione al Presidente federale della proposta, non appena la stessa sia divenuta inappellabile, deve avvenire su iniziativa dell'Organo di giustizia sportiva che l'ha formulata.

11. Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.



12. Le sanzioni irrogate dagli Organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo.

4.9 PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI - INVIO COMUNICATI UFFICIALI

Si ritiene doveroso rammentare a tutte le Società interessate che la pubblicazione delle decisioni, ai sensi dell'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., avviene mediante l'affissione dei Comunicati Ufficiali negli albi riservati a tale scopo, presso la sede del Comitato Regionale Lombardia – Via Pitteri 95/2 –20134 Milano, dei Comitati Provinciali e Locali competenti per territorio, presso le rispettive sedi e che le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione; **inoltre si puntualizza che le sanzioni riguardanti le squalifiche dei tesserati per recidiva in ammonizione sono operanti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 22, comma 2, C.G.S.).**

Si ricorda che già a partire dalla stagione sportiva 2005/2006 non sono più inviati, a mezzo posta prioritaria, i Comunicati Ufficiali in formato cartaceo, ma pubblicato sul sito www.Ind.it

Resta inteso che è sempre valido il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo preposto.

4.10 RICHIESTE DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE

La rettifica di un provvedimento disciplinare necessita, per la sua formalizzazione, oltre all'ovvio presupposto della sua effettiva erroneità:
dell'immediata convocazione del Giudice Sportivo presso il C.R Lombardia;

dell'immediato reperimento dell'arbitro della gara di riferimento ed, eventualmente, degli assistenti federali e/o del Commissario di Campo;

della pubblicazione ed affissione della rettifica all'albo del C.R. Lombardia tramite Comunicato Ufficiale;

della tempestiva comunicazione dell'eventuale rettifica sia alla società che ne abbia presentato la richiesta, sia alla società antagonista nella gara ufficiale, del Campionato di riferimento, immediatamente successiva.

Tanto premesso, il C.R. Lombardia ha disposto quanto segue:

per i casi di omonimia tra calciatori tesserati a favore della stessa società, evidenziare tassativamente la circostanza facendo seguire il cognome ed il nome del calciatore dalla ripetuta indicazione della sua data di nascita, anche nell'ipotesi che nella specifica distinta di gara sia indicato un solo calciatore, tra quelli omonimi. Ad esempio:

24/12/1978 - Rossi Luigi - aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:

nato il 24/12/1978;

25/09/1979 - Rossi Luigi - aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:

nato il 25/09/1979;



- le eventuali richieste di rettifica saranno prese in esame esclusivamente a condizione che esse siano *pervenute* al C.R. Lombardia - anche a mezzo telefax - entro le ore 13.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento;
- per evidente impossibilità di diversa formalizzazione, la relativa comunicazione alla società antagonista nella gara ufficiale immediatamente successiva del Campionato di riferimento, sarà effettuata attraverso telefax, ad uno dei recapiti indicati dalla società nel modello di censimento o nelle successive segnalazioni ufficiali, ferma restando la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

4.11 SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

(C.U. LND n. 1 del 1/7/2014)

Per la stagione sportiva **2014/2015** sarà consentito a tutte le Società partecipanti all'attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 52, del Regolamento della L.N.D.

Art. 72/4 delle N.O.I.F. – Tenuta di gioco dei calciatori.

Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, per le società appartenenti alla LNP Serie A, apporre sugli stessi non più di tre marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal CF e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. E' consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe e al SGS , apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal CF e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. Per le società della LND e del SGS i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.

Art. 52 del regolamento della L.N.D.- I diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi.

La Lega rappresenta le società, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C. nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società.

2. La Lega stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi.

3. Tutte le autorizzazioni e le ratifiche hanno valore ed effetto limitatamente al territorio italiano.

4. E' fatto obbligo alle società ed ai loro tesserati ottenere specifica e preventiva



autorizzazioni per:

- a) riprodurre e diffondere a scopo pubblicitario, commerciale, industriale o comunque di lucro, immagini, dichiarazioni o attestazioni di calciatori o di altri tesserati;
 - b) realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni foniche e visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo;
 - c) concludere accordi per manifestazioni di qualsiasi genere a carattere promo-pubblicitario cui partecipino calciatori o altri tesserati;
 - d) utilizzare denominazioni, simboli, stemmi o colori della società ed associazioni a fini promo-pubblicitari, commerciali, industriali o comunque di lucro;
5. E' fatto obbligo alle società sottoporre alla ratifica della Lega, che può delegare i Comitati e le Divisioni, tutti i contratti promo-pubblicitari da esse stipulati.
6. Le Società sono tenute all'osservanza di ogni altra disposizione impartita dalla Lega nelle materie di cui al presente articolo.

Si ricorda che il Presidente Federale, con deliberazione del 27 luglio 2004, ha deciso, fra l'altro:

- a) di estendere lo spazio a disposizione dello sponsor sulle maglie da gioco fino a 250 centimetri quadrati per le competizioni organizzate dalle Leghe e dal S.G.S. e di poter inserire all'interno dello stesso fino a due marchi pubblicitari per le Leghe professionistiche e fino a tre marchi per la L.N.D. ed il S.G.S.;
 - b) di consentire, in alternativa, di apporre un marchio pubblicitario sui pantaloncini, delle dimensioni massime di 75 centimetri quadrati, mantenendo, in tal caso, l'estensione massima dello spazio per lo sponsor sulle maglie da giuoco in 200 centimetri quadrati, con la possibilità di apposizione di un solo marchio pubblicitario all'interno di detto spazio per le Leghe professionistiche e di soli due marchi pubblicitari per la L.N.D. ed il S.G.S.;
- c) di subordinare la possibilità di opzione per la soluzione sub a) o sub b) alla preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo della Lega competente o del S.G.S.

4.12 FUSIONI E SCISSIONI - CAMBIO DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

(artt. 17, 18 e 20 NOIF – Circolare LND n. 39 del 29/4/2003 - Circolare LND Prot. Segr./CT/MC/mde/4549 dell'8/6/2004)

Art. 17 N.O.I.F.

Denominazione Sociale

- 1) La Denominazione Sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive.
- 2) Il mutamento di denominazione sociale delle Società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno; per le Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. All'istanza vanno allegati, in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto



costitutivo, lo Statuto Sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.

3) Per la LICP è ammessa l'integrazione della denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.

Art. 18 N.O.I.F.

Sede sociale

1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione.

2. Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale.

L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.

Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito professionistico, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega competente.

5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni:

- a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;**
- b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico;**
- c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.**

Art. 19 N.O.I.F.

Impianto sportivo

1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione. L'impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale.
2. In ambito professionistico, l'utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal CF.
3. In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle società o d'ufficio, in situazioni eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara,



- possono disporre secondo la rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro attività in impianti diversi.
4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la LND, i Comitati e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti non ubicati nel Comune in cui hanno sede. La Divisione C5 può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di province limitrofe, dotati di campi coperti.
 5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui ai commi 3 e 4, le società possono chiedere il riesame della stessa:
 - al CF se sono società del settore professionistico;
 - al CD della LND se sono società del settore dilettantistico o di puro settore giovanile.
 6. Salvo deroga, per quanto di competenza, della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.

Art. 20 N.O.I.F.

Fusioni – Scissioni – Conferimenti d'Azienda

1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C.. In caso di scissione di una società o di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.

2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Dette domande, in ambito



dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno.

Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno.

Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti e, nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.

5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima.

In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa.

In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.

6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.

7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:

a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;

b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette



operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;

c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.

Art. 52 **Titolo sportivo**

1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.

2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.

3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerne un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:

- 1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;
- 2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;
- 3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta;
- 4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;
- 5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

Norma transitoria .

Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica del comma 3, si applica la precedente disposizione.

4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accoli ed assolvga gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione.



5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.

6. ABROGATO

7. ABROGATO

8. ABROGATO

9. ABROGATO

10. In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Divisione Unica-Lega Pro il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purchè la stessa società adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato. Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00.

E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto.

Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. (art. 15 NOIF)

“Per ottenere l'affiliazione alla FIGC le società debbono presentare apposita domanda al Presidente Federale per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere”

Le Società **di nuova costituzione**, che intendono partecipare **all'attività organizzata dalla LND** devono scaricare dal sito www.lnd.it la relativa modulistica e presentarla debitamente compilata in ogni parte in triplice copia al Comitato Regionale Lombardia (Via R. Pitteri 95/2 - 20134 Milano):

Tutti i documenti IN ORIGINALE, dovranno essere presentati prima dell'iscrizione delle squadre ai campionati.

a) Tipologia (sigla) e denominazione sociale

- la tipologia (sigla) della Società deve normalmente precedere la denominazione sociale che deve essere adeguata ai sensi dell'Art. 90 della Legge 289/2002:



A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistica
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistica
F.C.D. = Football Club Dilettantistica
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL. D. = Polisportiva Dilettantistica
Etc.

N.B. La “tipologia” della Società va sempre indicata (come prima riportato), ai sensi della su citata normativa.

- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi;
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle società, l’esistenza di altra società con identica o simile denominazione comporta - per la società affilianda - l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione;

Prima di redigere gli atti, le costituendi società sono invitate a contattare il Comitato Regionale (Via fax all’Uff. Tesseramenti 02/21722231) per ottenere un parere preventivo all’utilizzo della denominazione prescelta. In ogni caso la F.I.G.C. ha titolo a ratificare la domanda di affiliazione dopo aver esaminato la documentazione completa.

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai requisiti, ancorché accettate dal Comitato Regionale, saranno respinte dalla Segreteria Federale; infatti il nulla-osta espresso a livello regionale sulla denominazione della Società richiedente non deve intendersi quale ratifica della domanda di affiliazione, di competenza esclusiva della F.I.G.C., che interverrà solo al momento dell’esame finale della documentazione completa.

Esempi di alcune denominazioni INCOMPATIBILI :

La parola “Nuova”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è incompatibile con “Nuova XXXX”);

La parola “Rinascita”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è incompatibile con “Rinascita XXXX”);

b) Atto costitutivo e Statuto sociale

La Società che richiede l’affiliazione alla FIGC deve presentare l’Atto costituito e lo Statuto sociale:

a) ATTO COSTITUTIVO redatto in data recente contenente l’elenco nominativo dei componenti l’Organo direttivo (come da fax simile a disposizione sul sito)

b) STATUTO SOCIALE redatto in data recente

Per eventuali necessità si suggerisce di collegarsi al “sito” qui sotto riportato:

(www.Ind.it Comitato Reg. Lombardia) nella sezione “servizi-modulistica”

c) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare

La Società che chiede di essere affiliata alla F.I.G.C. deve presentare una dichiarazione

attestante la piena e completa disponibilità di un idoneo campo sportivo rilasciata dal proprietario dell'impianto.

La Società dovrà svolgere l'attività nell'impianto dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione, impianto che deve insistere sul territorio del Comune ove la Società ha la propria sede sociale.

Non può essere considerato nella disponibilità di una Società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra (Art. 19 NOIF).

d) Tassa di affiliazione

Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione, da versarsi a mezzo di assegno circolare non trasferibile, intestato a F.I.G.C. L.N.D. – C.R. LOMBARDIA, dell'importo di:

E. 55,00 per le Società della Lega Nazionale Dilettanti ;

E. 15,00 per le Società che svolgono esclusivamente Attività Giovanile e Scolastica (salvo conferma da parte della Federazione).

4.13 CAMBIO DI TIPOLOGIA SOCIALE

Per il cambio di tipologia sociale da parte delle società della L.N.D. e del S.G.S., occorre seguire la seguente procedura:

A) Le società di persone, le associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (per le società ed associazioni di "puro settore giovanile²), a partire dal termine dell'attività ufficiale annuale e fino al 5 luglio successivo domanda per il cambio di denominazione sociale corredata dalla delibera di trasformazione, adottata nel rispetto delle prescrizione dettate dagli art.2498 e segg. del codice civile e dallo statuto sociale della società.

La trasformazione deve essere comunque deliberata al termine dell'attività ufficiale annuale svolta dalle singole società o associazioni.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

B) Le società cooperative che intendono assumere la forma giuridica di società di capitali, società di persone, associazioni riconosciute o non riconosciute devono fornire alla F.I.G.C. – Segreteria Federale – richiesta scritta e motivata entro e non oltre il 15 aprile di ciascuna stagione sportiva.

Detta domanda deve contenere, fra l'altro, la richiesta di trasferimento del titolo sportivo e del parco tesserati delle società cooperative in capo alla costituente società di capitali, società di persone, associazioni riconosciute e non riconosciute. Al termine dell'attività ufficiale relativa alla medesima stagione sportiva le predette società cooperative, ottenuto il nulla osta della F.I.G.C., devono deliberare la messa in liquidazione.

Sarà inoltre necessario costituire i nuovi enti, che dovranno ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. in osservanza a quanto dispone l'art.15, delle N.O.I.F. della F.I.G.C.

Ottenuta l'affiliazione alla F.I.G.C., i nuovi enti, aspiranti al titolo delle società in liquidazione, dovranno accollarsi tutti i debiti di queste ultime.



Alla medesima procedura sono sottoposte le società di persone, le società riconosciute e non che intendono diventare società cooperative, nonché le società di persone che intendono assumere la veste giuridica di associazioni riconosciute o non riconosciute e queste ultime che aspirano a diventare società di persone.

C) Le società di capitale che intendono assumere la forma giuridica di società di persone, di società cooperative, di società riconosciute e non riconosciute, devono far pervenire alla F.I.G.C. – Segreteria Federale – richiesta scritta e motivata, entro e non oltre il 15 aprile di ciascuna stagione sportiva.

Detta domanda deve contenere, fra l'altro, la richiesta di trasferimento del titolo sportivo e del parco tesserati delle società di capitali in capo alla costituente società di persone, società cooperative, associazioni riconosciute e non riconosciute.

Al termine dell'attività ufficiale relativa alla medesima stagione sportiva le predette società di capitali, ottenuto il nulla osta della F.I.G.C., devono deliberare la messa in liquidazione ai sensi del codice civile.

Sarà inoltre necessario costituire i nuovi soggetti giuridici nella forma desiderata (società di persone, società cooperative, associazioni riconosciute e non) e affiliarli alla F.I.G.C. in osservanza a quanto dispone l'art.15, delle N.O.I.F. della F.I.G.C.

Ottenuta l'affiliazione alla F.I.G.C., i nuovi enti, aspiranti al titolo delle società in liquidazione, dovranno accollarsi tutti i debiti di queste ultime.

D) In alternativa alla procedura di cui sopra e, sempre che i notai ricevano l'atto, le società di capitali potranno, al termine dell'attività ufficiale annuale, deliberare la trasformazione nei nuovi enti giuridici (società di persone, società cooperative, associazioni riconosciute e non).

In tal caso le società dovranno inviare alla F.I.G.C. copia autentica del verbale di trasformazione e dello statuto, ai fini del mutamento della denominazione sociale.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le società dovranno fornire immediata prova alla F.I.G.C.

4.14 MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Le squadre che non si presentano in campo nei termini previsti dai regolamenti, sono considerate rinunciarie alla gara con le conseguenze previste dalle norme federali, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.

Il riconoscimento della sussistenza della causa di forza maggiore compete soltanto agli Organi della Giustizia Sportiva.



4.15 GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

Le società partecipanti ai campionati di 2a categoria ,di 3a categoria, di 3a categoria - Under 21 Riserve e Juniores provinciali sono assegnate alle Delegazioni Provinciali e locali dai competenti Comitati Regionali.

L'assegnazione di società a Comitati Regionali diversi da quello di appartenenza per ragioni geografiche è, invece, di competenza della Lega Nazionale Dilettanti, alla quale dovranno pervenire le richieste motivate delle società ed il parere dei due comitati regionali interessati.

4.16 MIGLIORE FORMAZIONE

In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella miglior formazione consentita dalla loro situazione tecnica. L'inosservanza di detta disposizione comporta, per le società inadempienti, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17 e 18 , comma 1, lett. b), del C.G.S.

4.17 CAMBIO DELLE MAGLIE

Qualora i giocatori indossino divise di giuoco di colori confondibili, spetta alla squadra della società ospitante cambiare la propria divisa. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Nel caso di gara in campo neutro ed ove necessiti, cambia la divisa la squadra prima nominata.

4.18 CONFLITTI SULLA LEGITTIMITÀ E LA TITOLARITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

Qualora insorgano conflitti in ordine alla legittimità dei poteri o, comunque, si manifestino situazioni che non consentano, sulla base degli atti ufficiali, l'individuazione dei soggetti titolari delle cariche, il Consiglio di Presidenza della L.N.D., cui il Comitato o la Divisione competente ha l'obbligo di riferire, può deliberare la non ammissione della società al campionato di competenza..

4.19 DISPONIBILITÀ CAMPI DI GIUOCO COMUNALI

Alcuni Comuni avrebbero demandato a loro incaricati il compito di stabilire la praticabilità o meno dei terreni di giuoco di loro proprietà.

Al riguardo occorre tener presente che solo l'arbitro può giudicare l'agibilità o meno di un terreno di giuoco.

Pertanto, nel caso in cui un soggetto diverso dall'arbitro non consenta lo svolgimento di una gara per inagibilità del campo di giuoco, la società che ha fornito al comitato competente la disponibilità del campo stesso verrà sanzionata con la perdita della gara indebitamente non disputata.



4.20 RICHIESTA DI ASSISTENZA ECONOMICA PER I CASI DI PARTICOLARE GRAVITÀ VERIFICATISI DURANTE L'ATTIVITÀ CALCISTICA SVOLTA NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

L'eventuale richiesta di intervento deve essere redatta su carta intestata della società richiedente, firmata dal presidente pro-tempore, indirizzata alla L.N.D. – Commissione Assistenza, Piazzale Flaminio, 9 – Roma e deve indicare, fra l'altro:

- i fatti che hanno causato l'evento;
- i danni fisici causati, comprovati dalla fotocopia della relativa documentazione (cartella ospedaliera, certificato di morte, ecc.);
- le conseguenze dell'evento in relazione alla situazione economica della famiglia;
- i famigliari aventi diritto di usufruire dell'intervento del fondo.

La suddetta richiesta deve essere presentata al Comitato regionale, che la trasmetterà, poi, alla segreteria della L.N.D. con il parere di competenza.

4.21 FASE NAZIONALE DI CAMPIONATI E TORNEI - INCUMULABILITÀ DI ALCUNE SANZIONI DISCIPLINARI INFLITTE A TESSERATI DURANTE LA FASE REGIONALE

Il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha stabilito che le sanzioni dell'ammonizione, inflitte dall'Organo disciplinare competente in relazione a gare della fase nazionale di Coppa Italia, del campionato "Juniores", non sono cumulabili con le ammonizioni eventualmente irrogate nella fase regionale di ciascuna delle citate competizioni.

Nella fase nazionale, invece, dovranno essere scontate le squalifiche e le inibizioni residue dalla precedente fase regionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti in materia (art.22/3° comma del C.G.S.).

I provvedimenti disciplinari relativi alle suddette manifestazioni saranno resi noti mediante pubblicazione sul comunicato ufficiale della L.N.D.

4.22 REGOLAMENTO COPPA DISCIPLINA STAGIONE 2014/2015

Il C.R. Lombardia mette in palio per la stagione sportiva 2014/2015 un premio denominato "Coppa Disciplina" per i campionati di eccellenza, promozione, 1^a e 2^a categoria, regionale Juniores, campionato femminile e di calcio a cinque.

Per i campionati di 3^a categoria, Juniores e Under 21 provinciale, sarà assegnata una Coppa per ciascun campionato indetto da ogni comitato provinciale e locale.

Il premio suddetto sarà assegnato alla società la cui squadra, in base alla seguente tabella, avrà totalizzato, al termine del campionato, il minor numero di punti di penalizzazione.



Provvedimenti a carico dei calciatori

AM	per ogni ammonizione	punti	0,15
E	per ogni gara di squalifica	punti	0,60
F	per ogni settimana di squalifica, Per squalifiche superiori a 2 anni	punti	0,60

Provvedimenti a carico dei tecnici

AT	Per ogni ammonizione	punti	0,15
DT	Per ogni ammonizione e diffida	punti	0,45
ET	Fino a 15 giorni di squalifica	punti	1,15
	Fino ad un mese di squalifica	punti	3,00
	Per ogni squalifica superiore a due anni	punti	100,01

Provvedimenti a carico dei dirigenti

DA	Per ogni ammonizione	punti	1,00
DD	per ogni ammonizione e diffida	punti	2,00
G	Per ogni inibizione fino ad un mese	punti	4,00
	Per ogni mese di inibizione	punti	4,00
	Per ogni inibizione superiore a due anni	punti	100,01

Provvedimenti a carico della Società

AS	Ammonizione alla Società	punti	2,00
AD	Ammonizione con diffida alla Società	punti	4,00

Ammende

C	Fino a € 51,00	punti	1,00
	Oltre € 51,00 fino € 103,00	punti	2,00
	Oltre € 103,00 fino € 206,00	punti	4,00
	Oltre € 206,00 fino € 413,00	punti	8,00
	Oltre € 413,00 fino € 516,00	punti	10,00
	Oltre € 516,00 fino € 775,00	punti	25,00
	Oltre € 775,00 fino € 1.033,00	punti	40,00
	Oltre € 1.033,00 fino € 1.291,00	punti	60,00
	Oltre € 1.291,00 fino € 1.549,00	punti	80,00
	Oltre € 1.549,00	punti	100,01



Squalifica del campo

H	Per ogni giornata di squalifica	punti	20,00
	Per squalifiche superiori a 4 gare	punti	100,01
	Per ogni 2 settimane di squalifica	punti	40,00
	Per squalifiche superiori a otto settimane	punti	100,01
J	Per ogni gara a porte chiuse	punti	10,00

Penalizzazione in classifica

K	Per ogni punto di penalizzazione	punti	10,00
---	----------------------------------	-------	-------

Applicazione art.12 C.G.S. (perdita della gara)

L	Generica	punti	10,00
		Cod.	violazione
	Rinuncia al proseguimento della gara	H60	punti 10,00
	Mancata presentazione in campo	H12	punti 10,00
	Mancanza numero minimo calciatori in campo	H32	punti 10,00
	Violazione art. 12 comma 1 e 2 C.G.S.	I 58	punti 30,00
	Impiego calciatori squalificati art.34 N.O.I.F.	I 50	punti 30,00
	Impiego calciatori non tesserati.	I 22	punti 50,00

N	Esclusione dal campionato o retrocessione		
	All'ultimo posto in classifica	punti	999,00

Non partecipano alla classifica della Coppa Disciplina le Società:

- ritirate dal campionato di competenza;
- punite con la retrocessione all'ultimo posto in classifica o con la non assegnazione del titolo di campione o di vincente di girone o con la revoca del diritto alla promozione.

Quando per una stessa gara o infrazione disciplinare, vengano comminate sanzioni diverse, esse si cumulano.

4.23 PREMIO COPPA DISCIPLINA

Alla società vincente il premio Coppa Disciplina sarà concesso un contributo dell'importo pari alla tassa d'iscrizione al campionato regionale disputato nella stagione 2014/2015.

Tale contributo sarà riconosciuto ad una sola società per ciascun campionato (campionati di eccellenza, di promozione, di 1[^] e 2[^] categoria, regionale "Juniores", calcio femminile serie C e D, Calcio a 5 Serie C1, C2 e D, risultante la prima assoluta nella speciale graduatoria, indipendentemente dal numero dei gironi nel quale è articolato il campionato. Per i campionati organizzati in ambito provinciale o locale, con esclusione della attività amatori (campionato di 3[^] categoria, "Juniores" provinciale), il premio sarà riconosciuto ad una sola società per ciascun campionato, risultata prima nella speciale graduatoria, indipendentemente dal numero dei gironi nel quale è articolato il campionato provinciale o distrettuale.

In caso di più squadre classificate al primo posto nella speciale graduatoria, il premio verrà ripartito fra le squadre stesse.

4.24 EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI FEDERALI, VINCOLO DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- ART. 30 STATUTO F.I.G.C.

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata.
2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.
3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 (vedi sopra) o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali. Non sono comunque soggette alla cognizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il CONI e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le controversie



di competenza della Commissione Vertenze Economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara; c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori; d) la squalifica del campo.

4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il CF, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.
5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.



5. TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI

5.1. TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., **fino al 30 maggio 2015 ore 12.00.**

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni, i Comitati ed i Dipartimenti competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:

- da martedì 1° luglio 2014 a martedì 31 marzo 2015 (ore 19.00)

La data di invio o di deposito delle richieste presso i Comitati, la Divisione calcio a 5 ed i Dipartimenti competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, 1^a e 2^a Divisione e richiedere il conseguente tesseramento:

- da martedì 1° luglio a giovedì 31 luglio 2014 (ore 23.00) - autonoma sottoscrizione- Art. 103 N.O.I.F.

- da venerdì 1 agosto a lunedì 1 settembre 2014 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica –

- da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica –

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.



2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società

partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da martedì 1 luglio a mercoledì 17 settembre 2014 (ore 19.00)

b) da lunedì 1 dicembre a martedì 16 dicembre 2014 (ore 19.00)

Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l’accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1[^] e 2[^] Divisione

Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante”, nei limiti di età di cui all’art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1[^] e 2[^] Divisione può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da martedì 1 luglio a lunedì 1 settembre 2014 (ore 23.00)

b) da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F..)

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l’accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori “Giovani di Serie” da Società di Serie A, B, 1[^] e 2[^] Divisione a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore “Giovane di Serie” da società di A, B, 1[^] e 2[^] Divisione a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da martedì 1 luglio a lunedì 1 settembre 2014 (ore 23.00)

b) da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo. – Art 103bis NOIF

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art.103bis, comma2, delle NOIF

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:

- da martedì 1 luglio a mercoledì 31 dicembre 2014 (ore 12.00)

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest’ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, sempreché lo stesso pervenga entro il **10 gennaio 2015**.

Un calciatore tesserato come professionista **non può** essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi **almeno 30 giorni** da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista

7. Calciatori stranieri provenienti o provenuti da Federazione estera

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F.

Fatto salvo quanto previsto all’art.40 quinquies, **i calciatori di cittadinanza extracomunitaria e comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni,**



che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati a tutti gli effetti, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani, purchè sia documentato quanto previsto dalle relative norme.

La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini sotto indicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da martedì 1 luglio a mercoledì 16 luglio 2014 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Liste di svincolo suppletive

- da lunedì 1 dicembre a martedì 16 dicembre 2014 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2014.

b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di 2^a Divisione al Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto:

- da martedì 1 luglio a lunedì 1 settembre 2014 (ore 23.00) – autonoma sottoscrizione

- da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro **20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2015 (ore 19.00).**

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2015.



TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da lunedì 1 dicembre a martedì 16 dicembre 2014 (ore 19.00).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2014.

Art.118 N.O.I.F. Variazione di Attività.

- 1. Il calciatore non professionista o giovane dilettante tesserato per una società di calcio a undici, può variare l'attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, (dal 1 luglio 2014 al 1 ottobre 2014 per la stagione 2014/2015) tesserandosi per una diversa società di calcio a cinque. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a undici, alla prima variazione di attività, il calciatore assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a cinque.**
- 2. Il calciatore non professionista di calcio a cinque o giovane dilettante tesserato per una società di calcio a cinque, può variare l'attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a undici. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a cinque, alla prima variazione di attività, il calciatore assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a undici.**
- 3. La variazione di attività consente al calciatore non professionista e giovane dilettante di svolgere l'attività sportiva esclusivamente per la società a favore della quale ha effettuato la variazione.**
- 4. Le variazioni di attività successive alla prima possono essere effettuate dal calciatore una sola volta per ogni stagione sportiva e solo a favore delle società di calcio a undici e di calcio a cinque con le quali è tesserato.**
- 5. Non è consentita la variazione di attività per i calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art.94 ter.**
- 6. La richiesta di variazione di attività deve essere redatta su apposito modulo, debitamente sottoscritta dal calciatore e nel caso di minore di età anche dall'esercente la potestà genitoriale, non che dal legale rappresentante della Società per la quale il calciatore chiede il tesseramento. Tale richiesta deve essere depositata o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Lega, ai Comitati o alle Divisioni. La data di deposito o di spedizione del plico postale stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento e della variazione di attività.**



7. I calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per società che svolgono sia attività di calcio a undici sia attività di calcio a cinque possono svolgere entrambe le discipline a favore della società presso la quale sono tesserati.

5.2 TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI

PRATICHE TESSERAMENTO DA INVIARE A ROMA

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla sottoscrizione,

PRIMO TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI MAGGIORENNI GIA TESSERATI ALL'ESTERO

Una Società può tesserare due soli atleti aventi lo “status 7” e un numero illimitato di “status 20” gli stessi potranno essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento nelle date stabilite dal CRL. Tale tesseramento avrà comunque la durata di una sola stagione sportiva (01/07/2014 – 30/06/2015)

La richiesta di tesseramento **deve essere spedita entro il 31 Dicembre** della stagione sportiva in corso all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. - Via PO, 36 - Roma - 00198

La residenza del calciatore deve essere nel Comune sede della Società che intende tesserarlo o in un Comune della stessa Provincia o Provincia limitrofa

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori

Straniero maggiorenne GIA' tesserato all'estero: STATUS 7 EXTRACOMUNITARIO

- Certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia
- Dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia.
- Copia del permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice chiede il tesseramento.

Documenti da allegare alla richiesta di tesseramento dei calciatori

Straniero maggiorenne GIA' tesserato estero: STATUS 20 COMUNITARIO

- Certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia



- Dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento.

Il tesseramento decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte del competente Ufficio federale.

PRIMO TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI MINORENNI GIA TESSERATI ESTERO - TESSERAMENTO LND -

Al termine della pratica il calciatore Extracomunitario acquisirà lo “status 7” mentre quello Comunitario acquisirà lo “status 20” gli stessi potranno essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento nelle date stabilite dal CRL. Tale tesseramento avrà comunque la durata di una sola stagione sportiva (01/07/2014 – 30/06/2015)

La richiesta di tesseramento **deve essere spedita entro il 31 Dicembre** della stagione sportiva in corso all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. - Via PO, 36 - Roma - 00198

La residenza del calciatore deve essere nel Comune sede della Società che intende tesserarlo o in un Comune della stessa Provincia o Provincia limitrofa

Documenti da allegare alla richiesta di tesseramento dei calciatori

Straniero minore GIA' tesserato estero: STATUS 7 EXTRACOMUNITARIO

- Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza, firmata dal calciatore e dai genitori.
- Certificato di iscrizione presso l’istituto scolastico. (Documento necessario fino a 16 anni, termine dell’obbligo scolastico)
- Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento equipollente che comprovi la data di nascita.
- Fotocopia del passaporto o documento equipollente di calciatore e genitori.
- **(per i maggiori di 16 anni)** Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.



- **(per i minori di 16 anni)** Certificato contestuale storico di residenza e stato di famiglia comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno 6 mesi nella regione sede della società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 mesi , il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.
- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale. Il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale.
- Permesso di soggiorno del minore e dei genitori con scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice chiede il tesseramento. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto o in scadenza presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo (tre cedolini)

Documenti da allegare alla richiesta di tesseramento dei calciatori

Straniero minori GIA' tesserato estero: STATUS 20 COMUNITARIO

- Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza, firmata dal calciatore e dai genitori.
- Certificato di iscrizione presso l'istituto scolastico. (Documento necessario fino a 16 anni, termine dell'obbligo scolastico)
- Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento equipollente che comprovi la data di nascita.
- Fotocopia del passaporto o documento equipollente di calciatore e genitori.
- **(per i maggiori di 16 anni)** Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.
- **(per i minori di 16 anni)** Certificato contestuale storico di residenza e stato di famiglia comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno 6 mesi nella regione sede della società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia , di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 mesi, il tesseramento potrà essere autorizzato



previo parere favorevole del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale. Il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale.

PRIMO TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI MAGGIORENNI MAI TESSERATI ALL'ESTERO E MAI TESSERATI IN ITALIA

Al termine della pratica il calciatore Extracomunitario acquisirà lo "status 71" mentre quello Comunitario acquisirà lo "status 70" gli stessi potranno essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento nelle date stabilite dal CRL. Se gli stessi avranno il permesso di soggiorno illimitato la durata del tesseramento sarà pluriennale cioè alla pari di un italiano in caso contrario durerà solo per l'intera stagione 2014/2015 e al termine della stessa (30/6/2015) saranno svincolati.

La richiesta di tesseramento **deve essere spedita (entro il 31 Marzo 2015)** all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. - Via PO, 36 - Roma - 00198

Documenti da allegare alla richiesta di tesseramento dei calciatori

Nuovo straniero extracomunitario maggiorenne MAI tesserato estero: STATUS 71

- Dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera.
- Certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia
- Copia del permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice chiede il tesseramento.

Nuovo straniero comunitario maggiorenne MAI tesserato estero: STATUS 70

- Dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera.
- Certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento.

Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta.



PRATICHE TESSERAMENTO DA INVIARE A ROMA

Calciatori Italiani TESSERATI precedentemente per Federazione estera.

La richiesta di tesseramento **deve essere spedita** all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. - Via Gregorio Allegri, 14 - Roma - 00198 (**entro il 31 Marzo 2015**) se l'atleta ha già compiuto il 18° anno di età; (**entro il 31 Maggio 2015**) se l'atleta è minorenne

Documenti da allegare alla "Richiesta di tesseramento" :

- Status 3:
 - o Certificato di cittadinanza del calciatore in corso di validità
 - o Copia documento identità calciatore
 - o Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della società estera e della Federazione Calcistica di appartenenza con la quale è stato tesserato in precedenza

PRATICHE TESSERAMENTO DA INVIARE A MILANO

PRIMO TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI MINORENNI LND

MAI TESSERATI ESTERO E MAI TESSERATI IN ITALIA

Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari) MAI TESSERATI ALL'ESTERO

Al termine della pratica il calciatore Extracomunitario acquisirà lo "status 71" mentre quello Comunitario acquisirà lo "status 70" gli stessi potranno essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento nelle date stabilite dal CRL. Se gli extracomunitari avranno il permesso di soggiorno illimitato, la durata del tesseramento sarà pluriennale cioè alla pari di un italiano in caso contrario durerà solo per l'intera stagione 2014/2015 e al termine della stessa saranno svincolati.

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori

Calciatori stranieri minorenni: STATUS 71 EXTRACOMUNITARI PRIMO TESSERAMENTO LND

- Dichiarazione autenticata in cui venga dichiarato che il calciatore non è mai stato tesserato all'estero, firmata dal calciatore e dai genitori.
- Certificato di iscrizione presso l'istituto scolastico. (Documento necessario fino a 16 anni, termine dell'obbligo scolastico).



- Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento equipollente che comprovi la data di nascita.
- Fotocopia del passaporto o documento equipollente di calciatore e genitori.
- **(Per i maggiori di 16 anni)** Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.
- **(Per i minori di 16 anni)** Certificato contestuale storico di residenza e stato di famiglia comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno 6 mesi nella regione sede della società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia , di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 mesi, il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.
- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale. Il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale.
- Permesso di soggiorno del minore e dei genitori con scadenza non anteriore al 31/01/2015. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto o in scadenza presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo (tre cedolini).

Status 70 (comunitari) MAI TESSERATI ALL'ESTERO MAI TESSERATI IN ITALIA

Calciatori stranieri minorenni: STATUS 70 COMUNITARIO PRIMO TESS. LND

- Certificato di iscrizione presso l'istituto scolastico. (Documento necessario fino a 16 anni, termine dell'obbligo scolastico)
- Fotocopia del passaporto o documento equipollente di calciatore e genitori.
- (Per i maggiori di 16 anni) Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.
- (Per minori di 16 anni) Certificato contestuale storico di residenza e stato di famiglia comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno 6 mesi nella regione sede della società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia , di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 mesi , il tesseramento potrà essere utilizzati previo parere favorevole del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e previa



presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale. Il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale.

RINNOVO DEL TESSERAMENTO STATUS 71 E 70 PRATICHE DA INVIARE A MILANO

La richiesta di tesseramento **deve essere spedita** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Lombardia LND - Via R.Pitteri, 95/2 20134 MILANO

(entro il 31 Marzo 2015) se l'atleta ha già compiuto il 18° anno di età;

(entro il 31 Maggio 2015) se l'atleta è minorenni.

Il calciatore Extracomunitario "status 71" e il Comunitario "status 70" potranno essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento nelle date stabilite dal CRL. Se gli stessi avranno il permesso di soggiorno illimitato la durata del tesseramento sarà pluriennale cioè alla pari di un italiano in caso contrario durerà solo per l'intera stagione 2014/2015 e al termine della stessa saranno svincolati.

Documenti da allegare alla "richiesta di aggiornamento" :

Status 71 (extracomunitari) MAI TESSERATI ALL'ESTERO

Calciatori stranieri maggiorenni: STATUS 71 EXTRACOMUNITARI RINNOVO

- Certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia
- Copia del permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice chiede il tesseramento.

Calciatori stranieri minorenni: STATUS 71 EXTRACOMUNITARI RINNOVO

- Certificato di iscrizione presso l'istituto scolastico. (Documento necessario fino a 16 anni, termine dell'obbligo scolastico)
- (Per i maggiori di 16 anni) Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

- (Per minori di 16 anni) Certificato contestuale storico di residenza e stato di famiglia comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno 6 mesi nella regione sede della società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia , di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 mesi , il tesseramento potrà essere utilizzati previo parere favorevole del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.
- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale. Il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale.
- Permesso di soggiorno del minore e dei genitori con scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice chiede il tesseramento. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto o in scadenza presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo (tre cedolini).

Status 70 (comunitari) MAI TESSERATI ALL'ESTERO

Calciatori stranieri maggiorenni: STATUS 70 COMUNITARIO RINNOVO

- Certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia

Calciatori stranieri minorenni: STATUS 70 COMUNITARIO RINNOVO

- Certificato di iscrizione presso l'istituto scolastico. (Documento necessario fino a 16 anni, termine dell'obbligo scolastico)
- (Per i maggiori di 16 anni) Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.
- (Per minori di 16 anni) Certificato contestuale storico di residenza e stato di famiglia comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno 6 mesi nella regione sede della società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia , di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 mesi , il tesseramento potrà essere utilizzati previo parere favorevole del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.



- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale. Il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento.

Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte dell'Ufficio Tesseramento del C.R. Lombardia e contestuale carico sul tabulato calciatori della società con la dicitura "pratica convalidata".

RINNOVO DEL TESSERAMENTO STATUS 7 DA INVIARE A MILANO

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla sottoscrizione, *da parte di calciatore straniero minorenni e maggiorenni che ha già ottenuto un tesseramento nelle passate stagioni sportive.*

Una Società può tesserare due soli atleti aventi lo "status 7" (extracomunitari tesserati per Federazioni straniere) e un numero illimitato di "status 20" (comunitari tesserati per Federazioni straniere) gli stessi potranno essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento nelle date stabilite dal CRL.

Tale tesseramento avrà comunque la durata di una sola stagione sportiva (01/07/2014 – 30/06/2015).

Status 7 (Extracomunitari) GIÀ TESSERATI ALL'ESTERO

La richiesta di tesseramento **deve essere spedita** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Lombardia LND - Via R.Pitteri, 95/2 20134 MILANO (**entro il 31 Dicembre**)

Documenti da allegare alla "richiesta di aggiornamento" :

Calciatori stranieri maggiorenni: status 7 RINNOVO

- Certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia
- Copia del permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice chiede il tesseramento.

Calciatori stranieri minorenni: status 7 RINNOVO

- Certificato di iscrizione presso l'istituto scolastico. (Documento necessario fino a 16 anni, termine dell'obbligo scolastico).



- (Per i maggiori di 16 anni) Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.
- (Per minori di 16 anni) Certificato contestuale storico di residenza e stato di famiglia comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno 6 mesi nella regione sede della società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia , di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 mesi , il tesseramento potrà essere utilizzati previo parere favorevole del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.
- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale. Il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale.
- Permesso di soggiorno del minore e dei genitori con scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice chiede il tesseramento. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto o in scadenza presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo (tre cedolini).

RINNOVO DEL TESSERAMENTO STATUS 20 DA INVIARE A MILANO

La richiesta di tesseramento **deve essere spedita** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Lombardia LND - Via R.Pitteri, 95/2 20134 MILANO (**entro il 31 Dicembre**).

Documenti da allegare alla “richiesta di aggiornamento” :

Status 20 (Comunitari) GIÀ TESSERATI ALL'ESTERO

Calciatori stranieri maggiorenni: STATUS 20 RINNOVO

- Certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia

Calciatori stranieri minorenni: STATUS 20 RINNOVO

- Certificato di iscrizione presso l'istituto scolastico. (Documento necessario fino a 16 anni, termine dell'obbligo scolastico)
- (Per i maggiori di 16 anni) Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.



- (Per minori di 16 anni) Certificato contestuale storico di residenza e stato di famiglia comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno 6 mesi nella regione sede della società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia , di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 mesi , il tesseramento potrà essere utilizzati previo parere favorevole del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.
- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale. Il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento.

Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte dell'Ufficio Tesseramento del C.R. LOMBARDIA e contestuale carico sul tabulato calciatori della società con la dicitura "pratica convalidata". Avrà **validità unicamente annuale**.

RINNOVO DEL TESSERAMENTO

Status 80 - Calciatori Stranieri con vincolo pluriennale

La richiesta di tesseramento, **deve essere spedita entro il 31 Marzo 2015** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Lombardia LND - Via R. Pitteri, 95/2 20134 MILANO **Il trasferimento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. n° 183/A del 05 Maggio 2013.**

Si ritiene utile ricordare che gli atleti che hanno conseguito lo "Status 80" possono essere trasferiti ed anche svincolati.

Documenti da allegare alla "richiesta di aggiornamento" o di "trasferimento":

Calciatori extracomunitari

Stranieri con vincolo pluriennale (Status 80) RINNOVO

- Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità. Nel caso di permesso scaduto o in scadenza necessita la ricevuta postale di richiesta di rinnovo inviata al C.S.A. di Roma.



Calcianti comunitari

Stranieri con vincolo pluriennale (Status 80) RINNOVO

- Certificato di residenza del calciatore in corso di validità.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento o del trasferimento **NON DETERMINA** la decorrenza del tesseramento.

Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte dell'Ufficio Tesseramento del C.R. Lombardia e contestuale carico sul tabulato calciatori della società con la dicitura "pratica convalidata".

TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI MINORI PROVENIENTE DAL S.G.S. - SECONDO TESSERAMENTO

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare nuovamente quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla sottoscrizione, *da parte di calciatore straniero minorenni che ha già ottenuto - un primo tesseramento di Settore Giovanile Scolastico - nelle passate stagioni sportive, acquisendo lo "status 68" (straniero extracomunitario SGS) e "status 67" (straniero comunitario SGS)*

RINNOVO DEL TESSERAMENTO

in favore di Società affiliata alla L.N.D., con la sottoscrizione di una "*richiesta di aggiornamento*"

STATUS 68 (EXTRACOMUNITARI) GIOCATORI GIOVANI MAI TESSERATI ALL'ESTERO. Al termine della pratica diventeranno status 71 gli stessi potranno essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento nelle date stabilite dal CRL. Se gli stessi avranno il permesso di soggiorno illimitato la durata del tesseramento sarà pluriennale cioè alla pari di un italiano in caso contrario durerà solo per l'intera stagione 2014/2015 e al termine della stessa (30/6/2015) saranno svincolati.

La richiesta di tesseramento **deve essere spedita (entro il 31 Maggio 2015)** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Lombardia LND - Via R. Pitteri, 95/2 20134 MILANO

Documenti da allegare alla "richiesta di aggiornamento" :

Ex 68 Calciatori stranieri minorenni: DIVENTANO STATUS 71 RINNOVO LND



- Certificato di iscrizione presso l'istituto scolastico. (Documento necessario fino a 16 anni, termine dell'obbligo scolastico)
- (Per i maggiori di 16 anni) Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.
- (Per minori di 16 anni) Certificato contestuale storico di residenza e stato di famiglia comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno 6 mesi nella regione sede della società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 mesi, il tesseramento potrà essere utilizzato previo parere favorevole del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.
- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale. Il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale.
- Permesso di soggiorno del minore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto o in scadenza presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo (tre cedolini).

STATUS 67 (COMUNITARI) GIOCATORI GIOVANI MAI TESSERATI ALL'ESTERO. Al termine della pratica diventeranno status 70, gli stessi potranno essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento nelle date stabilite dal CRL ed il vincolo assunto avrà durata pluriennale alla pari di un calciatore italiano.

La richiesta di tesseramento **deve essere spedita (entro il 31 Maggio 2015)** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Lombardia LND - Via R.Pitteri, 95/2 20134 MILANO

Documenti da allegare alla "richiesta di aggiornamento" :

Ex 67 Calciatori stranieri minorenni: DIVENTANO STATUS 70 RINNOVO LND

- Certificato di iscrizione presso l'istituto scolastico. (Documento necessario fino a 16 anni, termine dell'obbligo scolastico)
- (Per i maggiori di 16 anni) Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.
- (Per minori di 16 anni) Certificato contestuale storico di residenza e stato di famiglia comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da



almeno 6 mesi nella regione sede della società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 mesi, il tesseramento potrà essere utilizzato previo parere favorevole del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale. Il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento.

Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta e contestuale carico sul tabulato calciatori della società con la dicitura "pratica convalidata".

VADEMECUM PER IL PRIMO TESSERAMENTO DI ATLETI STRANIERI MINORI DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO "NUOVA NORMATIVA F.I.F.A."

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare la procedura che ogni Società dovrà seguire per effettuare il primo tesseramento in Italia secondo la nuova normativa FIFA.

La Società, all'atto del primo tesseramento di calciatori minori stranieri di età compresa tra gli 8 e i 17 anni, dovrà depositare o inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla propria Delegazione Provinciale e/o distrettuale, i seguenti documenti:

Richiesta di tesseramento	Il modulo previsto dalle norme federali (richiesta tesseramento on-line)
Dichiarazione del calciatore su eventuali precedenti tesseramenti all'estero	Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all'estero e firmato dal calciatore e dai genitori. Nel caso in cui fosse stato tesserato all'estero, la richiesta di tesseramento non potrà essere evasa dal Comitato, ma lo stesso dovrà essere inoltrata immediatamente all'Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC
Iscrizione scolastica	Certificato di iscrizione scolastica se inferiore a 16 anni



Prova di nascita del calciatore	Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento equipollente che comprovi la data di nascita.
Documento identificativo del calciatore	Fotocopia del passaporto del calciatore o documento equipollente.
Documento identificativo dei genitori	Fotocopia del passaporto o documento equipollente.
Certificato di residenza e stato di famiglia del calciatore e dei genitori	Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune.
Prova di soggiorno in Italia del ragazzo e dei genitori	Permesso di soggiorno del minore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo (tre cedolini)

La Delegazione, dopo aver accertato tutta la completezza della pratica, provvederà a trasmettere i documenti presso l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lombardia.

Nel caso la pratica fosse incompleta, la stessa provvederà, contestualmente, a restituire tutta la documentazione alla Società per l'integrazione.

L'Ufficio Tesseramento del C.R. Lombardia, ricevuta la pratica da parte della Delegazione, procederà all'espletamento del tesseramento e autorizzerà - mediante comunicazione scritta indirizzata alla Società ed alla competente Delegazione - l'impiego del calciatore, inoltrando il tutto contestualmente alla Commissione FIFA per la verifica di sua competenza e l'adozione, ove necessario, di ogni conseguente provvedimento, compreso anche quello di revoca del vincolo.

In caso di calciatori minori in affidamento i tesseramenti dovranno essere spediti direttamente all'ufficio Tesseramento della F.I.G.C. in Via Po 36 – 00198 Roma ed oltre ai documenti sopra richiesti dovranno essere allegati documenti rilasciati dal Tribunale e dichiarazione dove si dovrà spiegare il motivo dell'assenza dei genitori.

Le richieste di primo tesseramento di calciatori minori stranieri nella fascia di età compresa tra i 5 e i 7 anni (**piccoli amici**) verranno evase dalle Delegazioni provinciali/distrettuali con la medesima documentazione che veniva richiesta alle Società nella stagione sportiva precedente.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza.

5.3 PRECISAZIONI VARIE SUI TESSERAMENTI

1) Le Società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di **otto** calciatori nella medesima stagione sportiva (Art. 42 Regolamento della LND);

2) Non è ammesso in alcun caso il trasferimento di calciatori a titolo di compartecipazione (Art. 42 Regolamento della LND);

3) Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori (Art. 40/2 NOIF);

4) Alla luce del combinato disposto degli artt, 40, comma 2, delle NOIF e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, non appare possibile che un allenatore-calciatore dilettante, esonerato come allenatore da una società dilettantistica a campionato iniziato, sottoscriva, nella stessa stagione sportiva, un nuovo tesseramento come calciatore per altra società dilettantistica (Circolare della LND n° 12 Prot. 1827 del 4.11.2003);

5) **Nel trasferimento** del calciatore tra Società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempre che l'accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, **fatto salvo che l'utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento (Art. 39/5 NOIF).**

6) Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo. **Pur tuttavia un calciatore acquisito a titolo definitivo da una Società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra Società.** (a fronte di primo tesseramento o aggiornamento di posizione è ammesso come secondo passaggio anche il trasferimento definitivo).

7) Il trasferimento temporaneo ha durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva. (Art. 101/1 NOIF).

8) Viene confermato dalla Lega Nazionale Dilettanti che i calciatori già utilizzati in gare di campionato e/o Coppa Italia possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.



9) Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti” o “giovani dilettanti” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato entro e non oltre il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive (16 dicembre 2014 - ore 19,00) (Art. 101/5 NOIF).

10) La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è consentita per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso tra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive (16 dicembre 2014 - ore 19,00); gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni e i Comitati Regionali e Provinciali competenti o spediti a mezzo plico raccomandato così come previsto dall’art. 39, punto 5, delle NOIF. Ripristinati così i rapporti con l’originaria Società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l’accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandato) entro il giorno che precede l’inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi (30 novembre 2014 (Art. 103 bis, comma 2, NOIF).

11) Le “Liste di svincolo”, una volta inoltrate, non possono essere modificate. (Art. 107/3 NOIF).

12) I calciatori “giovani”, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purchè autorizzati dal Comitato Regionale territorialmente competente. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

- a) certificato di idoneità specifica dell’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
- b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività. (Art. 34/3 NOIF) .

La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l’applicazione della punizione sportiva prevista dall’art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.



5.4 CORRISPONDENZA FRASOCIETÀ E C.R.L. IN ORDINE AL TESSERAMENTO

Allo scopo di evitare possibili disguidi o ritardi nell'espletamento delle pratiche riguardanti il Tesseramento, si raccomanda a tutte le Società dipendenti di trasmettere tali pratiche a questo Comitato Regionale con plico separato indirizzato all'UFFICIO TESSERAMENTO, evitando in modo assoluto di includere, nello stesso, corrispondenza o quanto altro relativo a pratiche o ad argomenti diversi dal tesseramento.

5.5 REVOCA DEL TESSERAMENTO (ART. 42 DELLE N.O.I.F.)

Il tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato:

- a) per invalidità o per illegittimità. La revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Se si tratta di revoca disposta per violazione delle disposizioni di cui all'art. 40, commi 1, 2 e 3 delle N.O.I.F., la stessa retroagisce a far data dal giorno del tesseramento;
- b) per inidoneità fisica del calciatore a termini dell'art. 43, comma 5, delle N.O.I.F.; in tal caso la revoca ha effetto immediato;
- c) per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione.

5.6 LIMITAZIONI AL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI

La materia è regolata dall'art. 40 delle N.O.I.F., che qui di seguito si trascrive:

1- Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o che consegue la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore.

2- Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori.

3- I calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto a favore di società che abbia sede nella regione in cui risiedono con la famiglia, oppure che abbia sede in una provincia, anche di altra regione, confinante con quella di residenza, salvo deroghe concesse dal Presidente Federale in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni a proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo di istruzione. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante l'iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore Giovanile e Scolastico. Il rinnovo della richiesta di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 novembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore



sarà svincolato d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti i termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

4- Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva.

5- I calciatori non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diverse da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulla ad ogni effetto.

6- Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazione estera, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" della Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.

Le società non partecipanti ai campionati professionistici non possono tesserare calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.).

5.7 TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI

Disposizioni Generali

TESSERAMENTO

testo tratto dal C.U. n°1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2014/2015

a) Disposizioni generali

Per partecipare alle attività delle categorie giovanili, i calciatori debbono risultare così tesserati:

a1) "Giovani":

Cartellino Annuale "Esordienti e Pulcini"

"Tessera della F.I.G.C." con vincolo annuale:

previsto per i giovani calciatori che hanno anagraficamente compiuto l'ottavo anno di età e che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non hanno compiuto il dodicesimo.

Cartellino Annuale "Giovanissimi ed Allievi"

"Tessera della F.I.G.C." con vincolo annuale":

previsto per i giovani calciatori che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il dodicesimo anno di età e che, nel medesimo periodo, non hanno compiuto il sedicesimo.



La richiesta di tesseramento dei calciatori “giovani” deve recare, insieme alla firma del calciatore, quella contestuale, degli esercenti la potestà genitoriale.

Le Società debbono accompagnare le richieste di tesseramento con i seguenti documenti:

- certificati di residenza e di stato di famiglia del minore;
- modulo riepilogativo dei tesseramenti on-line, da parte delle Società, corredata di tutti i dati necessari per una corretta identificazione dei giovani tesserati.

Le Società garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria. Il tesseramento “giovani” viene ratificato dallo “Sportello Unico” costituito presso la Delegazione Provinciale e Distrettuale della LND.

a2) “Giovani dilettanti”

I calciatori “Giovani”, dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con la Società della LND per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “Giovani Dilettanti”.

a3) “Giovani di serie”

I calciatori “giovani”, appartenenti a Società di Leghe professionistiche, dal 14° anno anagraficamente compiuto assumono con le stesse Società un vincolo di tesseramento di cui all’ art. 33 delle N.O.I.F..

a4) Tesseramento “giovani” stranieri

Le Società **di puro** Settore Giovanile e Scolastico e della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, esclusivamente con cartellino annuale, giovani calciatori di età inferiore ai 16 anni e di nazionalità straniera, residenti unitamente agli esercenti la potestà genitoriale (riscontrabile da permesso di soggiorno o certificato di residenza o **altri analoghi ed idonei documenti rilasciati dalle competenti autorità**) nella stessa Provincia sede della Società e/o di Provincia limitrofa (anche di altra regione). Il loro tesseramento può essere ratificato **dallo “Sportello Unico” costituito presso le Delegazioni provinciali e distrettuali della LND o dall’Ufficio Tesseramenti del C.R.L. (se trattasi di primo tesseramento)** solo se il giovane straniero è in regola con le vigenti leggi statali in materia di immigrazione.

Deroga per la Partecipazione di Giovani Calciatrici alle Categorie Giovanissimi - Esordienti E Pulcini

Si rammenta alle Società interessate che potrà venire concessa deroga alle calciatrici di un anno superiore a quello della categoria Giovanissimi o Esordienti o Pulcini (punto 3.1) c) - pag. 26 del CU N.1 SGS), purché, allegato all’istanza, presentino una dichiarazione firmata da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, come il fac-simile allegato n. 4 al C.U. N° 1 del S.G.S. Nazionale **(il tutto da inviare al Comitato Regionale Lombardia che inoltrerà la richiesta al S.G.S Nazionale).**



Raduni Giovani Calciatori

Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni e non superiore al limite massimo previsto per la categoria “Allievi. Vengono considerati “Raduni di selezione”, le attività organizzate dalle società (in proprio o in collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo giovani calciatori tesserati per altre società.

Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo.

Per le categorie “Esordienti” e “Pulcini”, dato il carattere eminentemente educativo e formativo non è consentito dar luogo a selezioni precoci.

Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti abbiano la possibilità di viverlo positivamente, pertanto è indispensabile che la società organizzatrice faccia in modo che il clima in cui si svolge sia “positivo”, senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le proprie qualità.

Per l’organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con altra società):

- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA
- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA

La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno, con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare:

- a) se il raduno è organizzato “in proprio” dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione con un’altra consorella (in quest’ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata);
- b) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell’organizzazione del raduno per conto della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co-interessate) opportunamente tesserati per le rispettive società.
- c) categorie e classi d’età interessate, indicando per ciascuna il numero dei partecipanti,
- d) sede del raduno, con indicazione dell’impianto di gioco omologato, che dovrà essere coincidente con la sede della società richiedente;
- e) la data e l’orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;
- f) modalità dei svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una gara della durata di 2 tempi di 40’ ciascuno).
- g) il nominativo del medico presente durante il raduno.

In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione dovrà essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso.



Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno, muniti del necessario “nulla osta” rilasciato dalla società di appartenenza, e che è assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate le quali, pertanto, non possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco.

I Comitati Regionali territorialmente competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, soltanto dopo aver accertato l’espletamento di tutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione di controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari.

I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la documentazione ad esso relative.

Provini presso le società (giovani calciatori sottoposti a prova)

Vengono considerati “Provini”, le modalità con cui una società, con il fine di approfondire la conoscenza di un giovane calciatore selezionato e verificare con maggiore consapevolezza la scelta effettuata, convoca un giocatore di altra società presso la propria struttura per “sottoporlo a prova”, prevedendo l’inserimento in un proprio gruppo-squadra.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova giovani calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, provvede a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le seguenti necessarie condizioni:

1. le società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni anagraficamente compiuti ed i 16 anni, purché venga rilasciato regolare “nulla osta” da parte della società di appartenenza e che il giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante;
2. soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati, specifici requisiti può essere concessa la possibilità di sottoporre a “prova” giovani calciatori residenti nella medesima regione di età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni, e/o sottoporre a prova giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni provenienti da altra regione.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- a. possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Scuola di Calcio”;



- b. presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il bambino;
- c. situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società;
- d. presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione sull'inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del clima educativo che comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport).

Le società devono attenersi alla seguente procedura:

- a. le società che intendono "sottoporre a prova" un giocatore, chiedono autorizzazione preventiva (all'inizio della Stagione Sportiva e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2014) in base ai requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;
- b. il Settore Giovanile e Scolastico, autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione di un comunicato ufficiale nazionale;
- c. nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzata) che intende "provare" giovani calciatori deve inviare comunicazione informativa al Settore Giovanile e Scolastico entro 24h dallo svolgimento della "prova" senza necessità di ricevere ulteriore autorizzazione;
- d. alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei calciatori che hanno "sottoposto a prova", suddivisi per fascia d'età e gruppo-squadra;

Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12 anni, possono utilizzare i giovani anche in occasione di gare amichevoli e/o Tornei della categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori, ovviamente, per poter usufruire di tale opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione all'inizio della stagione sportiva e rispettare le procedure sopra indicate.



QUESTO MODULO DEVE ESSERE PRESENTATO DALLA SOCIETA'
RICHIEDENTE (su carta intestata)
AL C.R.L. – **Ufficio del S.G.S. ALMENO 10 GIORNI PRIMA DEL
GIORNO DI EFFETTUAZIONE DEL RADUNO.**
(vedi C.U. N° 1 S.G.S. Nazionale)
IL C.R LOMBARDIA RILASCERA' L'AUTORIZZAZIONE
PUBBLICANDOLA SUL COMUNICATO UFFICIALE

CARTA INTESATA SOCIETA'
Spett.le
F.I.G.C.
Settore giovanile e Scolastico
ROMA
e.p.c. Spett.
F.I.G.C.
Settore giovanile e Scolastico
Coordinamento Regionale Lombardia
Via Pitteri 95/2
20134 – Milano
Mail: lombardia.sgs@figc.it

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PROVINI

Con la presente siamo a richiede di poter svolgere per la stagione sportiva 2014-2015 provini presso la nostra società e/o in collaborazione con altre società secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale n.1 stagione sportiva 2014-2015.

Si attesta:

- che la scrivente società è in possesso dei requisiti per il riconoscimento di scuola calcio;
- che al momento del provino sarà presente un tecnico in possesso di regolare qualifica federale;
- che i tecnici e dirigenti della società richiedente hanno una situazione disciplinare adeguata;
- che al momento del provino sarà presente un esperto di aspetti socio-relazionali, a testimonianza del clima educativo che comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport, psicopedagogista).

Si dichiara inoltre che la nostra società si impegna a rispettare le procedure riportate nel comunicato ufficiale n. 1 stagione sportiva 2014-2015 in merito alle comunicazioni da fornire alla F.I.G.C. per l'effettuazione dei provini..

Note:

TIMBRO SOCIETA' e FIRMA RESPONSABILE



6. LO SVINCOLO

6.1 LISTE DI SVINCOLO

Operazioni iniziali

1. andare sul sito istituzionale della L.N.D. all'indirizzo **www.lnd.it**;
2. attraverso l'accesso rapido posto sulla destra della pagina iniziale, cliccare "Comitato Regionale Lombardia";
3. entrati nella finestra del Comitato Regionale Lombardia cliccare "AREA SOCIETA'" in alto a destra;
4. nello spazio ID scrivere "LND" seguito dal numero di matricola della Società (es: LND530027);
5. nello spazio PW inserire la password già utilizzata per le iscrizioni (la password può essere cambiata esclusivamente dalla Società in qualsiasi momento all'interno del sito della LND; in tal caso fare attenzione a non smarrirla, in quanto il Comitato Regionale non ne ha più copia);
6. cliccare "SVINCOLI DILETTANTI" (in caso di difficoltà seguire l'aiuto in linea)

Avvertenze

Si rammenta che le liste di svincolo resteranno aperte dal 01/07/2014 al 16/07/2014 (1° periodo) e dal 1/12/2014 al 16/12/2014 (2° periodo); **dovranno essere depositate sempre presso il C.R.L. o le Delegazioni oppure inoltrate tramite raccomandata r.r. al Comitato Regionale entro e non oltre il 16/07/2014 e/o 16/12/2014 (vale la data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura) debitamente firmate dal Presidente o dal Legale rappresentante della Società. Preso atto che è possibile avere un solo documento Definitivo per periodo di svincolo si raccomanda alle Società di non aver fretta nel voler rendere definitivo il documento provvisorio stampabile on-line ma di attendere fino a quando si avrà la certezza di non dover effettuare ulteriori modifiche.**

Data l'importanza giuridica delle informazioni immesse attraverso l'area riservata, si raccomanda di conservare i dati identificativi, "utente" e "password", in luogo protetto.

Visto il buon esito dell'inserimento dei tesseramenti presso le Delegazioni Provinciali si invitano le Società ad utilizzare questa opportunità anche per gli svincoli.

Si pubblica, di seguito, a stralcio, l'art. 107 N.O.I.F. ("Svincolo per rinuncia"):

1. ... omissis ... L'inclusione in lista di svincolo di un calciatore "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie", purché tesserati entro il 30 maggio ed entro il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, **purché non ricompreso nel periodo di svincolo suppletivo**, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società. Il modulo di richiesta, denominato "aggiornamento



della posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dagli esercenti la potestà genitoriale, qualora il calciatore sia minore di età...

2. ... omissis ... (I Comitati) pubblicano sui propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli, gli elenchi dei calciatori da svincolare...

3. Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate, non possono essere modificate.

4. Avverso l’inclusione, o la non inclusione, negli elenchi di cui al comma 2 ed entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione in Comunicato Ufficiale, gli interessati possono ricorrere alla Commissione Tesseramenti, nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

5. Le società hanno l’obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l’invio delle “liste di svincolo”.

6. L’inclusione del calciatore in lista di svincolo vale come nulla-osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera.

6.2 SVINCOLO PER ACCORDO (ART. 108 N.O.I.F.)

L’art. 108 N.O.I.F. (“Svincolo per accordo”), consente la possibilità dell’accordo di svincolo tra società e calciatore, da formalizzare attraverso il deposito presso il Comitato Regionale. Di seguito, si pubblica l’art. 108 N.O.I.F. nel suo testo integrale:

1. Le società possono convenire con i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione.

2. Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale (**le date di deposito dell’accordo e di applicazione dello stesso saranno oggetto di successiva comunicazione attraverso il Comunicato Ufficiale**).

3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione della L.N.D. ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo.

Il trasferimento definitivo del calciatore ad altra società, in data successiva al deposito dell’accordo, rende inefficace l’accordo medesimo.

Il deposito degli accordi di svincolo presso questo C.R. dovrà avvenire entro venti giorni dalla stipulazione e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2015.

Il C.R. Lombardia provvederà allo svincolo a far data dal 1° luglio 2015.



6.3 SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO

Lo svincolo per decadenza del tesseramento è disciplinato dall'art. 32-bis delle N.O.I.F..

1. Svincolo del calciatore nel periodo transitorio.

...omissis...

2. Svincolo del calciatore a regime.

A partire dal 15 giugno tutti i calciatori che entro il termine di ciascuna stagione sportiva (30 giugno) avranno anagraficamente compiuto il 25° anno di età, potranno chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di competenza lo svincolo per decadenza del tesseramento.

3. Lo svincolo ed i successivi tesseramenti.

Tutti i calciatori che hanno chiesto e ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento sono automaticamente svincolati d'ufficio al 30 giugno della stagione sportiva successiva.

Pertanto, ai fini del tesseramento, sia con la stessa Società che con una nuova Società dilettantistica, non è necessario ripresentare una richiesta di svincolo, ma occorre la semplice sottoscrizione del modulo "Aggiornamento Posizione di Tesseramento".

4. Modalità di richiesta di svincolo.

Le richieste di svincolo devono essere inviate personalmente dal calciatore, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno. Le richieste devono comunque pervenire al Comitato o alla Divisione di competenza entro il 30 luglio.

Le richieste devono essere sottoscritte dal calciatore, redatte in duplice copia, ed inviate contestualmente, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma ai seguenti destinatari:

a) al Comitato Regionale o Divisione competente;

b) alla Società sportiva di appartenenza.

5. A chi inviare la richiesta.

La Divisione o Comitato competente sono quelli a cui appartiene la Società per la quale il calciatore è tesserato in virtù al Campionato a cui partecipa la Società stessa.

6. Impugnazione del provvedimento di concessione o di diniego dello svincolo.

Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, che sono pubblicati sui Comunicati Ufficiali delle Divisioni o dei Comitati competenti, il calciatore o la Società interessati possono proporre reclamo, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione, innanzi alla FIGC – COMMISSIONE TESSERAMENTI – Via Po, 36 – 00198 ROMA.



6.4 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE

Lo svincolo per inattività del calciatore è disciplinato dall'art. 109 delle N.O.I.F..

1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.

3. La società **deve proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L'opposizione va preannunciata al Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.**

4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.

6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato, valutati i motivi adottati, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla



Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi particolare può investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione la Commissione Tesseramenti.

7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione del Comitato.

Dalle sentenze della Commissione di Appello Federale (C.A.F.) sull'argomento si ricavano alcuni principi generali per la corretta applicazione della disciplina:

- è escluso che l'inattività del calciatore possa costituire la base per la concessione dello svincolo d'autorità quando questa sia da collegare alla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità sportiva, nonostante almeno due e inviti della Società (nella specie il calciatore ammetteva che, in risposta alle sollecitazioni della Società cui hanno fatto seguito le regolari contestazioni dell'inadempimento, aveva provveduto a fornire la prescritta certificazione ben oltre i termini);

- **la norma, pur non precisando formalmente i limiti di utilizzo dei calciatori, deve essere interpretata secondo le sue effettive finalità che sono quelle, da una parte, di scongiurare l'inerzia agonistica e, dall'altra, di evitare la sopravvenienza di un vincolo mantenuto in essere soltanto formalmente e a scopo meramente strumentale.** Le circostanze secondo cui un calciatore venga impiegato dalla Società di appartenenza soltanto in quattro gare casalinghe, a campionato ormai avviato e soltanto per pochi minuti finali denotano una chiara finalità strumentale per mantenere in vita il vincolo soltanto formalmente e vanificare il diritto del calciatore allo svincolo;

- prendere parte ad una gara significa disputa effettiva, "partecipazione" equivale ad "utilizzo" e, pertanto non è sufficiente l'inserimento del nominativo del calciatore sulla "distinta" delle gare e dell'eventuale presenza in panchina se poi, di fatto, il calciatore non ha partecipato alla gara;

- le convocazioni, così come le contestazioni, inviate al calciatore debbono dare la certezza sulla loro provenienza e quindi sull'effettiva volontà della Società; in caso contrario vanno considerate come giuridicamente inesistenti, e quindi niente affatto idonee a contestare il diritto del giocatore allo svincolo, pertanto la convocazione e la relativa contestazione che non rechino la firma del Presidente della Società, ma solo il suo cognome dattiloscritto, e sia sfornito del bollo sociale, anche se vergata su carta intestata al sodalizio, non dà alcuna certezza sulla sua provenienza, ed è quindi giuridicamente inesistente;

- la necessità di studio addotta dal calciatore per giustificare la sua mancata partecipazione alle gare per ottenere lo svincolo non rientra tra le ipotesi contemplate dalle NOIF, né possono rientrarvi per via interpretativa.

- l'invito a sottoporsi a visita medica non è l'invito (indicato dal comma 4 dell'art. 119 delle N.O.I.F.) a presentare la certificazione medica per l'attività agonistica.



6.5 SVINCOLO PER INATTIVITA' DELLA SOCIETA'

Svincolo per inattività della società (art. 110 delle N.O.I.F.)

Nel caso in cui la società non prende parte al campionato di competenza o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche o dei comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.

Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a campionato già iniziato, i calciatori svincolati possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del campionato cui partecipa la prima squadra della società inattiva.

Il ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori.

Se una società della Lega Nazionale Dilettanti non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età sono svincolati d'autorità. Per ottenere lo svincolo essi devono chiedere entro il 31 dicembre con lettera raccomandata diretta alla società ed inviata in copia anche al comitato competente di essere inclusi in "liste di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al comitato. Il comitato, accertato il diritto dei calciatori, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le Parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.

I calciatori tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all'art. 58 delle N.O.I.F. e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al comitato regionale competente. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché per la proposizione del reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.

I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri campionati. I calciatori delle categorie "pulcini" ed "esordienti" hanno diritto di essere svincolati se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.

Lo svincolo dei calciatori "giovani", nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dare atto i comitati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. I comitati stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti di calciatori "giovani" e delle categoria "pulcini" ed "esordienti"



quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento.

6.6 SVINCOLO PER CAMBIAMENTO DI RESIDENZA (art. 111 delle N.O.I.F.)

Il calciatore "non professionista" o "giovane dilettante" che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendosi in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sarà trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore minore di età ed il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare.

Il calciatore può ottenere lo svincolo inoltrando ricorso alla Commissione Tesseramenti in qualunque periodo dell'anno. Al ricorso va allegata la documentazione comprovante il diritto allo svincolo e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia del ricorso e della documentazione.

6.7 SVINCOLO S.G.S. - DA NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ GIOVANILI

(C.U. N.1 S.G.S. STAGIONE SPORTIVA 2014/2015)

a) SVINCOLO, ANNULLAMENTO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE DI COMPETENZA DELLA F.I.G.C.

a1) Revoca del tesseramento per gravi e documentati motivi di carattere eccezionale (Art. 42/1/c delle N.O.I.F.).

Il tesseramento può essere revocato per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione.

La richiesta di revoca firmata dal calciatore e da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, corredata dalla relativa documentazione, verrà esaminata dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale che ne valuterà di volta in volta l'eccezionalità e rilascerà il proprio parere da trasmettere al Presidente Federale per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca. La richiesta stessa deve essere trasmessa dagli esercenti la potestà genitoriale del minore in duplice copia da inviare:

- 1) al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico a mezzo raccomandata;
- 2) alla Società per la quale il calciatore è tesserato a mezzo raccomandata. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla lettera inviata al Settore Giovanile e Scolastico.

L'opposizione non effettuata da parte della Società entro 8 gg (lavorativi) dal ricevimento della raccomandata contenente la richiesta di revoca è considerata adesione.

Le richieste prive della ricevuta della raccomandata spedita alla Società e/o della idonea documentazione sono automaticamente respinte.



B1) Svincolo per inattività del calciatore “giovane” tesseramento annuale

1) Il calciatore “giovane”, vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate dall’inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non imputabili, può richiedere lo svincolo per inattività.

A tal fine il calciatore deve inviare lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata anche dagli esercenti la potestà genitoriale al COMITATO REGIONALE competente territorialmente (rimettendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza).

La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al COMITATO REGIONALE territorialmente competente.

La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore.

L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è considerata adesione alla richiesta del calciatore.

2) Lo svincolo per inattività può essere richiesto d’accordo con la Società, prima dell’inizio dell’attività calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Regionale competente, corredata dall’assenso della Società d’appartenenza e dall’originale del cartellino attestante il tesseramento.

RICHIESTE PERVENUTE A MANO O VIA FAX O PRIVE DI CARTELLINO IN ORIGINALE SARANNO RESPINTE D’AUTORITA’.

b2) SVINCOLO PER INATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ (Art. 110, comma 6 e 7 delle N.O.I.F. e Norma transitoria dell’Art. 31, comma 3 delle N.O.I.F.)

(Comma 6) –

I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la Società, prima del 31 gennaio, SI RITIRI DAL CAMPIONATO o NE SIA ESCLUSA. Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie “PULCINI” ed “ESORDIENTI” hanno diritto di essere svincolati se la Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo. Lo svincolo dei calciatori “giovani”, nelle ipotesi sopraindicate, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati Regionali della LND con pubblicazione nei propri Comunicati Ufficiali.



b3) SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA (Art. 110, comma 7 delle N.O.I.F.)
(Comma_7)

– Le Delegazioni Provinciali della LND, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori “giovani” delle categorie “Pulcini” ed “Esordienti” QUANDO SIA PROVATO il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari che non consenta lo svolgimento dell’attività presso la Società titolare del tesseramento.

Le restanti categorie (giovanissimi ed allievi) rientrano nelle competenze del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.



7. LA GIUSTIZIA SPORTIVA

7.1 LE PROCEDURE

7.2 PROCEDURA DEL RECLAMO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo, sulla base degli atti ufficiali di gara, giudica in prima istanza sullo svolgimento e la regolarità delle partite, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare, che rientrano nella esclusiva competenza dell'arbitro.

Prende in esame i reclami di parte delle due squadre che hanno disputato l'incontro, relativamente alla regolarità della gara, delle relative liste e dell'identificazione dei giocatori.

Non è ammesso il reclamo di una terza società.

La società interessata deve, entro le ore 24 del giorno immediatamente successivo, non festivo, a quello in cui si è disputata la gara, inviare un telegramma o telefax di preannuncio del reclamo, indirizzato al Giudice Sportivo, non anche all'eventuale controparte.

Le 24 ore decorrono dal giorno di svolgimento della gara, non dall'ora in cui la stessa si è conclusa.

Se l'incontro si disputa di sabato, il termine per l'invio del preannuncio di reclamo scade alla mezzanotte del lunedì, se non festivo.

Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse, con raccomandata o mezzo equipollente, entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara. Se il settimo giorno è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Nelle gare di play-off e play-out il reclamo, con la tassa e le relative motivazioni, deve essere presentato entro le ore 24 del giorno successivo alla gara.

Così pure nelle ultime giornate di campionato ovvero nelle gare spareggio è quasi sempre disposta, con provvedimento Federale, l'abbreviazione dei termini.

Va redatto su carta intestata, in assenza, su un foglio sul quale sia apposto il timbro della società, in ogni caso, in maniera tale che non vi siano dubbi sulla riconducibilità del gravame alla società reclamante.

Le ragioni per le quali si presenta reclamo devono essere chiare e le richieste formulate in modo non generico. Non sarebbe sufficiente asserire "ricorriamo contro la regolarità della gara": bisogna specificare il motivo per il quale la si ritiene irregolare.

Il reclamo deve essere sottoscritto dal presidente della società, dal vicepresidente, in caso di comprovati impedimenti del presidente, o da altro dirigente espressamente delegato all'incombenza.

Il presidente, il vice o il delegato inibiti non sono autorizzati a firmare un reclamo per conto della società.

I reclami devono essere corredati dalla prescritta tassa, nella misura annualmente fissata, o, nel caso in cui reclamante sia una società, dalla richiesta di addebito della



stessa sul proprio conto presso il Comitato.

La tassa è dovuta anche per il solo preannuncio pur se non seguito dall'effettiva presentazione del reclamo.

Se il reclamo è accolto, totalmente o parzialmente, la tassa viene restituita, se respinto o dichiarato inammissibile, viene invece incamerata.

Copia dei motivi del reclamo deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte, allorché cioè il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito. L'attestazione della spedizione deve essere allegata al reclamo. Se una società notifica regolarmente copia del gravame alla controparte, ma si dimentica di allegarne la ricevuta, l'Organo adito dichiarerà inammissibile il reclamo per irregolarità nel contraddittorio, tuttavia l'interessata potrà rivolgersi con successo al Giudice superiore allegando questa volta la ricevuta e quindi dimostrando che si è trattato di omissione puramente formale.

La detta omissione non comporta l'inammissibilità del reclamo per irregolarità nel contraddittorio se la società controparte si costituisce egualmente in giudizio, fornendo con ciò la prova di essere stata messa in concreta condizione di esercitare il proprio diritto di difesa.

La controparte non ha il diritto di inviare proprie controdeduzioni allorché il procedimento davanti al Giudice Sportivo verta sulla regolarità di svolgimento della gara, sulla regolarità del campo di gioco (porte, misure del terreno di gioco, ecc.), sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gara. Di fronte al Giudice Sportivo non si può essere ascoltati personalmente né prendere visione od estrarre copia dei documenti ufficiali di gara. Ciò sarà possibile solo nei successivi gradi di giudizio.

La riserva scritta

Il reclamo al Giudice Sportivo deve - a pena di inammissibilità - essere preceduto da una riserva scritta da presentare all'arbitro solo quando si reclama contro le caratteristiche e le misure del campo di gioco (compresa la segnatura), delle porte e del pallone. Gli eventuali reclami saranno dichiarati inammissibili dal Giudice Sportivo se la squadra reclamante non avrà presentato riserva scritta all'arbitro prima della gara.

Qualora una squadra intendesse, per irregolarità sopravvenuta, avanzare riserva durante la gara, potrà farlo verbalmente: l'arbitro dovrà prenderne atto, alla presenza dei capitani, facendone immediata annotazione nel cartoncino di gara e riportandone poi tutti i particolari nel referto.

La riserva scritta va presentata anche quando la squadra ospite si trovi a dover giocare in campo diverso da quello dichiarato ed abitualmente usato dalla società ospitante.

In tutti gli altri casi un reclamo non ha bisogno del supporto della riserva scritta.

Reclamo al Giudice sportivo (1° Grado) avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte (Art. 46 C.G.S.-comma 3) gare a carattere regionale.



Si precisa che per posizione di tesserati deve intendersi : “legittimo e personale titolo del soggetto (calciatore o assistente) a prendere parte alla gara” con riferimento alla regolarità di tesseramento, alla assenza di provvedimenti disciplinari in corso a proprio carico (squalifiche - inibizioni) nonché al rispetto dell'età prevista per la partecipazione a gare delle singole categorie del Settore Giovanile e Scolastico e della L.N.D.; inoltre, per la L.N.D., non aver violato l'art. 34 comma 3 delle NOIF.

a) deve essere spedito, in raccomandata, entro 7 giorni dallo svolgimento della gara stessa (non è previsto l'obbligo del preannuncio telegrafico, ancorché sia consigliato) Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.;

- **nelle gare a carattere nazionale** (fase finale Coppa Italia, spareggi seconde classificate Eccellenza, fase finale campionato Juniores) il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere presentato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara.

b) deve essere allegata la tassa (comma 5);

c) copia del reclamo deve essere inviata alla controparte quando verte su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito- con lettera raccomandata o mezzo equipollente (art. 38 comma 7);

d) l'attestazione originale dell'invio di tale raccomandata deve essere allegata al reclamo.

Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24 del giorno successivo alla gara.

Nei finali di stagione il Presidente Federale ha la facoltà di stabilire l'abbreviazione dei termini procedurali.

E' inutile fare reclamo:

a) per avere un giocatore avversario disputato due gare nello stesso giorno: l'infrazione comporterà solamente la squalifica per lo stesso giocatore e l'inibizione per il suo dirigente accompagnatore ufficiale;

b) per la sostituzione dell'arbitro designato per la gara, se essa è avvenuta nel rispetto dell'art. 67 delle NOIF;

c) per l'utilizzazione contemporanea in campo del primo e del secondo portiere, essendo consentita, nel corso della gara, la sostituzione di tre giocatori indipendentemente dal ruolo ricoperto;



d) contro le decisioni “amministrative”, cioè organizzative, della Lega o del Comitato. L'accoglimento del reclamo contro l'errore tecnico dell'arbitro porta alla ripetizione della gara.

Si rammenta il caso di espulsione di un giocatore al posto di un altro, per errore di persona o di numero di maglia ovvero errore tecnico emergente dal referto arbitrale, come avere dimenticato di effettuare un recupero di tre o quattro minuti. Tuttavia non sempre l'errore tecnico dell'arbitro, pur ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto, porta alla ripetizione dell'incontro: l'Organo giudicante dovrà valutarne l'effettiva influenza sul regolare svolgimento della gara. Ad esempio non può dirsi che la mancata espulsione di un giocatore della squadra soccombente, ammonito per la seconda volta, con il risultato rimasto invariato sino alla fine dell'incontro, abbia influito sul risultato della gara: dell'errore dell'arbitro non può pertanto dolersi la società che ne è stata avvantaggiata, avendo potuto concludere l'incontro in undici anziché in dieci giocatori.

Gli Organi di giustizia sportiva possono ordinare la ripetizione della gara solo in ipotesi eccezionali, quando non ricorrano responsabilità di soggetti dell'ordinamento sportivo e quindi la sua regolarità non sia addebitabile ad una delle due squadre.

A titolo esemplificativo, dette ipotesi possono riguardare, oltre all'errore tecnico emergente dal rapporto arbitrale, la sospensione definitiva della gara per evento determinato da forza maggiore o la sopravvenuta impossibilità fisica dell'arbitro a proseguire nella direzione dell'incontro.

Ciascuna società ha diritto di ottenere dall'arbitro, prima dell'inizio della gara e sotto condizione di tempestiva ed espressa richiesta, la consegna di copia dell'elenco nominativo dei calciatori della squadra avversaria.

Il rifiuto del direttore di gara comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara se è dipeso da fatto colpevole della società che avrebbe dovuto predisporre e consegnare all'arbitro la distinta di gara, in quanto si è verificato un vizio che ha privato la controparte della facoltà di controllo sulla regolarità dei giocatori avversari e del diritto di predisporre contromisure sul piano tecnico-tattico.

Se la mancata osservanza del precetto è dipesa da negligenza o errore di terzi, nessun addebito può muoversi alla parte e pertanto il reclamo produrrà l'annullamento della gara e la sua conseguente ripetizione.

Le irregolarità formali sulla identificazione dei calciatori da parte dell'arbitro non hanno rilevanza agli effetti della invalidazione della gara fuori del caso in cui risulti, in sede di giudizio, che sostanzialmente l'identificazione è stata errata o che è residuata incertezza sull'identità di chi ha preso parte alla gara.

Non è possibile inoltrare reclamo in ordine a:

a) decisione del direttore di gara di non dare inizio all'incontro per impraticabilità del campo;

b) circostanze che riguardano valutazioni squisitamente tecniche relative allo svolgimento della gara, come la convalida o meno di una rete, la concessione o meno di un calcio di rigore;



c) errori di segnalazioni commessi da assistenti.

Ci sono casi nei quali il reclamo può portare all'aggiudicazione della gara a favore di una delle due squadre:

a) fatti, normalmente posti in essere dal pubblico, che, a giudizio del Giudice Sportivo, abbiano influito sul regolare svolgimento dell'incontro per intimidazione dell'arbitro e dei giocatori di una delle due squadre;

b) sospensione definitiva della gara, decretata dall'arbitro, per fatti imputabili all'altra squadra;

c) ritardata presentazione in campo dell'altra squadra. Il tempo di attesa è pari ad un tempo di gioco, salvo espressa riduzione;

d) mancata eliminazione o correzione, da parte della squadra ospitante, di eventuali irregolarità del campo di gioco, delle porte e del pallone, per le quali è consentita e richiesta la riserva scritta o verbale all'arbitro.

In presenza di situazioni comunque connesse alle irregolarità del campo di gioco, delle porte e del pallone, l'arbitro invita la società ospitante, tramite il capitano, ad eliminare l'inconveniente entro un termine ritenuto compatibile, a sua discrezione, con la possibilità di portare a compimento l'incontro. Solo alla scadenza del termine prefissato sorge la responsabilità della società ospitante che, se non avrà ottemperato alle disposizioni date dal direttore di gara, sarà responsabile della mancata effettuazione della partita, sia che il suo comportamento sia dovuto a volontarietà, sia che si tratti di imputabilità a solo titolo di colpa.

7.3 PROCEDURA DEL RECLAMO ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE ED AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Corte Sportiva di Appello

La Corte sportiva di appello a livello territoriale è composta dagli stessi componenti del Tribunale federale a livello territoriale. Il Presidente del Tribunale federale a livello territoriale presiede la Corte sportiva di appello a livello territoriale.

La Corte sportiva di appello, a livello nazionale e territoriale, giudica con la partecipazione di tre componenti;

La Corte sportiva di appello, a livello nazionale e territoriale, giudica su questioni in materia tecnico agonistica, anche avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA.

Tribunale Federale

Il Tribunale Federale è articolato a livello nazionale e a livello territoriale.

I Tribunali federali a livello territoriale sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, nei procedimenti riguardanti gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito territoriale e nelle altre materie previste dalle norme federali.

I Tribunali federali a livello territoriale giudicano in prima istanza anche in ordine



alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti. Il procedimento instaurato su reclamo del tesserato deve essere proposto entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta al tesserato la comunicazione del provvedimento. Il reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa.

Il Tribunale Federale a livello territoriale è composto da almeno sette componenti, compresi un Presidente e un Vice presidente che svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Per il procedimento disciplinare, pervenuti gli atti al Tribunale federale a livello nazionale sezione disciplinare o al Tribunale federale a livello territoriale, il Presidente, accertata l'avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di contestazione degli addebiti, da eseguire con le modalità previste dall'art. 38, dispone la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.

Il termine per comparire innanzi al Tribunale federale a livello nazionale sezione disciplinare ed ai Tribunali federali a livello territoriale non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi.

Per i procedimenti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale sezione disciplinare o innanzi al tribunale a livello territoriale, colui che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. Gli interessati possono presentare memorie e documenti in un termine che verrà loro comunicato.

La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore giustificante la mancata partecipazione ad una gara compete in prima istanza al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva di Appello in seconda ed ultima istanza: il provvedimento quindi emesso nel giudizio di secondo grado deve considerarsi a tutti gli effetti definitivo.

La decisione adottata dalla Corte Sportiva d'Appello territoriale non è ulteriormente impugnabile.

Reclamo alla Corte Sportiva di Appello Nazionale da parte delle Società : è possibile solo avverso le decisioni assunte in 1° Grado di Giudizio dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale (Art. 44 C.G.S.).

Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale è instaurato su reclamo della parte che la invoca, la quale ha l'onere della prova della causa escludente la propria responsabilità. Non ha il potere di modificare i risultati delle gare d'ufficio o su denuncia, ma solo su impugnativa da parte di chi vi è legittimato.



Reclamo avverso le decisioni del giudice sportivo Territoriale

Sono legittimate a ricorrere le società punite dal Giudice Sportivo, nonché i singoli tesserati, ad esempio il calciatore squalificato, anche in assenza di un ricorso della sua società.

Il reclamo è improponibile nei seguenti casi:

- ammonizioni e squalifiche a giocatori sino a due giornate di gara o squalifica a termine di durata non superiore a quindici giorni;
- inibizioni per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, di durata non superiore ad un mese;
- squalifiche di campo non superiori ad una giornata di gara;
- ammende non superiori ad € 50,00 per le società di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica; ad € 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.

Per le sanzioni pecuniarie potranno esserci adeguamenti all'inizio della stagione sportiva.

La presentazione di un reclamo contro una squalifica non ne interrompe l'esecutività, pertanto il giocatore sanzionato non dovrà essere utilizzato sino all'eventuale decisione che lo riqualifichi.

Al termine della gara, l'arbitro riconsegna ai dirigenti delle due squadre le copie delle rispettive liste di gara ove sono annotate le sanzioni, ammonizioni ed espulsioni, comminate ai giocatori in quell'incontro. Ciò anche al fine di rilevare subito eventuali errori di persona. Trattasi tuttavia di documento non ufficiale: non può essere citato come prova nel caso che il referto ufficiale di gara diverga sui nomi degli espulsi e degli ammoniti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, decidendo nel merito, potrebbe anche aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.

I termini per la presentazione di un reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale scadono alla mezzanotte del settimo giorno successivo a quello della pubblicazione del comunicato ufficiale contenente il provvedimento del Giudice Sportivo che si intende impugnare. Non si calcola il giorno di pubblicazione del comunicato, si conta invece l'ultimo giorno; se questo è festivo, il termine slitta al primo giorno successivo non festivo.

Il termine di cui sopra deve essere rigorosamente osservato anche nell'ipotesi di richiesta di copia degli atti.

La notifica del reclamo alla controparte è necessaria quando è in gioco il risultato di una gara, mentre non è richiesta quando si ricorre contro la squalifica di un giocatore. L'attestazione della spedizione di copia del reclamo all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo, altrimenti la Corte Sportiva di Appello Territoriale ne dichiarerà l'inammissibilità per irregolarità nel contraddittorio. Tuttavia se la società avversaria si costituisce egualmente in giudizio, la nullità di notifica deve ritenersi ad ogni effetto sanata e l'organo giudicante non dichiarerà l'inammissibilità del reclamo in quanto la controparte ha avuto la possibilità di esercitare la propria difesa.



La controparte che riceve copia di un reclamo avverso ha a sua volta tre giorni di tempo per inviare all'organo giudicante le eventuali controdeduzioni corredate dalla attestazione della spedizione di copia delle stesse alla società reclamante. Sempre nei tre giorni la controparte, prima di inviare le proprie controdeduzioni, ha diritto di prendere visione degli atti ufficiali.

E' possibile prendere visione od estrarre, a proprie spese, copia dei documenti ufficiali e di essere ascoltati di persona o attraverso un proprio rappresentante. Per prendere visione od estrarre copia dei documenti ufficiali, la parte deve formulare espressa richiesta al momento del gravame. Per essere sentiti i ricorrenti devono farne richiesta all'atto dell'invio dei motivi del reclamo; la controparte, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto di impugnazione.

Tutte le parti, avendone fatto richiesta, hanno diritto di essere direttamente ascoltate dalla Corte Sportiva di Appello territoriale o di essere rappresentate e difese da una persona di fiducia: è necessario fornire questo rappresentante di apposita delega. Non è consentito il contraddittorio ovvero il confronto tra gli ufficiali di gara e le parti interessate.

Non possono trovare ingresso prove per testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi, giacché ai fini del decidere hanno validità ed efficacia, quando siano precise, univoche e non contraddittorie, unicamente le risultanze degli atti ufficiali.

Avverso le sanzioni irrogate a tesserati per condotta violenta, le parti possono produrre immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale, tali da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l'infrazione, quindi solamente se a totale sua discolora.

La tassa, la cui entità è fissata ogni anno sportivo dalla FIGC, deve essere allegata al reclamo ovvero, nel caso in cui reclamante sia una società, ne deve essere richiesto l'addebito sul proprio conto presso il Comitato.

Un presidente inibito può firmare un reclamo contro una sanzione personale, ma non un atto della società: deve essere sostituito dal vicepresidente ovvero dal dirigente all'uopo delegato all'inizio dell'anno.

Non è previsto l'istituto della rappresentanza processuale: il reclamo deve essere sottoscritto dall'interessato e non da un suo "legale".

Un reclamo dichiarato inammissibile non può più essere riproposto nel grado successivo di giustizia.

E' inammissibile il reclamo redatto senza motivazione od in forma generica: l'atto con il quale si reclama deve contenere i motivi specifici di doglianza.

Una società o un singolo tesserato possono non dare seguito al preannuncio di reclamo ovvero, dopo averlo presentato, rinunziarvi.

Ciò comporta la perdita della tassa versata ed è impossibile nei casi di:

- procedimenti di illecito sportivo;
- reclami per posizione irregolare di calciatori.

Contro le decisioni "amministrative" e cioè non disciplinari, ma organizzative dei Comitati, quali il rinvio d'ufficio di una giornata di campionato, ad esempio per neve, la composizione dei gironi del campionato, il criterio dei cosiddetti "ripescaggi", non esiste la possibilità di presentare reclamo agli organi di giustizia sportiva. Sarebbe pertanto inutile presentare reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stato respinto un reclamo perché vertente su tali materie.



Reclamo per posizione irregolare di un giocatore

La competenza, dalla stagione sportiva 2008/2009, è del Giudice Sportivo.

Si ha posizione irregolare di un giocatore per problemi relativi al suo tesseramento a favore della società per la quale è sceso in campo ovvero per squalifica non ancora scontata alla data della disputa della gara.

La posizione irregolare dei calciatori di riserva determinano l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di calcio a cinque.

La presenza in campo di un giocatore che abbia maturato nella precedente gara la quarta ammonizione, non comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara se la relativa squalifica non è stata riportata sul comunicato ufficiale, stante il valore costitutivo della declaratoria del Giudice Sportivo.

La presenza in panchina di un allenatore squalificato non determina la sanzione sportiva della perdita della gara per la propria squadra: la responsabilità del tecnico potrà essere sanzionata a livello disciplinare, individualmente, ma non potrà trasmettersi, in via oggettiva, alla società né potrà compromettere il risultato da questa conseguito.

Tutte le squalifiche decorrono dal giorno successivo a quello in cui vengono pubblicate sul comunicato ufficiale, salvo l'automatismo a seguito di espulsione.

Si ricordi che il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra per la quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento. La squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara, anche se non venga impiegato in campo; allo stesso calciatore è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica: la violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un'autonoma sanzione disciplinare. Il medesimo calciatore, se vi rientra per età, potrà viceversa giocare in altra squadra della sua società, anche nello stesso giorno in cui sconta la squalifica.

Quando una squalifica non venga esaurita nel corso della stagione sportiva andrà scontata nella o nelle successive.

Se il giocatore ha cambiato nel frattempo società, sconterà la sanzione rimanente nella prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione fra coppa e campionato.

Se il residuo di squalifica dell'anno precedente riguarda un campionato juniores, non può essere scontato dal giocatore, nel frattempo passato d'età, come "fuori quota" nel campionato juniores: lo sconterà in prima squadra.

Nel caso in cui un giocatore, per due fatti autonomi, sia contemporaneamente colpito da una squalifica a tempo e da una squalifica per una giornata di gara, la seconda sanzione deve essere scontata nella prima partita in calendario dopo la scadenza della squalifica a tempo.

Il giocatore espulso nel corso di una gara, ad eccezione di quelle relative alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", deve essere considerato automaticamente squalificato per la successiva partita ufficiale, senza attendere la decisione del



Giudice Sportivo, il quale poi preciserà se la squalifica è per una o più giornate. L'automatismo non scatta se il giocatore incorre nel provvedimento equivalente all'espulsione dopo il fischio finale della partita. In tal caso la squalifica decorre solo dopo che sarà pubblicata sul comunicato ufficiale dal giudice.

Non vale per l'automatismo un'espulsione sancita dall'arbitro dopo che questi ha deciso di continuare la partita "pro forma".

Se una gara nella quale un giocatore squalificato non è stato schierato viene annullata, cioè non viene omologata e viene fatta ripetere, la squalifica di quel giocatore non è scontata: dovrà stare fuori nel primo incontro ufficiale successivo.

Se invece la gara ottiene un risultato influente agli effetti della classifica, la squalifica del giocatore è da ritenersi scontata.

Non sconta la squalifica il giocatore allorché la propria squadra rinuncia a disputare una gara; mentre è da ritenersi scontata la squalifica del giocatore dell'altra società, purché questa abbia presentato regolarmente la lista di gara all'arbitro. Tutti i termini previsti dal Codice di giustizia sportiva sono perentori ed ogni inosservanza al riguardo costituisce motivo di inammissibilità dell'impugnazione, precludendone l'esame.

Termini Presentazione Reclami

Giudice Sportivo Territoriale: 7 giorni dalla gara, con preannuncio il giorno dopo la gara stessa.

7 giorni dalla gara per la posizione irregolare; **controparte:** 3 giorni dal ricevimento di copia dei motivi.

Corte Sportiva di Appello Territoriale: 7 giorni dalla data del comunicato ufficiale del Giudice Sportivo.

Corte Sportiva di Appello Nazionale: 7 giorni dalla pubblicazione della decisione della C.S.A.T. o dalla comunicazione della delibera - 3 giorni per richiesta atti; **controparte:** 3 gg. dalla ricezione copia motivi o 3 gg. dalla ricezione atti, se richiesti.



8. PREMIO DI PREPARAZIONE PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA, PREMIO ALLA CARRIERA

8.1 PREMIO DI PREPARAZIONE

1) Diritto al premio di preparazione.

1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche.

Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.

2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero. Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società.

Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi Preparazione, i cui componenti sono nominati per ogni stagione sportiva dal Presidente Federale, d’intesa con il Vice-Presidente, sentito il Consiglio Federale. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti la Commissione Vertenze Economiche.

L’accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi Preparazione deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegati, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell’accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.



Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegare le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante.

La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da otto componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.

4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

Il termine per la relativa richiesta per la stagione sportiva 2014 – 2015 scadrà il 30 giugno 2016;

Parametri in vigore

* stagione sportiva 2013/2014: € 541,00

* stagione sportiva 2014/2015: € 543,00

LEGA	CAMPIONATO	COEFF.TI PARZIALI		COEFF.TI TOTALI
		Penultima Società	Ultima Società	Società
Dilettanti	3 ^a categoria	0,40	0,60	1
	2 ^a categoria	0,80	1,20	2
	1 ^a categoria	1,30	1,70	3
	Promozione	1,70	2,30	4
	Eccellenza	2,00	3,00	5
	Nazionale Dil.	2,50	3,50	6
Tra Calcio Femminile	Provinciale	0,00	0,00	0
	Regionale	0,40	0,60	1
	Nazionale B	1,30	1,70	3
	Nazionale A	1,70	2,30	4
Tra Calcio a 5	Provinciale	0,00	0,00	0
	Regionale	0,2	0,6	0,8
	Nazionale B	0,30	0,70	1
	Nazionale A2	0,60	1,40	2
	Nazionale A	1,00	2,00	3
Professionisti	C2	3,30	4,70	8
	C1	4,50	6,50	11
	Serie "B"	6,50	8,50	15
	Serie "A"	7,50	10,50	18



Tabella premi di preparazione valida nella stagione sportiva 2014 / 2015
I valori dalla serie "C" alla serie "A" sono validi solo tra società professionistiche
(parametro € 543,00)

LEGA	CATEGORIA	PARAMETRO	Penultima Società		Ultima Società		Unica Società		Penale		Totale
			coeff.	Importo	coeff.	Importo	coeff.	Importo	%	Importo	
DILETTANTI	3ª CATEGORIA	543	0,4	217,20	0,6	325,80	1	543,00	15,00	81,45	624,45
	2ª CATEGORIA	543	0,8	434,40	1,2	651,60	2	1.086,00	15,00	162,90	1.248,90
	1ª CATEGORIA	543	1,3	705,90	1,7	923,10	3	1.629,00	15,00	244,35	1.873,35
	PROMOZIONE	543	1,7	923,10	2,3	1.248,90	4	2.172,00	25,00	543,00	2.715,00
	ECCELLENZA	543	2,0	1.086,00	3,0	1.629,00	5	2.715,00	25,00	678,75	3.393,75
	NAZIONALI DILETTANTI	543	2,5	1.357,50	3,5	1.900,50	6	3.258,00	25,00	814,50	4.072,50
CALCIO FEMMINILE	FEMMINILE Provinciale	543	0,0	-	0,0	-	0	-	0,00	-	-
	FEMMINILE Regionale	543	0,4	217,20	0,6	325,80	1	543,00	15,00	81,45	624,45
	FEMMINILE Nazionale B	543	1,3	705,90	1,7	923,10	3	1.629,00	15,00	244,35	1.873,35
	FEMMINILE Nazionale A	543	1,7	923,10	2,3	1.248,90	4	2.172,00	25,00	325,80	2.497,80
CALCIO a 5	Calcio a 5 Provinciale	543	0,0	-	0,0	-	0	-	0,00	-	-
	Calcio a 5 Regionale	543	0,2	108,60	0,6	325,80	0,8	434,40	25,00	108,60	543,00
	Femminile	543	0,5	271,50	1,0	543,00	1,5	814,50	25,00	203,63	1.018,13
	Calcio a 5 Nazionale B	543	0,3	162,90	0,7	380,10	1	543,00	25,00	135,75	678,75
	Calcio a 5 Nazionale A2	543	0,6	325,80	1,4	760,20	2	1.086,00	25,00	271,50	1.357,50
	Calcio a 5 Nazionale A	543	1,0	543,00	2,0	1.086,00	3	1.629,00	25,00	407,25	2.036,25
PROFESSIONISTI	C2	543	3,3	1.791,90	4,7	2.552,10	8	4.344,00	35,00	1.520,40	5.864,40
	C1	543	4,5	2.443,50	6,5	3.529,50	11	5.973,00	35,00	2.090,55	8.063,55
	Serie B	543	6,5	3.529,50	8,5	4.615,50	15	8.145,00	50,00	4.072,50	12.217,50
	Serie A	543	7,5	4.072,50	10,5	5.701,50	18	9.774,00	50,00	4.887,00	14.661,00



2) Modalità per l'inoltro del ricorso in prima istanza alla Commissione Premi di Preparazione.

La presentazione del ricorso non è soggetta ad alcuna tassa in prima istanza.

Il ricorso (**allegato 2**) deve essere inviato alla F.I.G.C. Commissione Premi di Preparazione, C.so d'Italia 35/b - 00198 Roma, a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre il 30 giugno, della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato effettuato il tesseramento con vincolo di: "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista".

La copia del ricorso deve essere inviata contestualmente alla controparte a mezzo raccomandata A.R.

L'originale della ricevuta della raccomandata inviata alla controparte, unitamente al cartellino e/o i cartellini in originale dovranno pervenire presso la segreteria della Commissione Premi di Preparazione. Si precisa che, in caso di smarrimento del cartellino e/o cartellini, la Commissione prenderà in esame le copie degli stessi, autenticati dal Comitato Regionale e/o dalla Delegazione Provinciale di competenza.

L'eventuale documentazione difensiva della controparte dovrà pervenire alla Commissione e al ricorrente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.

3) Lettera liberatoria.

La lettera liberatoria - su carta intestata della società richiedente, firmata dal Legale Rappresentante pro - tempore - (**allegati n°3**) attestante l'intervenuta transazione tra le parti con il relativo importo e/o la rinuncia al premio, deve necessariamente avere il visto di autenticità apposto dal Comitato Regionale e/o dalla Delegazione Provinciale di competenza, presso cui dovrà essere depositato l'originale.

Se mancante del precedente requisito, la liberatoria non potrà essere presa in considerazione.

Si precisa che dopo la decisione della Commissione Premi di Preparazione, il pagamento della penale dovrà essere sempre corrisposto alla F.I.G.C. , anche in caso di successivi accordi intercorsi tra le parti sul pagamento del premio.

4) Modalità per l'inoltro del ricorso in seconda istanza alla Commissione Vertenze Economiche.

Il ricorso avverso le decisioni della Commissione Premi di Preparazione deve essere inoltrato in seconda istanza, entro 7 giorni (art. 50) dalla comunicazione della decisione medesima, alla Commissione Vertenze Economiche, al seguente indirizzo: C.so d'Italia, 35/b – 00198 ROMA, con le modalità di cui all'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva e con la prescritta tassa di reclamo, determinata per la stagione sportiva 2014/2015, come di seguito riportata:



Normative Federali e determinazioni stagione sportiva 2014/2015

Lega Nazionale Professionisti	€ 250,00
Lega Italiana Calcio Professionistico	€ 250,00
Lega Nazionale Dilettanti:	
Campionato Nazionale Dilettanti	€ 170,00
Campionato Nazionale Calcio a 5	€ 170,00
Campionato Nazionale Calcio Femminile	€ 170,00
Lega Nazionale Dilettanti:	
Campionati Regionali	€ 130,00
Settore Giovanile e Scolastico	€ 78,00

Il provvedimento della Commissione Vertenze Economiche è inappellabile ai sensi dell'art. 49 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva.

Si ricorda che i ricorsi riguardanti la medesima società dovranno essere inoltrati singolarmente.

ALLEGATI DI SEGUITO



Allegato 1 **FAC SIMILE RICHIESTA PREMIO DI PREPARAZIONE SOCIETÀ**
DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETÀ

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
SOCIETÀ _____

Con la presente siamo a richiedervi il premio preparazione, come (specificare se UNICA, ULTIMA, PENULTIMA società) maturato a seguito del tesseramento, con il vincolo pluriennale / Giovane di serie per la Vostra società, del calciatore _____ nato il _____, con noi tesserato con cartellino rosa n° _____ nella/e stagione/i sportiva/e _____ per un ammontare di € _____ giusto quanto previsto dall'art. 96 delle Norme Organizzative interne della F.I.G.C.

In difetto di pagamento entro la data del _____, saremo costretti a presentare ricorso alla Commissione Premi di Preparazione.

TIMBRO DELLA SOCIETÀ

IL PRESIDENTE

(data)

ALLEGATO 2 - Fac-simile ricorso commissione premi di preparazione da redigere su carta intestata.

_____ (data)

A.R.

Spett. le
F.I.G.C.
Commissione Premi di Preparazione
C.so d'Italia, 35/b
00198 ROMA
e, per conoscenza Spett. le
Società

La scrivente società

(specificare denominazione attuale della società)

(indirizzo completo)

(specificare eventuale denominazione sociale diversa all'epoca del tesseramento)

(indirizzo completo)

RICORRE

avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto dalla Società:

in quanto questa, avendo tesserato, con vincolo "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista", per la stagione sportiva _____ il calciatore _____ nato il _____ nostro tesserato per la/e stagione/i sportiva/e _____ con cartellino/i rosa n° _____ rilasciato dalla Delegazione di _____

(che vi trasmettiamo in originale o con copia autenticata dalla Delegazione Provinciale di appartenenza) che non ha ottemperato a quanto previsto dagli art. 33 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e art. 96 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. La sottoscritta società chiede, l'intervento di codesta Commissione al fine di ottenere quanto dovuto.

TIMBRO DELLA SOCIETA'

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Si allega l'originale della ricevuta della raccomandata inviata contestualmente alla controparte.

Si allega l'originale (o copia autentica rilasciata dalla Divisione di competenza) del cartellino.



ALLEGATO 3 - *Fac-simile lettera liberatoria (redatta su carta intestata della società sottoscritta dal legale rappresentante) da depositare in originale al Comitato e/o Delegazione competente e trasmettere alla Commissione premi di preparazione con timbro di autenticità.*

Spett. le
Società'

Il sottoscritto

Presidente pro-tempore della società

dichiara di aver ricevuto la somma di €..... in relazione alla richiesta per il tesseramento, con vincolo "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista", del calciatore.

Data _____
(riferita all'emissione del documento)

Timbro della Società

(Il Legale Rappresentante)

TIMBRO E FIRMA DEL COMITATO REGIONALE
E/O
DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

(data di autenticità a cura del C. R. e/o D.P.)



8.2 PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA A FAVORE DELLA SOCIETA' PRESSO LA QUALE IL CALCIATORE HA SVOLTO L'ULTIMA ATTIVITA' DILETTANTISTICA

L'art. 99 delle N.O.I.F., che disciplina il cosiddetto "Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della Società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica", individua nell'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. il soggetto deputato alla certificazione di tale premio.

Al fine di uniformare le procedure attinenti la certificazione, si precisa che la richiesta deve essere:

- a. effettuata ed inviata a mezzo di raccomandata a.r. a cura della Società della L.N.D. titolare del precedente tesseramento;
- b. redatta su carta intestata della Società richiedente;
- c. sottoscritta dal legale rappresentante della Società.

Nella richiesta deve essere indicata la data dell'ultima variazione del tesseramento riferita al calciatore interessato al fine di determinare esattamente la fascia retributiva di competenza.

In ogni caso le Società, con accordo scritto, possono stabilire un premio inferiore a quelli di cui alla Tabella B, che è stata recentemente modificata con l'aumento dei parametri. Detto accordo deve essere inviato, per conoscenza, all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. entro 90 giorni dalla sottoscrizione.

Tutte le controversie in ordine al pagamento del premio spettante alle Società della L.N.D. sono devolute alla competenza della Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C. secondo le modalità previste dall'art. 99, comma delle N.O.I.F.

E' importante evidenziare che il premio in questione è riconosciuto solo nel caso di sottoscrizione del primo contratto da professionista e non nel caso in cui il calciatore viene tesserato come "giovane di serie".

Art. 99 delle NOIF - Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica

1. A seguito della stipula da parte del calciatore "non professionista" del primo contratto da "professionista", la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l'allegata Tabella "B", che costituisce parte integrante del presente articolo. L'importo di tale premio è certificato dall'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento.

2. L'importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella "B" e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le società della Lega Nazionale Dilettanti ammesse al Campionato di Serie C, che



non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall'art. 116, con uno o più calciatori già tesserati quali "non professionisti", hanno diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulino il primo contratto di "professionista" con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.

5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche.

Il procedimento è instaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il decimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del Lavoro, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.

Tabella "B" - Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società di Lega Nazionale Dilettanti.

1° 2° 3° CATEGORIA e PROVINCIALE CALCIO A CINQUE	CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI ECCELLENZA – PROMOZIONE REGIONALI, SERIE , A2, di CALCIO a CINQUE
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ETA' 21 ANNI e PRECEDENTI

	PARAMETRO	PARAMETRO
A	€ 44.000,00	€ 93.000,00
B	€ 26.000,00	€ 62.000,00
C1	€ 13.000,00	€ 26.000,00
C2	€ 8.000,00	€ 16.000,00

ETA' da 22 a 25 ANNI

	PARAMETRO	PARAMETRO
A	€ 31.000,00	€ 83.000,00
B	€ 16.000,00	€ 41.500,00
C1	€ 8.000,00	€ 16.000,00
C2	€ 5.500,00	€ 8.000,00

8.3 PREMIO ALLA CARRIERA

(art. 99-bis delle N.O.I.F. - Protocollo d'Intesa del 05/06/2003 - C.U. Corte Federale n.12/Cf del 12/1/2004, n.2)

Il "Premio alla carriera" è stato istituito con l'introduzione nelle N.O.I.F. dell'art. 99-bis, successivamente modificato, che recita testualmente:

Art. 99-bis delle N.O.I.F. - Premio alla carriera

1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come "giovane" o "giovane dilettante" nei seguenti casi:

a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero

b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21.

Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il "premio di preparazione" (art. 96 N.O.I.F.) o il "premio di addestramento e formazione tecnica" (art. 99 N.O.I.F.) ovvero l'importo derivante da un trasferimento (art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall'eventuale compenso spettante.

2. L'importo del premio è certificato dall'Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C., su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del "premio alla carriera" sono devolute in primo grado alla Commissione Vertenze Economiche, secondo le modalità previste agli artt. 45 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Il nuovo testo dell'art. 99 bis si applica anche alle controversie, per le quali non è intervenuta decisione passata in giudicato alla data di approvazione dello stesso.

8.4 MODALITÀ PROCEDURALI PER LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA (ART. 99 BIS, DELLE N.O.I.F.)

CIRCOLARE N° 7

OGGETTO: Modalità procedurali per la richiesta di certificazione del premio alla carriera (art. 99 bis, delle N.O.I.F.).



Con riferimento all'oggetto, si specifica quanto di seguito indicato per la richiesta da inviare esclusivamente all'Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C., con sede a Roma in Via G. Allegrì, 14 (C.A.P. 00198) – tel. 06/84912623 – fax 06/84912624:

1. raccomandata su carta intestata della Società richiedente il Premio alla Carriera, con indicazione del numero di matricola della medesima Società **e la specificazione del Comitato di appartenenza;**
2. indicazione del nome, del cognome e della data di nascita del calciatore per il quale si richiede il premio, unitamente alla specificazione delle stagioni sportive in cui lo stesso calciatore viene dichiarato tesserato con la Società richiedente;
3. trasmissione, in allegato, dei cartellini cosiddetti "rosa" e/o dei fogli di tesseramento pluriennale, in originale o in fotocopia autenticata **dalla Delegazione Provinciale e/o dal Comitato Regionale** competente territorialmente. **Qualora la Società fosse impossibilitata a documentare il tesseramento, il Presidente del Comitato Regionale territorialmente competente può attestare, in base alle documentazioni giacenti in archivio, quanto dichiarato dalla Società richiedente il Premio alla Carriera.**
4. **In ultima analisi, nel caso in cui non fosse possibile acquisire tali certificazioni,** la Società è tenuta ad allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal calciatore interessato davanti ad un Pubblico Ufficiale (es. notaio o funzionario comunale), oltre alla dichiarazione del Comitato competente di essere impossibilitato a rilasciare **l'attestazione richiesta.**
5. Indicazione della gara e della data di svolgimento della stessa, in cui il calciatore interessato ha esordito nel campionato italiano di Serie A, oppure ha giocato per la prima volta nella Nazionale Italiana Maggiore o nella Nazionale Italiana "Under 21";
6. Indicazione della Società presso la quale il calciatore interessato è stato tesserato nella stagione sportiva successiva all'ultima per la quale si fa richiesta del Premio alla Carriera;
7. indicazione relativa all'eventuale precedente riscossione da parte della Società interessata, per lo stesso calciatore, di premi in base agli artt. 96, 99 e 100 delle N.O.I.F.. In caso positivo, devono essere specificati i relativi importi.

Art. 99 bis Premio alla carriera

1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come "giovane dilettante" nei seguenti casi:
 - a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero
 - b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21.



Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il "premio di preparazione" (art. 96 N.O.I.F.) o il "premio di addestramento e formazione tecnica" (art. 99 N.O.I.F.) ovvero l'importo derivante da un trasferimento (art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall'eventuale compenso spettante.

2. L'importo del premio è certificato dall'Ufficio del Lavoro e premi della F.I.G.C., su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del "premio alla carriera" sono devolute in primo grado alla Commissione vertenze Economiche, secondo le modalità previste agli artt. 45 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Il nuovo testo dell'art. 99 bis si applica anche alle controversie, per le quali non è intervenuta decisione passata in giudicato alla data di approvazione dello stesso.

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE n. 9 – 2005

Oggetto : Premio alla carriera ex art. 99-bis delle N.O.I.F. – Trattamento tributario ai fini IVA

Pervengono da parte di molte società dilettantistiche e/ o di puro Settore Giovanile richieste di chiarimenti in ordine alla disciplina fiscale, ai fini IVA, del "premio alla carriera" di cui all'art. 99-bis delle N.O.I.F.

In particolare, le società destinatarie del predetto premio, chiedono di conoscere se devono emettere fattura e se sull'importo del premio stesso vada applicata o meno l'IVA.

Come è noto, l'art. 99-bis delle N.O.I.F. prevede la corresponsione alle società della Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro Settore Giovanile di un compenso forfetario – "premio alla carriera" per la formazione impartita ad un calciatore da esse precedentemente tesserato allorchè il medesimo calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di Serie A ovvero quando il



calciatore viene convocato, con lo status da professionista, nella Nazionale A o nella Nazionale Under 21.

Il “premio” è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/ o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive.

Il compenso deve essere corrisposto dalla società titolare di tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto con il calciatore.

Il “premio” viene proporzionalmente ripartito, in ragione del periodo d’appartenenza, tra le società che hanno contribuito alla formazione del calciatore e deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si verifica l’evento. A parere della scrivente, appare indubbia l’equivalenza del “premio alla carriera” al premio di addestramento e formazione previsto dal precedente art. 99 delle N.O.I.F., che va corrisposto, secondo tabelle stabilite da questa F.I.G.C., a seguito della stipula da parte di un calciatore “non professionista” del primo contratto da “professionista”, dalla società che acquisisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore stesso, alla società sportiva dilettantistica per la quale questi è stato tesserato in precedenza.

Poiché il premio di cui all’art. 99 è esente da IVA per espressa disposizione dell’art. 15, quarto comma della legge 23 marzo 1981, n. 91, sostituito dall’art. 2, primo comma del D.L. n. 485/1996, convertito dalla legge 18 novembre 1996, n. 586, anche il “premio alla carriera” di cui al successivo art. 99-bis delle N.O.I.F., stante la cennata equivalenza delle due tipologie di premi, dovrebbe essere esente dal tributo.

Tuttavia, potrebbero verificarsi differenti prese di posizione da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria, che comporterebbero onerose sanzioni a carico delle società, destinatarie del “premio”, che devono, comunque, emettere il documento fiscale - fattura -.

Questa F.I.G.C., pertanto, ha inoltrato, ai sensi dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, apposito interpello all’Agenzia delle Entrate che dovrà, entro 120 giorni dalla presentazione dell’interpello stesso, esprimere il proprio punto di vista sull’argomento.

Nel frattempo, si rappresenta l’opportunità per le società destinatarie del “premio alla carriera” di emettere, nei confronti delle società che devono corrispondere il premio stesso, fattura gravata da IVA con l’aliquota del 20%, ai fine di evitare eventuali possibili gravose conseguenze di carattere fiscale.

In caso di pronuncia dell’Agenzia delle Entrate in sintonia con il punto di vista anno dall’effettuazione dell’operazione, nota di credito ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Non appena perverrà la risposta all’interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate, sarà cura della scrivente portarla a conoscenza di tutte le società per il tramite delle Leghe.



9. LA TUTELA MEDICO SANITARIA

9.1. TUTELA MEDICO SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

(C.U. LND n. 63 del 09/12/2003)

Si sottolinea la necessità di un puntuale rispetto degli obblighi che incombono alle Società sportive ai sensi della vigente normativa, statale e federale, in materia di tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche.

Le Società associate sono invitate al rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 43 delle NOIF al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Dilettanti, ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque ed ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico, da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle attività indette dalla L.N.D. è raccomandato di attenersi, per quanto possibile, alla predetta disposizione.

Per quanto attiene alla legislazione statale (D.M. 18 febbraio 1982), si ricorda che ai sensi dell'art. 5 del D.M. succitato, la presentazione del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica è "condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche". Lo stesso articolo stabilisce, altresì, che "detto certificato deve essere conservato presso la società di appartenenza".

Per i contravventori è prevista un'ammenda da € 51,65 a € 516,45, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 1099/1971, ma ben più gravi potrebbero essere le conseguenze, sia di natura civile che penale, per i Presidenti delle Società sportive nell'eventualità di ipotesi di morte o lesioni di atleti che avessero gareggiato o comunque praticato attività agonistica (esempio allenamenti) senza aver presentato il certificato medico di idoneità.

Quanto sopra in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della sopraindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

Tale certificato ha validità di un anno e tutta la documentazione inerente gli accertamenti, effettuati ai fini del rilascio del certificato, deve essere, a cura della Società, conservato per almeno cinque anni.

In caso risulti la non idoneità alla pratica sportiva, l'esito negativo viene comunicato, entro cinque giorni, al competente Ufficio regionale, alla Società e all'interessato, il quale può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso alla Commissione Regionale di cui all'art. 6 del citato D.M. 18/2/1986.



La normativa è stata recepita nelle N.O.I.F. agli artt. 34, comma 3, e 43.

Art. 34/3 - N.O.I.F.

I calciatori "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I Calciatori "giovani" che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno d'età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche organizzate da Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale, quale organo federale ai sensi dell'art. 3 dello Statuto federale, territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della Società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

- a) certificato di idoneità specifica, rilasciato ai sensi del D.M. 18 Febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
- b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psicofisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.

La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista dall'art. 12, comma 5, del C.G.S.. Ad ulteriore specifica di quanto indicato nel decreto n. 8935 del 17.04.2001 si precisa come la copia del certificato in possesso della Società sportiva, nel caso di smarrimento della copia di quello rilasciato all'atleta, possa essere resa autenticata dalla struttura che aveva a suo tempo rilasciato il certificato di scadenza.

Si ribadisce come, poiché è obbligo di legge la conservazione dei certificati da parte delle Società, in caso di mancanza anche della copia della certificazione rilasciata a quest'ultima si impongono la denuncia all'autorità competente.

N.O.I.F. Art. 43 Tutela medico sportiva

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica ai fini dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.

2. L'accertamento della idoneità generica è richiesto per i calciatori fino a 12 anni di età.

Per tutti gli altri calciatori è prescritto l'accertamento dell'idoneità specifica e, nel caso di cui all'art. 34, comma, ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.

3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività.

4. La certificazione di idoneità sono tenute agli atti delle Società ad aggiornate a cura del medico sociale.

5. Le Società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione o il Comitato competente, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento. Esse sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

6. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili alla commissione Disciplinare competente a cura del Presidente Federale.

Intolleranza alle lenti a contatto Circolare LND n.14 del 17/12/2003.

Si riportano, di seguito, le disposizioni comunicate dalla competente Sezione Medica del Settore Tecnico della F.I.G.C., in ordine all'utilizzo di dispositivi di correzione visiva per i tesserati che risultino intolleranti alle lenti a contatto:

- 1) l'intolleranza alle lenti a contatto deve essere certificata da uno specialista;
- 2) lo stesso specialista può prescrivere occhiali che rispondano alle normative europee in tema di resistenza agli urti (direttiva CEE 89/686 - Norma EN 1836:1997), poiché si può ricorrere all'uso dell'occhiale solo se questo risulta costruito in modo e con materiali tali da non comportare un rischio sia per chi lo indossa che per gli altri giocatori;
- 3) vi sono attualmente in commercio dispositivi con lenti in policarbonato, privi di montatura sostituita da un sistema di fissazione in materiale elastico, che rispondono a tali normative e che trovano indicazione in vari sport di squadra fra cui il giuoco del calcio;
- 4) si precisa che anche l'utilizzazione di tali dispositivi non elimina in modo assoluto la possibilità di infortuni, e che rientra sempre e comunque nei compiti dell'arbitro il controllo di quanto indossato dal giocatore e la relativa autorizzazione all'ingresso in campo.

Si rammenta che il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio Decreto del 28/11/2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10/12/2003, inerente la modifica del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, recante "definizione dei livelli essenziali di assistenza" in materia di certificazioni mediche, **ha stabilito la gratuità per il rilascio delle certificazioni di idoneità di minori (dai 12 anni compiuti ai 18 anni non compiuti) e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle società dilettantistiche.**

Per i soggetti di età uguale o superiore ai 18 anni, invece, le prestazioni sono erogabili solo a totale carico dell'utente con pagamento dell'intero importo tariffario. Inoltre la certificazione per la sola attività non agonistica o di "buona salute" può essere rilasciata da tutti i medici e non solo esclusivamente dal medico di base, "purchè l'attestato sia l'esito di accurata visita di controllo". A loro discrezione la prestazione può essere o no a pagamento.



10. LA TUTELA ASSICURATIVA

10.1 PREMESSA

(C.U. L.N.D. n. 137 del 22/6/2004)

Le fonti normative che stabiliscono l'obbligo della copertura assicurativa degli sportivi dilettanti sono previste:

a. dall'**ordinamento sportivo federale** che con l'art. 45 delle N.O.I.F. ha sancito che la richiesta di tesseramento autorizza la FIGC a contrarre, per conto della Società interessata, alla quale sono posti a carico i relativi premi, un'assicurazione base a favore del tesserato per un massimale comune a tutti i calciatori della categoria;

b. dall'**ordinamento statale** che con l'art. 51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) ha sancito:

1. che a decorrere dal 1° luglio 2003 sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali (comma 1);

2. che l'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o un'inabilità permanente (comma 2.)

Anticipando il legislatore, la L.N.D., fin dalla stagione 2000/2001, ha introdotto l'obbligo assicurativo per calciatori, allenatori, tecnici e massaggiatori, dirigenti, stipulando apposita convenzione assicurativa con la **GENERALI ITALIA**, adempiendo così a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2003.

La convenzione stipulata prevede le seguenti condizioni assicurative:

10.2 IMPORTI PREMI ASSICURATIVI STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2014/2015 è pari a Euro 31,00 (salvo conguagli di fine stagione sportiva) per gli assicurati delle categorie Calciatori e Allenatori delle Società della L.N.D.

Per quanto attiene al premio relativo alla copertura assicurativa dei "Dirigenti" delle Società della L.N.D., gli importi sono specificati nella misura di seguito indicata: ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale di Serie D e ai Campionati Nazionali di Serie A e B della Divisione Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A2 e B della Divisione Calcio a Cinque. Dovrà corrispondere un premio forfettario annuale pari a Euro 180,00; ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e 1^a Categoria, dovrà corrispondere un premio forfettario annuale pari a Euro 130,00; ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati della L.N.D., ad eccezione dell'Attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfettario annuale pari a Euro 90,00.

Per quanto attiene al premio relativo alla categoria "Dirigenti Ufficiali" delle Società della L.N.D. (categoria introdotta dal 1 luglio 2012, in base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 Dicembre 2010), gli importi sono specificati



nella misura di € 7,50 per ogni singolo “Dirigente Ufficiale”. Per ciascuno di questi è riconosciuta la tutela assicurativa uguale a quella prevista nella Polizza Infortuni dei calciatori. Sono considerati “Dirigenti Ufficiali” i tesserati ammessi nel recinto di gioco possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la stagione sportiva 2014/2015, segnatamente

- a) Dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
- b) Dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara.

Ciascuna Società dovrà indicare, all’atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all’aggiornamento nel corso della stagione sportiva, la lista dei nominativi dei propri “Dirigenti Ufficiali”. I Dirigenti che non saranno indicati nella suddetta categoria rientreranno nel regime assicurativo della categoria “Dirigenti”.

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA L.N.D.

Si ricorda che è sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti delle Società iscritte alla Lega Nazionale Dilettanti. Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non da GENERALI ITALIA Spa, pertanto:

- non può fornire informazioni sulla gestione delle pratiche già attive. Per tale operazione è necessario contattare i numeri verdi predisposti in relazione all’anno di accadimento dell’infortunio;
- il servizio non opera per i tesserati del Settore Giovanile e scolastico.

Il servizio di consulenza è attivo dal lunedì al venerdì, escluso i giorni festivi, dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,00, contattando il numero telefonico 335.8280450.

Si porta inoltre a conoscenza che la Lega Nazionale Dilettanti, d’intesa con la Generali Italia Spa, ha sottoscritto, per la stagione sportiva 2014/2015, con oneri a proprio carico, per tutte le società sportive affiliate, una polizza integrativa collettiva.

In sintesi, la polizza integrativa collettiva che opera per calciatori, allenatori, tecnici e massaggiatori, tesserati per le Società associate alla LND estende le garanzie per:

- l’intervento chirurgico; aumentando fino a 1.500,00 euro in più dei già 7.000,00 euro previsti;
- per gli accertamenti diagnostici e le cure si è previsto un aumento fino a 500,00 euro;
- le spese fisioterapiche sono aumentate di 100,00 euro (da euro 500,00 a euro 600,00);
- l’indennità giornaliera in caso di ricovero è aumentata di euro 25,00 al giorno;
- l’indennità forfettaria per l’applicazione di apparecchio gessato passa da 300,00 euro a 350,00.

Inoltre, per le Società interessate, è stata prevista la possibilità di aderire – a proprie spese e secondo le esigenze specifiche – ad un secondo e terzo livello di garanzie integrative (Opzione A e Opzione B).

Per maggiori dettagli e prendere visione della tabella esplicativa delle coperture vedi Comunicato Ufficiale della LND n. 45 pubblicato il 7 agosto 2013.



Titoli che danno diritto all'assicurazione

I titoli che costituiscono diritto alle garanzie assicurative - senza distinzione di attività - purchè rientranti negli scopi della Contraente, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, sono:

- la Tessera nominativa e numerata;
 - per le Società sportive l'affiliazione alla Lega Nazionale Dilettanti;
- La tessera verrà rilasciata a cura della Lega Nazionale Dilettanti anche a mezzo dei suoi organi periferici (Comitati Regionali, Provinciali, territoriali, Società affiliate) da questa specificatamente autorizzati attraverso le forme organizzative che ritiene di adottare.

Procedure di liquidazione dei sinistri a partire dal 1 luglio 2014

Promemoria per il tesserato L.N.D.

Norme da seguire in caso di infortunio

La denuncia di sinistro deve essere effettuata dall'Assicurato o da chi ne fa le veci o eventuali aventi causa via fax, via posta o tramite segnalazione via internet entro 30gg. dalla data dell'infortunio. In caso di sinistro mortale, la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma, effettuato entro 15 giorni dal fatto. Trascorsi tali termini, l'assicurato o i suoi aventi causa, decadono da qualsiasi diritto all'indennizzo.

La Società Sportiva/Dirigente non ha responsabilità per la ritardata o la mancata presentazione della denuncia.

Spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il Modello di Denuncia Sinistro, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, riportante anche la sottoscrizione del Presidente della Società Sportiva, con allegata la documentazione medica relativa all'infortunio:

**CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – GENERALI ITALIA S.p.A.
c/o MARSH S.p.A Casella postale 10435 UDR MI ISOLA – 20159 Milano**

Le eventuali successive comunicazioni da parte del centro liquidazione sinistri, verranno inviate via posta, e-mail e SMS all'infortunato.

L'invio della documentazione dell'infortunio potrà avvenire in unica soluzione, a guarigione clinica ultimata, attestata da idoneo certificato medico di guarigione entro 2 anni dalla data della denuncia. Qualora lo si desidera si potrà anticipare il solo Modulo di Denuncia Sinistro debitamente compilato ed il certificato di primo soccorso (o pronto soccorso) al n° di fax 02-48538805 o tramite segnalazione via internet attraverso l'indirizzo di posta elettronica – lega.dilettanti@marsh.com che dovrà necessariamente essere seguita dall'invio del modulo debitamente compilato e firmato. **Nel caso in cui il sinistro non si concluda entro due anni dalla data di**



avvenimento dell'infortunio, resta a carico dell'assicurato/beneficiario l'onere di inviare una comunicazione al Centro Liquidazione Sinistri, entro lo stesso termine, al fine di interrompere la prescrizione ai sensi del codice civile.

La liquidazione del sinistro potrà avvenire solo a ricevimento del certificato di guarigione, unitamente ai documenti sotto indicati (se previsti nella copertura assicurativa per il settore di appartenenza tessera calciatore o tecnico/tessera dirigente):

1. Modulo di Denuncia Sinistro debitamente compilato e firmato (in originale);
2. Certificato di pronto soccorso (in originale);
3. Fatture, notule, ricevute di spese mediche (in originale);
4. Copia conforme della cartella clinica (ove presente, in originale)
5. Certificato Medico di Guarigione (in originale);
6. Referti degli esami diagnostici (radiografie, ecografie, analisi, risonanza magnetica, ecc.);
7. Fotocopia della tessera L.N.D.

Per le cure dentarie ed odontoiatriche è necessario il referto arbitrale attestante l'infortunio o, in mancanza di questo, una dichiarazione del Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza in cui sia fatta menzione dell'infortunio.

N.B.

L'infortunato/assicurato con Tessera L.N.D. o chi ne fa le veci o l'avente causa, sono gli unici ad avere diritto all'eventuale liquidazione del sinistro e sono gli unici ad avere l'onere di ottemperare all'obbligo di denuncia del sinistro.

L'EVENTUALE LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE GARANZIE DI POLIZZA VERRA' CORRISPOSTA DALLA COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA TRAMITE BONIFICO BANCARIO.

LA SCELTA DI TALE METODO DI PAGAMENTO E' STATA FORTEMENTE VOLUTA DA GENERALI ITALIA SPA PER GARANTIRE LA CORRESPONSIONE DELL'IMPORTO DEFINITO ALL'ASSICURATO IN TOTALE SICUREZZA E VELOCITA.

Le informazioni SULLO STATO DEL SINISTRO VERRANNO FORNITE DAL Call-Center solo dopo il ricevimento del certificato di guarigione.

IN CASO DI INFORTUNIO DURANTE I TRASFERIMENTI – in itinere

È necessario specificare l'ora di accadimento del sinistro, il luogo di partenza, il luogo e l'ora dove veniva svolta l'attività sportiva.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN CASO DI DECESSO:

1. Modulo di Denuncia Sinistro debitamente compilato e firmato (in originale);
2. Fotocopia della tessera L.N.D.
3. Certificato di Morte (in originale)
4. Stato di famiglia



5. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai fini successori
6. Certificato di idoneità alla pratica Sportiva in caso di decesso dovuto agli eventi previsti dalla polizza infortuni
7. Verbale delle Autorità intervenute;
8. Cartella Clinica e copia referto autoptico o certificato medico attestante le cause cliniche che hanno provocato il decesso:
9. Eventuali dichiarazioni terzi presenti al fatto;
10. Copia del rapporto di gara se l'infortunio è avvenuto durante una competizione.

ATTENZIONE: la polizza non prevede le spese di patrocinio.

È possibile effettuare la pre-denuncia del sinistro sul sito www.lnd.it . Procedure da seguire in caso di sinistro. La denuncia di sinistro, trasmessa dall'infortunato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa, potrà pervenire in forma scritta, tramite lettera raccomandata A/R a:

**CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – GENERALI ITALIA S.p.A.
c/o MARSH S.p.A Casella postale 10435 UDR MI ISOLA – 20159 Milano**

o via fax al numero 02/48538805 o segnalazione via internet utilizzando il modulo denuncia sinistro entro **30 giorni dalla data dell'infortunio**.

Alla denuncia di sinistro dovranno essere allegati il certificato di primo soccorso o pronto soccorso (obbligatorio).

La denuncia firmata dall'assicurato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa deve essere controfirmata dal maggiore esponente della Società Sportiva di appartenenza.

Deve essere controfirmata dal maggiore esponente della Società sportiva di appartenenza.

Il modulo di denuncia deve essere richiesto dall'infortunato alla Società sportiva di appartenenza o scaricato dal sito www.lnd.it

Qualora si scelga tale opzione, terminato tale iter per la segnalazione del sinistro, l'assicurato potrà stampare il modulo di Denuncia sinistro pre compilato e le istruzioni su come terminare l'iter della denuncia.

La Società sportiva e/o il Dirigente sportivo non hanno la responsabilità per la ritardata o mancata presentazione della denuncia.

Nel caso di morte, la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma, effettuato entro 15 giorni dal fatto.

1° Fase operativa: “Invio del modulo di denuncia di sinistro compilato, della documentazione relativa all'infortunio ed alle spese mediche sostenute”.



L'invio del modulo di denuncia del sinistro deve avvenire entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'evento, pena

La decadenza del diritto di indennizzo;

Dopo la denuncia, ed entro 90 giorni dalla richiesta inviata all'Ufficio Gestione Sinistri LND l'infortunato dovrà necessariamente trasmettere la seguente documentazione:

- Certificato medico di pronto soccorso e/o primo soccorso;
- Eventuale ulteriore documentazione medica in suo possesso;
- Informative Privacy GENERALI ITALIA S.p.A. debitamente firmate.

Qualora non fosse possibile rispettare i tempi di invio della denuncia scritta e della successiva documentazione medica, l'infortunato dovrà comunicare – prima della scadenza di 30 giorni e due anni – l'impossibilità di adempiere agli obblighi previsti, al fine di interrompere i termini rispettivamente di decadenza e di prescrizione del diritto di indennizzo.

Anche in questo caso la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata A/R da inviare al seguente indirizzo:

**CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – GENERALI ITALIA S.p.A.
c/o MARSH S.p.A Casella postale 10435 UDR MI ISOLA – 20159 Milano**

Avvenuto l'infortunio, l'assicurato deve sottoporsi alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni, fornire all'assicuratore ed ai suoi incaricati tutte le notizie che fossero necessarie alla documentazione della pratica. L'infortunato, i suoi familiari, gli aventi causa, devono consentire le visite dei medici, ed a qualsiasi indagine che questi ritenga necessaria.

A guarigione avvenuta, l'infortunio dovrà obbligatoriamente inviare (pena la mancata liquidazione del danno) all'Ufficio Gestione Sinistri LND la seguente documentazione:

- Denuncia di sinistro, previa puntuale compilazione dell'apposito modulo (ove non precedentemente inviato);
- Certificato di pronto soccorso o primo soccorso modulo (ove non precedentemente inviato);
- Copia della tessera di iscrizione (per la stagione calcistica interessata);
- Copia del verbale di gara (solo in presenza di lesioni dentarie);
- Copia della Cartella clinica (solo in caso di ricovero);
- Certificazione medica;
- Copia dei referti, degli esami strumentali effettuati (RX, RNM, TAC, etc.)
- Ricevute, in originale, delle spese di cura e mediche sostenute;
- Certificato medico di guarigione clinica (indispensabile);

Si precisa che in assenza di ricezione di tale documentazione non si potrà procedere alla liquidazione del sinistro.



Per tutte le comunicazioni l'infortunato è tenuto a citare il NUMERO SINISTRO, riportato nel modulo denuncia sinistro. La validità dell'assicurazione è sospesa dalla data dell'infortunio fino alla guarigione clinica delle lesioni di infortunio, come sopra documentato, segnalata all'assicuratore con certificato definitivo. In assenza di certificato di guarigione la validità dell'assicurazione è sospesa fino alla data di prescrizione del sinistro. Ove l'infortunato, autorizzato o no, riprenda l'attività sportiva prima del conseguimento della guarigione stessa, l'Assicuratore non riconoscerà eventuali altri infortuni nei quali possa incorrere in tale periodo, né l'eventuale conseguente aggravamento delle precedenti lesioni.

2° Fase operativa: "Criteri di liquidazione"

Arrivo del certificato di guarigione e della documentazione presso il centro liquidazione sinistri. In caso di documentazione incompleta, l'Ufficio Liquidazione Sinistri invia all'infortunato una lettera di richiesta documentazione (mancante o da inoltrare in originale) necessaria per l'istruzione della pratica. Se i documenti sono completi ed il diritto all'indennizzo non risulta decaduto, prescritto o escluso dalle garanzie prestate, il sinistro viene liquidato con bonifico bancario (la scelta di tale metodo di pagamento è stata fortemente voluta da GENERALI ITALIA SpA per garantire la corresponsione dell'importo all'assicurato in totale sicurezza e velocità).

I. Settore CALCIATORI TECNICI (dirigenti esclusivamente durante lo svolgimento delle attività di assistenti all'arbitro durante le gare ufficiali):

a) La morte dell'iscritto, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore degli eredi legittimi o testamentari;

b) L'indennizzo delle lesioni, entro 30 giorni dalla chiusura del sinistro, nella misura prevista dalla Tabella Lesioni. La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata a favore dell'infortunato;

c) Il rimborso delle spese mediche presentate in originale, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Il rimborso viene effettuato a favore dell'infortunato;

d) L'indennità giornaliera in caso di ricovero (in assenza di spese mediche), entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore dell'infortunato;

e) L'indennità forfetaria per applicazione di apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile, in presenza di certificato originale che certifichi l'applicazione e la rimozione dello stesso, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore dell'infortunato.

II. Settore DIRIGENTI esclusa l'attività di assistenti all'arbitro durante le gare ufficiali



- a) La morte dell'iscritto, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore degli eredi legittimi o testamentari;
- b) L'invalidità permanente, entro 30 giorni dalla chiusura del sinistro, nella misura prevista dalla polizza. La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata a favore dell'infortunato. Resta inteso che per la valutazione e liquidazione dell'indennizzo, l'infortunato dovrà, in presenza di postumi, entro sei mesi (periodo di stabilizzazione) dalla data del certificato di guarigione richiedere di essere sottoposto a visita medico legale. In questo caso l'ufficio liquidazione provvederà a nominare il medico legale per competenza territoriale, dando contestualmente comunicazione al domicilio dell'infortunato. Sarà poi cura dell'infortunato e del medico legale concordare la data di visita. Nel caso in cui la valutazione medico legale superi i 5 punti di franchigia, l'importo calcolato viene liquidato per differenza.

NON SI LIQUIDA

L'ufficio liquidazione sinistri invia lettera di reiezione al domicilio dell'infortunato:

- a) Quando le lesioni o le spese mediche o l'indennità giornaliera in caso di ricovero o l'indennità forfetaria per applicazione di apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile o, solo per i dirigenti, l'invalidità permanente, non rientrano tra le garanzie di polizza o sono assorbite dalla franchigia.
- b) Sulla base dei carteggi si evince che la data del sinistro è antecedente ai 30 giorni dalla data della denuncia;
- c) Sulla base dei carteggi si evince una mancanza di nesso causale tra l'infortunio denunciato e le lesioni riportate;
- d) Interventuti i termini di prescrizione (due anni). La polizza non prevede il rimborso delle spese di patrocinio. In tutti i casi la restituzione della documentazione avviene solo se richiesto per iscritto dall'assicurato.

3° Fase operativa: "informazioni sulla liquidazione dei sinistri"

Chiamando il **Numero Verde 800.137.060** l'infortunato ha accesso diretto all'ufficio Gestione sinistri per:

I Informazione sul contratto assicurativo e Modalità di denuncia 24 h su 24 Tutti i giorni

Contestualmente alla notifica di avvenuta apertura del sinistro, l'infortunato riceverà i riferimenti telefonici cui rivolgersi per ottenere:



III Informazioni sullo stato del sinistro (in lavorazione, respinto, in attesa documentazioni, ecc..) Dalle ore 9.15 alle ore 12.30 e Dalle ore 14.30 alle ore 17.00 dal lunedì al giovedì

Dalle ore 9.15 alle ore 12.30 tutti i venerdì esclusi i festivi

IV Informazioni sulla definizione del sinistro (pagato totale, pagato parziale, fuori garanzia di polizza) Dalle ore 9.15 alle ore 12.30 e Dalle ore 14.30 alle ore 17.00 dal lunedì al giovedì

Dalle ore 9.15 alle ore 12.30 tutti i venerdì esclusi i festivi

Ogni informazione è strettamente personale, pertanto l'infortunato (o chi ne fa le veci o i suoi aventi causa) dovranno sempre fornire il numero di sinistro per avere accesso ai dati.

Collegandosi all'indirizzo www.lnd.it sono disponibili per la consultazione, nell'area riservata alla Lega Nazionale Dilettanti della Compagnia:

- Le garanzie attive per tutti i tesserati;
- Le garanzie integrative e facoltative e le modalità di adesione;
- Come fare per denunciare un sinistro.

10.3 POLIZZA INFORTUNI TESSERATI “SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO”

Si comunica che, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha stipulato la Polizza Infortuni UnipolSai “Base” n. 107395041, in vigore dalla corrente stagione sportiva.

La nuova polizza assicurativa include, tra l'altro, una Polizza Integrativa ad adesione Facoltativa “Plus” N. 107395055.(Vedi Comunicato Ufficiale n°1 S.G.S).



Polizza n. 107395041/107395055 - TESSERATI F.I.G.C.

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato o chi ne fa le veci o i suoi aventi diritto devono:

1. Contattare il **Numero Verde 800 024640** – attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 19:00 e il sabato dalle 08:30 alle 13:30 – e richiedere l'assegnazione **del numero di sinistro, che dovrà essere riportato sul Modulo di denuncia sinistro; UnipolSai provvederà a trasmettere all'Assicurato il Modulo di denuncia sinistro da compilare per l'apertura del sinistro;** l'Assicurato dovrà, pertanto, fornire agli operatori del Numero Verde le proprie generalità (nome, cognome, data di nascita, n. matricola tessera SGS/FIGC, C.F.) e i propri recapiti (indirizzo postale, n° di fax e/o indirizzo e-mail).
2. Trasmettere il Modulo di denuncia sinistro debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto; **il Modulo di denuncia deve essere trasmesso solo dopo avere ricevuto da UnipolSai la lettera di conferma apertura sinistro, entro 60 giorni dal suddetto ricevimento, tramite fax al numero di seguito indicato;** nel caso di infortunio mortale la denuncia deve essere preceduta da un telegramma da spedire entro 15 gg. dalla data dell'evento;
3. Corredare la denuncia di certificato medico;
4. Documentare, fornendo ulteriori certificati medici, il decorso delle lesioni;
5. Trasmettere, in caso di ricovero, copia integrale della cartella clinica e di ogni documento – medico e non;

Si riepiloga la documentazione che l'Assicurato o chi ne fa le veci o i suoi aventi diritto devono inviare tramite fax a UnipolSai:

- Foglio con codice a barre ricevuto da UnipolSai (che deve precedere in ordine di trasmissione tutta la documentazione da inviare);
- Modulo di denuncia sinistro debitamente compilato e sottoscritto anche dalla Società Sportiva di appartenenza;
- Consenso al trattamento dei dati personali (artt.23 e 43 D. Lgs. n. 196/2003), come da stampato inviato da UnipolSai;
- Documentazione medica relativa all'infortunio (es. certificato pronto soccorso, certificato di guarigione ecc);
- Indicazione delle coordinate bancarie (Codice IBAN) dell'Assicurato o se minore degli esercenti la potestà.

IL MODULO DI DENUNCIA E LA DOCUMENTAZIONE DEVONO ESSERE INVIATI SOLO DOPO AVERE RICEVUTO DALLA COMPAGNIA LA LETTERA DI CONFERMA APERTURA SINISTRO.

NUMERO DI FAX PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: 0517096608



Per tutte le garanzie si precisa quanto segue:

1. Il diritto all'eventuale indennizzo spetta esclusivamente all'assicurato/infortunato tesserato SGS/FIGC o ai suoi aventi diritto.

2. Qualora l'assicurato o chi per lui decidesse di ricorrere al patrocinio di un legale le relative spese restano a carico del ricorrente.

Ogni successiva comunicazione o richiesta integrativa di documentazione da parte del Servizio di liquidazione danni di UnipolSai verrà comunicata all'Assicurato all'indirizzo postale, al numero di fax oppure all'indirizzo e-mail, forniti al momento dell'apertura del sinistro.

Le informazioni sullo stato del sinistro verranno trasmesse all'Assicurato dal Servizio di liquidazione danni di UnipolSai unicamente dopo il ricevimento del certificato di guarigione.

10.4. SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE E ASSICURATIVA PER LE SOCIETA' DEL C.R.L.

Anche per la stagione sportiva 2014/2015 saranno in funzione presso il Comitato Regionale Lombardia gli uffici di consulenza fiscale e assicurativa.

I responsabili dei suddetti uffici saranno a disposizione delle società lombarde ogni giovedì (esclusi i festivi), dalle ore 14.00 alle 18.00.

La consulenza può essere chiesta anche a mezzo telefono al numero:

02/21722236 (assicurativa – sig. Remelli)

02/21722237 (fiscale – sig. Cattelan)

10.5 LA POLIZZA INTEGRATIVA

Assicurazione integrativa per tesserati e dirigenti della L.N.D. Stagione sportiva 2014/2015.

La società di brockeraggio DIERREVI S.r.l. con sede in Milano presterà gratuitamente presso questo comitato, anche durante la stagione sportiva 2014/2015, tramite un proprio incaricato, servizio di assistenza e di consulenza assicurativa alle società dilettantistiche e giovanili lombarde, così come indicato al precedente punto 10.4 del presente opuscolo.

A fronte di tale prestazione e ritenuti congrui i premi richiesti, questo Comitato accredita la DIERREVI presso le Società di calcio lombarde per l'eventuale stipulazione, da parte delle stesse ed ove lo credano, della polizza di assicurazione integrativa che, come è noto, è del tutto facoltativa, dato che i calciatori tesserati da ciascuna Società sono già coperti dalla "assicurazione base" obbligatoria.



INDICE

Consiglio Direttivo	pag.	3
Recapiti telefonici, fax, e-mail, numeri utili Comitato Regionale Lombardia	pag.	4
1. ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015		
1.1 Durata, calendario attività e orari ufficiali delle gare per la stagione sportiva 2014/2015	pag.	8
1.2 Campionati Regionali Juniores stagione sportiva 2014/2015	pag.	13
1.3 Campionati Regionali Calcio a 5 stagione sportiva 2014/2015	pag.	21
1.4 Attività giovanile categorie Giovanissimi e Allievi Regionali 2014/2015	pag.	30
1.5 Concomitanze di gare sullo stesso campo	pag.	54
1.6 Recuperi gare	pag.	55
1.7 Poteri del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali per lo svolgimento dei Campionati; richieste di spostamento campi di giuoco e/o variazioni delle date e degli orari ufficiali di gara	pag.	56
1.8 Diritti variazioni gare campionati Ufficiali	pag.	57
1.9 Gare effettuate a cura del Comitato Regionale, delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali	pag.	58
1.10 Indennizzi di trasferta	pag.	59
1.11 Indennizzi mancato incasso a seguito di rinuncia	pag.	59
1.12 Sostituzione delle società rinunciarie e non ammesse al campionato di competenza	pag.	59



1.13	Limiti di partecipazioni alle gare ufficiali dei calciatori in relazione all'età	pag.	60
1.14	Premio utilizzo giovani	pag.	61
1.15	Formazione delle classifiche	pag.	64
1.16	Classifiche per promozioni e retrocessioni	pag.	64
1.17	Promozioni e retrocessioni campionai regionali stagione sportiva 2014/2015	pag.	65
1.18	Disciplina gare di play-off e play-out stagione sportiva 2014/2015	pag.	68

2. ONERI FINANZIARI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

2.1	Ammende	pag.	81
2.2	Ammende per rinuncia	pag.	81
2.3	Tasse per ricorsi	pag.	83
2.4	Tasse di tesseramento e iscrizione	pag.	85
2.5	Stampati federali	pag.	86
2.6	Tariffe per l'omologazione dei campi di calcio e dei relativi impianti di illuminazione	pag.	88
2.7	Utilizzo campi in erba artificiale	pag.	89

3. ADEMPIMENTI INERENTI LE GARE

3.1	Sgombero della neve	pag.	90
3.2	Segnatura terreni di giuoco	pag.	90
3.3	Adempimenti tecnico-organizzativi obbligatori	pag.	90
3.4	Pronto A.I.A.- Mancanza arbitro designato	pag.	91
3.5	Responsabilità della Società per la prevenzione di fatti violenti	pag.	92

3.6	Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare	pag.	92
3.7	Responsabilità della Società ospitante	pag.	93
3.8	Danni provocati alle autovetture degli Ufficiali di gara	pag.	93
3.9	Ritardo nella presentazione in campo delle squadre	pag.	94
3.10	Adempimenti preliminari alle gare ufficiali-verifica posizione tesseramento calciatori	pag.	95
3.11	Identificazione dei giocatori	pag.	96
3.12	Persone ammesse nel recinto di giuoco	pag.	97
3.13	Sostituzione dei calciatori	pag.	99
3.14	Stampati da consegnare all'arbitro	pag.	99
3.15	Richiesta informazioni regolamentari	pag.	100
3.16	Iscrizione Registro Coni	pag.	101

4. RICHIAMO A NORME REGOLAMENTARI

4.1	Accompagnatori ufficiali – Tessere “personali”	pag.	104
4.2	Nomina e tesseramento dei Dirigenti di Società	pag.	104
4.3	Collaboratori ufficiali dell'arbitro(assistenti di parte)	pag.	105
4.4	Tessere plastificate di riconoscimento calciatori	pag.	105
4.5	Richiesta autorizzazioni gare amichevoli e tornei LND	pag.	106
4.6	Richiesta autorizzazione gare amichevoli e Tornei SGS	pag.	107
4.7	Sistema di squalifiche conseguenti al numero di ammonizioni riportate	pag.	108
4.8	Esecuzione delle sanzioni	pag.	109
4.9	Pubblicazione delle decisioni	pag.	111
4.10	Richiesta rettifica Comunicato Ufficiale	pag.	111



4.11	Sponsorizzazione e commercializzazione dei marchi	pag.	112
4.12	Fusioni e scissioni-Cambio di denominazione e sede sociale	pag.	113
4.13	Cambio di tipologia sociale	pag.	120
4.14	Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore	pag.	121
4.15	Giurisdizione territoriale dei comitati	pag.	122
4.16	Migliore formazione	pag.	122
4.17	Cambio delle maglie	pag.	122
4.18	Conflitti nella legittimità e titolarità delle cariche sociali	pag.	122
4.19	Disponibilità campi di giuoco comunali	pag.	122
4.20	Richiesta di assistenza economica per i casi di particolare gravità verificatisi durante l'attività calcistica svolta nell'ambito della L.N.D.	pag.	123
4.21	Fase nazionale di campionati e tornei. Non cumulabilità di alcune sanzioni	pag.	123
4.22	Regolamento Coppa Disciplina stagione sportiva 2014/2015	pag.	123
4.23	Premio Coppa Disciplina	pag.	126
4.24	Efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria	pag.	126

5. TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI

5.1	Termini e modalità stabiliti dalla L.N.D. per l'invio delle liste di svincolo, per i trasferimenti per la stagione sportiva 2014/2015	pag.	128
5.2	Tesseramento calciatori stranieri	pag.	133
5.3	Precisazioni varie sui tesseramenti	pag.	148

5.4.	Corrispondenza tra Società e C.R.L. in ordine al tesseramento	pag.	150
5.5.	Revoca del tesseramento	pag.	150
5.6	Limitazioni al tesseramento dei calciatori	pag.	150
5.7	Tesseramento Giovani Calciatori S.G.S.	pag.	151
6.	LO SVINCOLO		
6.1	Liste di svincolo	pag.	157
6.2	Svincolo per accordo	pag.	158
6.3	Svincolo per decadenza tesseramento	pag.	159
6.4	Svincolo per inattività del calciatore	pag.	160
6.5	Svincolo per inattività della Società	pag.	162
6.6	Svincolo per cambiamento di residenza	pag.	163
6.7	Svincolo Settore Giovanile e Scolastico	pag.	163
7.	LA GIUSTIZIA SPORTIVA		
7.1	Le procedure	pag.	166
7.2	Procedura del reclamo al Giudice Sportivo Territoriale	pag.	166
7.3	Procedura del reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale	pag.	170
8.	PREMIO DI PREPARAZIONE, PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA, PREMIO ALLA CARRIERA		
8.1	Premio di preparazione	pag.	176
8.2	Premio addestramento e formazione tecnica a favore della Società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima Attività dilettantistica	pag.	184



8.3	Premio alla carriera	pag.	186
8.4	Modalità procedurali per la richiesta di certificazione del premio alla carriera (art. 99bis, delle N.O.I.F.)	pag.	186

9. LA TUTELA MEDICO SANITARIA

9.1	La tutela medico sanitaria delle attività sportive dilettantistiche	pag.	190
-----	---------------------------------------------------------------------	------	-----

10. LA TUTELA ASSICURATIVA

10.1	Premessa	pag.	193
10.2	La polizza infortuni LND	pag.	193
10.3	La polizza infortuni SGS	pag.	201
10.4	Servizio Consulenza assicurativa. e fiscale per le Società del C.R.L.	pag.	203
10.5	La polizza integrativa	pag.	203



NOTE

NOTE

NOTE

Finito di stampare nel mese di ottobre 2014

PPS Group Srl